



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 435

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 15 luglio 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 15

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria » 33

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12^a
(Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) » 49

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 50

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 62

4^a - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 69

Plenaria (pomeridiana) » 72

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 89

Plenaria (pomeridiana) » 91

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) » 97

Plenaria (pomeridiana) » 100

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	105
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	112
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	124
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 184)</i>	»	128
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	129
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i>	»	133
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i>	»	133
<i>Plenaria</i>	»	134
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	139
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	144
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	154
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	161
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	168

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	183
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	186
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	187
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	190

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	»	193
---------------------------	---	-----

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	203
--	---	-----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 204
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 205

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 206
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 207
<i>Plenaria (notturna)</i>	» 207

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Giovanni Bilardi

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 luglio e proseguito nella seduta del 7 luglio 2015.

In apertura di seduta, il PRESIDENTE ricorda gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi ieri. In quella sede, si è convenuto all'unanimità la convocazione dell'odierna seduta, avente quale primo punto all'ordine del giorno, il seguito dell'esame del documento in titolo.

Il senatore PAGLIARI (PD) interviene incidentalmente per segnalare che nell'ordinanza trasmessa dal Tribunale di Reggio Calabria si sostiene che in relazione alle esigenze cautelari, con particolare riguardo al rischio di reiterazione del reato, il giudice delle indagini preliminari ha rilevato come l'attuale incarico politico-istituzionale colloca il senatore Bilardi nella situazione ideale per continuare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. Secondo il giudice per le indagini pre-

liminari, quindi, nella sua veste di senatore egli gode della disponibilità di ingenti fondi pubblici.

In merito a tale passaggio dell'ordinanza, ritiene fondamentale che, attraverso una specifica richiesta rivolta al Presidente del Senato, sia chiarito in punto di fatto quali somme di natura pubblica e a che titolo sono nella disponibilità dei senatori, ritenendo che tale richiesta abbia una natura preliminare che esula dal caso che riguarda il senatore Bilardi.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), nell'associarsi alla richiesta del senatore Pagliari, prospetta alla Giunta un'ulteriore richiesta istruttoria volta a chiedere al Presidente del Gruppo parlamentare di appartenenza del senatore Bilardi una dichiarazione al fine di chiarire se tale senatore percepisce rimborsi o erogazioni dirette da parte del Gruppo, in qualche modo accostabili alle somme nella disponibilità dei Gruppi consiliari regionali.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) evidenzia che la propria parte politica reputa pretestuose le richieste avanzate dai senatori Pagliari e Augello poiché è notorio che sussistano fondi nella disponibilità dei singoli senatori, fondi che sono oggetto di rendicontazione. Ritiene al contrario che una richiesta che la Giunta dovrebbe opportunamente avanzare sia quella, da trasmettere al Collegio dei senatori questori, diretta a verificare tutte le spese rimborsate dal Senato al senatore Bilardi – spese di mandato, di viaggio, di natura medica o per l'acquisto di materiale informatico – chiedendo allo stesso Collegio di segnalare alla Giunta o all'autorità giudiziaria eventuali anomalie.

Ad avviso del senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) la Giunta non deve rincorrere impulsi demagogici che produrrebbero effetti disastrosi non solo nei confronti del singolo parlamentare, ma soprattutto verso l'istituzione nel suo complesso. La vicenda che coinvolge il senatore Bilardi deve essere letta nell'ambito dell'ormai ricorrente dialettica tra politica e magistratura, dialettica che purtroppo è sempre più interpretata in un'ottica pregiudizievole verso il Parlamento. Se la Giunta accedesse alla richiesta da ultimo formulata dal senatore Giarrusso, si determinerebbero, a suo avviso, conseguenze inaccettabili.

La senatrice LO MORO (*PD*) non concorda con la richiesta prospettata dal senatore Pagliari, al di là del fatto che lo specifico passaggio indicato nell'ordinanza possa essere considerato non felice. Tuttavia, la conoscibilità delle somme poste a disposizione dei senatori è resa possibile consultando le informazioni contenute nel sito *Internet* del Senato. Di conseguenza, una richiesta di chiarimenti di tale natura destinata al Presidente del Senato sarebbe da ritenersi fuorviante. Avverte quindi che a causa di concomitanti impegni istituzionali per i lavori della Commissione affari costituzionali è costretta ad allontanarsi.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) reputa invece opportuna la richiesta posta dal senatore Pagliari poiché il chiarimento in merito agli eventuali fondi pubblici nella disponibilità dei senatori si rende necessario, visto che evidentemente i magistrati competenti non hanno avuto modo di verificare tale dato attraverso la consultazione del sito *Internet* del Senato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea come la richiesta del senatore Giarrusso non intende riferirsi alle indennità di cui godono i senatori, indennità che rappresenta circa un terzo del totale delle somme disponibili per il senatore. I restanti due terzi delle voci attribuite ai parlamentari sono composte dalla diaria e dalle spese di mandato. Per quanto concerne la diaria, ricorda che viene sottratta alla quota mensile una somma in caso di assenza non giustificata dai lavori del Senato: in tal senso la diaria è configurabile come rimborso legato all'effettiva attività svolta dal senatore. Di conseguenza, ad esempio, il comportamento tenuto in Aula dai cosiddetti «pianisti» può rappresentare un'indebita appropriazione di fondi pubblici in quanto la presenza fisica in Assemblea costituisce una forma di rendicontazione.

Con riferimento poi alle spese di mandato, fa presente che esse vanno rendicontate, circostanza che avvalorata la loro natura di fondi pubblici destinati esclusivamente all'assolvimento di finalità connesse alla carica di senatore.

Pertanto, seppure può esservi qualche dubbio sulla consistenza di tali fondi posti a disposizione dei singoli senatori, appare invece incontestabile che essi abbiano natura pubblica.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) esprime profonde riserve in merito all'espressione contenuta nell'ordinanza, ricordata in apertura di seduta dal senatore Pagliari. Coglie l'occasione per ricordare che la garanzia posta nell'articolo 68 della Costituzione rende insindacabili i voti e le opinioni espresse dai parlamentari.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) reputa opportuna e intelligente la proposta istruttoria avanzata dal senatore Pagliari poiché essa è propedeutica ad accertare la sussistenza o meno del *fumus persecutionis*. In tale vicenda reputa che il *fumus persecutionis* a danno del senatore Bilardi sia rilevante poiché le esigenze cautelari che sostengono l'ordinanza sembrano essere fondate semplicemente sul fatto che egli ricopra la carica di senatore.

La richiesta del senatore Pagliari è condivisibile anche perché quanto contenuto sul sito *Internet* del Senato rappresenta una forma di pubblicità-notizia; una recente sentenza del Consiglio di Stato ha affermato che nel caso in cui una pubblicità-notizia sia eccepita – circostanza che in qualche modo ricorre nella fattispecie – essa possa essere avvalorata dall'Ente pubblico di riferimento. In tal senso è utile quindi acquisire la conferma

da parte del Presidente del Senato di quanto viene riportato nel sito *Internet* del Senato.

Coglie l'occasione poi per evidenziare che l'autorità giudiziaria non si riferisce alle indennità parlamentari poiché altrimenti non avrebbe utilizzato l'espressione «ingenti fondi pubblici». A tal riguardo, ricorda che l'indennità parlamentare si è storicamente consolidata anche per permettere a soggetti non aventi un'elevata capacità di reddito di ricoprire la carica di parlamentare. Per quanto concerne la diaria, essa si limita a rappresentare un rimborso forfettario per la presenza del senatore, somma che può essere decurtata.

Per il complesso delle motivazioni esposte, ritiene in conclusione che i fondi previsti per il funzionamento degli organi costituzionali non rivestano natura pubblica.

Secondo il senatore CASSON (*PD*) la richiesta del senatore Pagliari non è ammissibile perché rimettere la questione al Presidente del Senato significa sottoporre ad accertamento un tema che rientra nella esclusiva competenza della Giunta e, successivamente, del *plenum* del Senato. Peraltro, qualunque risposta fosse resa sul punto dal Presidente del Senato non avrebbe alcun valore vincolante perché ogni componente della Giunta gode di autonomia nella propria valutazione e nei propri voti. Pertanto, ogni considerazione di merito, sia pur attraverso l'autorevole intermediazione del Presidente del Senato, è preclusa alla Giunta, la quale non può neppure sindacare eventuali errori commessi dall'autorità giudiziaria, errori che possono essere esclusivamente verificati nelle sedi giurisdizionali competenti. Alla Giunta, nel caso in questione, spetta unicamente valutare la sussistenza o meno del *fumus persecutionis*.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) reputa invece ammissibile e fondata la richiesta del senatore Pagliari, che a suo avviso, non implica alcuna valutazione di merito da parte della Giunta. Appare quindi necessario fare chiarezza sulle somme poste a disposizione dei senatori dal momento che le informazioni presenti sul sito *Internet* del Senato possono non essere esaustive. In ogni caso, l'elemento conoscitivo che si richiede al Presidente del Senato assume una valenza specifica poiché è funzionale alla sussistenza delle esigenze cautelari prospettate nell'ordinanza trasmessa dal Tribunale di Reggio Calabria: sono proprio gli «ingenti fondi pubblici» a motivare il provvedimento di natura cautelare emesso nei confronti del senatore Bilardi.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) tiene a precisare che la propria richiesta istruttoria è diretta a fornire alla Giunta da parte del Presidente del Senato una certificazione preventiva, resa necessaria alla luce di un'ordinanza assai articolata e in ragione delle esigenze cautelari che in essa sono state

rappresentate. Ribadisce che fare chiarezza sulle somme messe a disposizione dei senatori rappresenta un elemento conoscitivo in punto di fatto che esula dalla vicenda che riguarda il senatore Bilardi. Coglie l'occasione poi per sottolineare come la carica di parlamentare rappresenti l'esercizio di un servizio onorario per il quale è corrisposto un trattamento economico composto da indennità e rimborso delle spese; voci che, a suo parere, hanno carattere privato e non pubblico.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), su richiesta del senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) e del PRESIDENTE, precisa che la propria istanza istruttoria deve essere destinata al Collegio dei senatori questori.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare come egli è nelle condizioni di poter avanzare la propria proposta conclusiva, rimette alla valutazione della Giunta le tre richieste di natura istruttoria che sono state avanzate, rispettivamente, dai senatori Pagliari, Augello e Giarrusso.

Viene quindi posta ai voti la richiesta di rivolgersi al Presidente del Senato al fine di acquisire una certificazione ufficiale in ordine alle somme complessivamente ricevute dal singolo parlamentare e in ordine ai relativi titoli legittimanti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Giunta approva a maggioranza tale proposta.

Viene quindi posta ai voti la richiesta di rivolgere al Presidente del Gruppo parlamentare del Gruppo AP (*NCD-UDC*) informazioni circa particolari incarichi eventualmente svolti nello stesso Gruppo dal senatore Bilardi e se il Gruppo medesimo gli abbia messo a disposizione fondi a qualsiasi titolo.

Previa astensione da parte del senatore Casson, tale proposta viene approvata a maggioranza.

Viene infine posta ai voti la richiesta di rivolgersi al Collegio dei senatori questori per verificare tutte le somme richieste a titolo di rimborso dal senatore Bilardi, affinché siano segnalate alla Giunta e all'autorità giudiziaria eventuali anomalie che fossero riscontrate in merito.

Previa astensione delle senatrici Pezzopane e Ginetti e del senatore Malan, la Giunta respinge a maggioranza tale proposta.

Il PRESIDENTE si riserva quindi di inoltrare al Presidente del Senato e al Presidente del Gruppo AP (*NCD-UDC*) le richieste istruttorie che sono state accolte dalla Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 3804/2013 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Treviso

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 maggio 2015.

Il relatore GIARRUSSO (*M5S*) evidenzia preliminarmente che, come precisato anche dall'*ex* senatore Stiffoni nella memoria scritta depositata il 21 maggio 2013, per i medesimi fatti la professoressa Faion ha presentato formale querela presso il Tribunale di Padova, a seguito della quale è stato attivato il procedimento penale n. 8026/11 RG GIP, conclusosi con richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 23 giugno 2011 e, a seguito di atto di opposizione, con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 18 giugno 2013, a firma della dottoressa Chiara Ilaria Bitozzi.

Nel predetto decreto di archiviazione, adottato dal Giudice per le indagini preliminari (trasmesso alla Giunta dal senatore Stiffoni con lettera del 2 agosto 2013 e richiamato anche nell'ambito della memoria scritta depositata il 21 maggio 2015) si legge testualmente: «ritenuta l'irrilevanza delle indagini suppletive invocate dall'opponente atteso che, già allo stato delle indagini svolte, emerge l'insindacabilità delle esternazioni effettuate dal senatore Stiffoni nell'ambito di operatività offerto dall'articolo 68 Cost.».

Atteso che nel procedimento penale n. 8026/11 RG GIP l'autorità giudiziaria ha ravvisato d'ufficio l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'*ex* senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e archiviando conseguentemente le indagini, l'unico procedimento oggetto del sindacato della Giunta rimane quello civile n. 3804/2013 RG, inerente ai medesimi fatti, in relazione al quale il predetto *ex* senatore chiede il pronunciamento del Senato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Tutto ciò premesso e rinviando per quel che concerne il contenuto delle dichiarazioni alla ricostruzione dei fatti già effettuata nella seduta del 20 maggio 2015, si osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

L'atto di sindacato ispettivo n. 4-00077, a firma del senatore Stiffoni, del 29 maggio 2008 contiene una critica molto accesa nei confronti della preside Faion (in occasione degli episodi di spaccio di droga verificatisi) rispetto alla quale si legge testualmente: «l'interrogante chiede di sapere: (*omissis*) alla luce dei fatti avvenuti e delle carenze nella vigilanza da parte del dirigente scolastico, evidenziate in premessa, se non ritenga necessario interessare gli organi competenti al fine di sollevare dall'incarico la preside del liceo classico Canova di Treviso».

La corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni *extra moenia*, oggetto del procedimento civile in questione, e il predetto atto di sindacato ispettivo risulta quindi evidente, anche alla luce della circostanza che, come ha precisato la giurisprudenza della Consulta (vedi, fra tutte, la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 25 febbraio 2014) non è in alcun modo necessaria una puntuale e pedissequa corrispondenza dei testi, essendo sufficiente una corrispondenza sostanziale, ossia di significato, tra le espressioni usate *extra moenia* e le opinioni espresse *intra moenia*.

Rispetto al requisito del cosiddetto «legame temporale», si rileva che il predetto atto di sindacato ispettivo è successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e comunque successivo (di tre giorni) anche rispetto all'articolo apparso su «La tribuna di Treviso» del 25 maggio 2008.

Come è stato osservato anche in occasione dell'esame da parte della Giunta del documento relativo al senatore Gentile (Doc. IV-ter, n. 7), la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del «legame temporale», purché tale atto risulti «prevedibile sulla base della specifica situazione». In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni *extra moenia* ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione, mentre non è sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione».

Il primo dei requisiti (alternativi) indicati dalla Consulta nella predetta sentenza attiene alla circostanza che l'atto parlamentare sia già preannunciato al momento della dichiarazione. Tale requisito non è riscontrabile nel caso di specie, non essendo emersa dall'istruttoria alcuna dichiarazione dell'interessato atta ad annunciare (contestualmente alla dichiarazione resa *extra moenia*) la prossima presentazione di un'interrogazione sui profili in questione.

Si richiama invece l'attenzione sul requisito della prevedibilità, alternativo rispetto al primo, come si evince dalla congiunzione «o» usata dalla Corte costituzionale.

La sussistenza del requisito della prevedibilità può essere nel caso di specie desunta dalla circostanza, emersa anche nelle dichiarazioni riportate sul «Corriere del Veneto» del 21 marzo 2008, nel quale si legge che: «(omissis) Quello che è successo è un fatto gravissimo: forse dovrebbe pensare meno alla campagna elettorale (omissis)».

La partecipazione della preside alla campagna elettorale, unita al verificarsi dei fatti di cronaca verificatisi nella sua scuola legati alla droga, rendevano ragionevolmente prevedibile, in base ad un giudizio prognostico *ex ante*, che un parlamentare del luogo appartenente a forza politica diversa da quella della professoressa Faion potesse presentare (soprattutto, ripetesi, in un contesto di competizione elettorale) un'interrogazione sulla vicenda *de qua*, rispetto alla quale le dichiarazioni *extra moenia* costituivano solo un'anticipazione di contenuti.

In definitiva, la «specifica situazione» richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2006 può essere ravvisata nel caso di specie proprio nella campagna elettorale, alla quale partecipava proprio la preside Faion, alla luce della quale è configurabile il requisito della prevedibilità, prefigurato nella sopracitata sentenza della Consulta e riconosciuta implicitamente, peraltro, anche dal Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al procedimento penale attivato per i medesimi fatti.

Alla luce di quanto sopra, il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea che le dichiarazioni espresse *extra moenia* dall'*ex* senatore Stiffoni – oggetto del procedimento civile *de quo* – rientrano nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e sono pertanto insindacabili.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) si rammarica per la posizione assunta dal senatore Giarrusso, nelle vesti di relatore, in quanto non coerente con le valutazioni espresse dallo stesso senatore in merito ad altre richieste sulla insindacabilità delle opinioni espresse, con particolare riferimento alla vicenda che lo ha direttamente interessato e sulla quale la Giunta ritenne sindacabili le proprie opinioni (Doc. IV-ter, n. 6).

La fattispecie che investe l'*ex* senatore Stiffoni dovrebbe rappresentare l'ennesima occasione per suggerire alla Giunta una diversa impostazione dei propri lavori affinché essi non siano condizionati da argomentazioni non attinenti al merito delle questioni trattate, anche al fine di evitare che vicende analoghe siano decise in modo contraddittorio.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per rimarcare con orgoglio l'operato della Giunta che ha sempre trattato le questioni senza criteri di giudizio prestabiliti. Nel caso che riguarda l'*ex* senatore Stiffoni, un elemento sicuramente rilevante è rappresentato dal fatto che, nel connesso procedimento penale, l'autorità giudiziaria ha ravvisato d'ufficio

l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Stiffoni.

La senatrice GINETTI (PD), nel sottolineare come le determinazioni della Giunta devono sempre essere assunte secondo canoni di coerenza, ritiene utile che il relatore chiarisca se esiste un atto di sindacato ispettivo da parte dell'ex senatore Stiffoni con il quale si sono confermate – sia pur non in un contenuto strettamente letterale – le dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso in ambito *extra moenia*.

Il senatore Mario FERRARA (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) richiama l'attenzione della Giunta sulla giurisprudenza costituzionale che ha posto un confine troppo sottile ai fini della verifica della corrispondenza della dichiarazioni *intra* ed *extra moenia*. In particolare, occorre evitare l'effetto perverso che l'attività di natura parlamentare sia impiegata strumentalmente al solo fine di coprire le dichiarazioni *extra moenia*.

Soffermandosi nel merito, reputa non condivisibile il percorso argomentativo utilizzato dal relatore poiché esso ha meccanicamente aderito alla giurisprudenza costituzionale, senza fornire un'autonoma valutazione, atteso che compito della Giunta è la difesa dell'istituzione parlamentare, senza conformarsi acriticamente alle pronunce dell'autorità giudiziaria.

Non essendovi ulteriori interventi in discussione generale il PRESIDENTE cede quindi la parola al relatore per la replica.

Il relatore, senatore GIARRUSSO (M5S), precisa che l'atto di sindacato ispettivo dell'ex senatore Stiffoni è stato presentato a distanza di due mesi dalle dichiarazioni da lui rese *extra moenia*, con un contenuto tematico che, seppur non pedissequo, era sostanzialmente riconducibile alle stesse dichiarazioni.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), che ribadisce come la proposta che il relatore ha prospettato alla Giunta sia difforme in modo irragionevole con le determinazioni assunte dalla Giunta stessa in una vicenda di insindacabilità che lo ha riguardato. In quest'ultimo caso ricorda che nonostante i propri interventi come Ministro competente e in sede parlamentare, la Giunta ritenne sindacabili le proprie opinioni espresse. Nonostante tale inaccettabile incoerenza riscontrata in due fattispecie analoghe, dichiara comunque che voterà a favore della proposta avanzata dal relatore.

Il senatore CASSON (PD) dichiara che non parteciperà al voto.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Giarrusso di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parla-

mento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Giarrusso di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

PALMA

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (n. 183)

(Parere al ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Il senatore CUCCA (*PD*), relatore per la 2^a Commissione, illustra, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo, recante revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria. Lo schema si compone di 32 articoli, raggruppati in due Titoli: il primo prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000; il secondo prevede la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo.

Il decreto dà attuazione all'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, secondo cui la revisione del sistema sanzionatorio penale deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, prevedendo – tra gli altri – la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione ed all'uti-

lizzo di documentazione falsa; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1, della legge delega.

La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo deve essere effettuata al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.

Si ricorda, in premessa, che il termine per l'esercizio della delega scadrà il 25 settembre 2015, secondo quanto previsto dalla proroga automatica di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 7-*bis* della legge n. 23 del 2014 e che qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari – che scadranno il prossimo 27 luglio – il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere al fine di consentire alle Commissioni competenti per materia di esprimere i pareri definitivi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti potranno comunque essere adottati (articolo 1, comma 7, della citata legge delega).

Il relatore fa presente che la sua parte di relazione si concentrerà – fatto salvo un cenno conclusivo su alcuni problemi di diritto intertemporale posti dall'articolo 31, recante decorrenza degli effetti ed abrogazioni – sui primi 14 articoli dello schema in oggetto, aventi ad oggetto le disposizioni relative al Titolo I (dagli articoli 1 a 14).

L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000, modificando e aggiungendo alcune definizioni volte a chiarire la portata dei termini impiegati nei titoli successivi del decreto. In particolare, con riferimento alle modifiche, la definizione di «elementi attivi o passivi» (lettera b dell'articolo 1, vale a dire le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto) è estesa anche alle «componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta» (ad esempio, i crediti d'imposta e le ritenute); la definizione di «imposta evasa» (lettera f, vale a dire la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine) è stata circostanziata nel senso che non si considera imposta evasa quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio sia all'utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili. Le aggiunte riguardano le seguenti definizioni recate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000: le «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente» (lettera h) sono le operazioni che non rientrando nella fattispecie di abuso del diritto – di cui al nuovo articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente, introdotto dal decreto legislativo re-

cante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (atto governo n. 163) non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale – sono poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero sono riferite a soggetti fittiziamente interposti; i «mezzi fraudolenti» (lettera i) sono le condotte artificiali che determinano una falsa rappresentazione della realtà; l'elemento materiale può consistere sia in condotte attive che in condotte omissive; in quest'ultimo caso, però, l'obbligo di agire deve essere imposto da una specifica norma giuridica.

L'articolo 2, attraverso la soppressione della parola «annuali» nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 – in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – estende il novero delle dichiarazioni rilevanti al fine del reato in oggetto, rimanendo invece ferma la cornice edittale da un anno e sei mesi a sei anni ivi prevista.

L'articolo 3 sostituisce la disposizione relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000 attraverso i seguenti interventi: modificando la condotta punibile, rivedendo la soglia di punibilità in riferimento all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione ed escludendo esplicitamente da tale fattispecie la mancata fatturazione o la sottofatturazione.

Sotto il primo profilo, si segnala in particolare che, espungendo dalla formulazione attuale la previsione che richiede l'elemento della «falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie», la sfera operativa della figura criminosa risulta ampliata sia sul versante soggettivo – in quanto il delitto si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, quale è attualmente, in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini dell'imposta sul valore aggiunto – sia sul versante oggettivo, in quanto il reato sarà integrato, oltre che nel caso di indicazione in dichiarazione, di «elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi», anche qualora la falsa indicazione abbia ad oggetto «crediti e ritenute fittizi».

La revisione della soglia di punibilità avviene in riferimento all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione – che deve ora essere superiore ad un milione e cinquecentomila euro anziché ad un milione di euro – e attraverso l'introduzione della soglia rapportata all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta «superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila».

Con riferimento al terzo profilo oggetto di modifiche, il comma 3 dell'articolo 3 chiarisce che non rientrano tra i «mezzi fraudolenti» perseguiti dalla norma in esame la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili (ad esempio la mancata emissione dello scontrino fiscale) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture

o nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali (sottofatturazione)

L'articolo 4 modifica la disciplina del reato di dichiarazione infedele (previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000). Le lettere a) e b) del comma 1 elevano le soglie di punibilità del reato di dichiarazione infedele che punisce con la reclusione da uno a tre anni (pena non modificata) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. In particolare viene elevata la soglia di punibilità sia dell'imposta evasa – che passa da cinquantamila a centocinquantamila euro – sia dell'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione (che passa da due a tre milioni).

La lettera c) aggiunge i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Il nuovo comma 1-*bis* prevede che, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.

Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). Pertanto, nella verifica del superamento delle soglie di punibilità del delitto concernente la dichiarazione infedele non dovrà tenersi conto degli importi compresi entro il 10 per cento, anche quando lo scarto complessivo eccedesse il limite tollerato.

A tale riguardo non si comprende, ad una prima lettura, per quale ragione l'articolo 4 dello schema in esame non intervenga sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sopprimendo anche in questa disposizione la parola «annuali» dopo la parola «dichiarazioni», analogamente a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema medesimo con riferimento agli articoli 2, 3 e 5 del citato decreto legislativo n. 74 del 2000.

L'articolo 5 eleva le pene edittali previste per il reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000), portando il minimo da un anno a un anno e sei mesi e il massimo da tre a quattro anni; allo stesso tempo è elevata la soglia di punibilità che scatta quando l'imposta evasa è superiore a cinquantamila euro (la soglia attuale è di trentamila euro). Il comma 1-*bis* introduce il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta che punisce, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione di sostituto d'imposta (il cosiddetto modello 770), quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a cinquantamila euro.

L'articolo 6, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, eleva le pene edittali previste per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, portando il minimo da sei mesi a un anno e sei mesi e il massimo da cinque a sei anni di reclusione.

L'articolo 7, modificando l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, chiarisce la portata del reato di omesso versamento di ritenute certificate e innalza la soglia di non punibilità da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.

L'articolo 8, sostituendo l'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000, eleva la soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell'IVA da cinquantamila a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta.

L'articolo 9, sostituendo l'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000, distingue l'ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti, per la quale rimane ferma la vigente pena, da sei mesi a due anni, nei confronti di chi non versa le somme dovute, dall'ipotesi di indebita compensazione di crediti inesistenti, punita più severamente con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Per entrambe rimane ferma la vigente soglia di punibilità di cinquantamila euro.

In merito ai predetti articoli 7, 8 e 9 non si comprende, ad una prima lettura, per quale ragione gli stessi modifichino gli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevedendo soglie di punibilità diverse, mentre nella formulazione vigente i tre articoli del citato decreto legislativo hanno la medesima soglia di punibilità.

L'articolo 10 inserisce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 il nuovo articolo 12-*bis*, il quale dispone che – nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto legislativo n. 74 del 2000 – è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del reo.

Il comma 2 aggiunge che la confisca non opera per la parte che può essere restituita all'Erario.

Al riguardo potrebbe essere opportuno precisare che tale parte debba essere effettivamente restituita all'Erario.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 13 del Decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di cause di non punibilità e pagamento del debito tributario.

Il comma 1 del nuovo articolo 13 prevede, per i delitti di omesso versamento delle ritenute certificate (articolo 10-*bis*), di IVA (articolo 10-*ter*) e per le indebite compensazioni di crediti non spettanti (articolo 10-*quater*, comma 1), la non punibilità in caso di integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali

procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Il comma 2 del nuovo articolo 13 prevede invece – per i reati di dichiarazione infedele (articolo 4) e di omessa dichiarazione (articolo 5) – la non punibilità in caso di integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi), a condizione che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione omessa siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Il pagamento degli importi dovuti può avvenire tramite il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa (nelle ipotesi di omessa presentazione) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Il comma 3 del medesimo articolo 13 prevede che nel caso in cui il contribuente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, stia provvedendo all'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 13-*bis* (introdotto dal successivo articolo 12 del provvedimento in esame), è data la possibilità allo stesso contribuente di pagare il debito residuo entro tre mesi, termine che può essere prorogato per ulteriori tre mesi dal giudice una sola volta, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Con riferimento all'articolo 11 non si comprende, ad una prima lettura, per quale ragione lo schema in esame, nel configurare le cause di esclusione della punibilità di cui al nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 – introdotto dall'articolo 11 dello schema – stabilisca, al comma 1, che le condotte di pagamento dei debiti tributari – alle quali consegue l'esclusione della punibilità – debbano essere poste in essere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel caso delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* del citato decreto legislativo n. 74, mentre al comma 2 del medesimo nuovo articolo 13 si prevede che le condotte di pagamento dei debiti tributari – alle quali consegue l'esclusione della punibilità – debbano essere poste in essere, nel caso dei delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dall'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Si osserva, in proposito, che la soluzione adottata nel comma 1, trattandosi di una previsione che configura una causa di esclusione della punibilità (e non una circostanza attenuante come nel vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000), potrebbe suscitare perplessità implicando il rischio di privare di qualsiasi efficacia, sotto il profilo della prevenzione generale, le disposizioni incriminatrici di cui ai predetti articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*.

Ancora con riferimento all'articolo 11 dello schema, si osserva che l'introduzione di una nuova causa di esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* del citato decreto legisla-

tivo n. 74 – ove venissero espunte dallo schema in esame le disposizioni di cui all'articolo 31 sulle quali ci si soffermerà più avanti – avrebbe efficacia retroattiva in applicazione del principio del *favor rei*, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 del codice penale. Da ciò consegue che, in ordine ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa rispetto ai quali sia già pendente un procedimento penale, il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento – ove si decidesse di conservare la formulazione dello schema in esame sul punto – costituirebbe il discrimine temporale per l'applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità rispetto ai fatti predetti. A tale proposito si ritiene di dover richiamare le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006 che, pur nella diversità dei casi in esame, inducono a ritenere incompatibile con il principio di ragionevolezza la soluzione qui proposta relativamente agli effetti che la stessa avrebbe in ordine all'applicazione del principio del *favor rei*. In proposito parrebbe indispensabile la formulazione di una previsione transitoria *ad hoc* che consentisse una più ampia operatività della causa di esclusione della punibilità rispetto ai procedimenti pendenti.

Inoltre, con riferimento agli articoli 11 e 12 dello schema – laddove si prevede che determinate attività, aventi efficacia esimente o attenuante a seconda dei casi, debbano essere poste in essere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – va sottolineato come tale formulazione, pur essendo la stessa già rinvenibile sia nel testo vigente dell'articolo 13, sia in quello dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 74 del 2000, appaia quantomeno incompleta, in quanto non consente l'individuazione del termine entro cui le predette attività devono essere espletate con riferimento ai procedimenti di primo grado nei quali manca il dibattimento e, quindi, la dichiarazione di apertura dello stesso (applicazione della pena su richiesta e, soprattutto, giudizio abbreviato).

L'articolo 12, inserisce il nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo alle circostanze del reato. Il comma 1 del citato articolo 13-*bis* prevede, al di fuori dei casi di non punibilità (indicati dall'articolo 13, così come modificato dall'articolo 11 dello schema di decreto), la diminuzione fino alla metà delle pene (la norma vigente prevede la riduzione fino ad un terzo), senza applicazione delle pene accessorie nel caso in cui il debito tributario sia estinto mediante pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

Si osserva che, a differenza di quanto previsto dall'articolo precedente in tema di cause di non punibilità, in questo caso non è espressamente citato il ravvedimento operoso tra le modalità mediante le quali è possibile provvedere al pagamento del debito tributario. Tale mancanza non sembra trovare giustificazione da un punto di vista sistematico.

In secondo luogo, si osserva che – nella nuova formulazione dell'attenuante in questione – non risulta riproposta la previsione di cui al comma 3 del vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000,

ai sensi della quale della diminuzione di pena prevista non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981. Si rammenta che tale esclusione era stata inserita nel decreto legislativo n. 74 del 2000 fin dalla sua emanazione sul presupposto che, per i reati qui considerati, la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ridurrebbe in modo significativo l'efficacia deterrente della sanzione penale.

Il comma 2 del nuovo articolo 13-*bis* condiziona la richiesta di patteggiamento per i delitti di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 al solo caso in cui sia stato pagato integralmente il debito tributario prima dell'apertura del dibattimento (comma 1) ovvero nel caso in cui sia stato esperito il ravvedimento operoso. Non si comprende, a tale riguardo, perché tale disposizione faccia salve le ipotesi di cui al comma 2 del nuovo articolo 13 e non anche l'esimente di cui al comma 1 dell'articolo 13 medesimo, con la conseguenza che il riferimento a un'esimente e non all'altra può creare incertezze interpretative e difficoltà applicative.

Il comma 3 del medesimo articolo 13-*bis* prevede che se il reato è commesso dal correo nell'esercizio dell'attività di intermediazione fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale, le pene stabilite per i delitti di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono aumentate della metà.

Sempre ad una prima lettura, la previsione di cui al comma 3 del nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 parrebbe in eccesso di delega nella parte in cui consentirebbe il superamento del massimo edittale di sei anni, previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014. Sul punto deve, infatti, ritenersi che la previsione di delega sia formulata in modo tale da imporre esplicitamente che la punibilità dei reati tributari considerati sia compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni. Da ciò consegue che il legislatore delegato non può configurare nuove circostanze aggravanti – ad effetto ordinario ovvero speciale come nel caso in questione – che determinino un superamento dei predetti limiti edittali. Questo significa che la predetta circostanza aggravante potrebbe essere prevista senza eccedere i limiti della delega solo con riferimento ai delitti di cui agli articoli 4, 5 10-*ter* e 10-*quater*. Peraltro una simile limitata soluzione parrebbe difficilmente giustificabile sul piano della coerenza sistematica.

In via subordinata rispetto alle considerazioni sopra esposte, la previsione di cui al comma 3 del nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 parrebbe inoltre suscitare perplessità, sotto il profilo redazionale, laddove la formulazione della medesima risulti suscettibile di un'interpretazione non univoca circa l'ambito soggettivo di operatività dell'aumento di pena ivi previsto. Di tale disposizione sembra, infatti, possibile: a) sia una lettura più restrittiva – per cui l'aumento di pena in questione si applicherebbe solo al concorrente nel reato che esercita attività di intermediazione fiscale attraverso modelli seriali di evasione fiscale – essendo tale interpretazione giustificabile sia in quanto più coerente con l'esplicito riferimento al «correo» nella predetta formulazione, sia per la pre-

feribilità sistematica in via di principio delle interpretazioni restrittive in materia penale; b) sia una lettura più estensiva – per cui l'aumento di pena si applicherebbe a tutti i concorrenti nel reato (e non solo specificamente al concorrente che esercita attività di intermediazione fiscale attraverso modelli seriali di evasione fiscale) – essendo praticabile anche tale soluzione, se non altro in quanto più coerente con la sistematica in generale del codice penale e con l'ordinaria applicazione delle regole in tema di concorso nel reato e potendo, inoltre, la stessa ritenersi più conforme all'intenzione del legislatore (se l'intenzione del legislatore è scoraggiare queste pratiche, rispetto a tale finalità sembrerebbe più coerente un aumento di pena applicabile a tutti i concorrenti).

L'articolo 13, introducendo l'articolo 18-*bis* nel decreto legislativo n. 74 del 2000, prevede che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti da detto decreto e ad ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possano essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. Il comma 2 fa espressamente salve le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 – convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 – in materia di affluenza al «Fondo unico giustizia» delle somme di denaro sequestrate e dei proventi derivanti dai beni confiscati.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione espressa degli articoli 7 e 16 del decreto legislativo n. 74 del 2000 e dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (in tema di confisca).

Si osserva infine che, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 74 del 2000 sulle quali non interviene lo schema in esame, risultano necessari interventi di coordinamento in ordine agli articoli 14 e 22. In particolare, i rinvii all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74, contenuti nei predetti articoli 14 e 22, devono essere modificati raccordandoli con le previsioni introdotte nel medesimo decreto legislativo n. 74 dagli articoli 11 e 12 dello schema in esame.

Sia consentito infine – per la rilevanza che tale disposizione presenta in ordine a profili di specifica competenza della commissione giustizia – un cenno conclusivo sull'articolo 31 dello schema di decreto in titolo, che al comma 1 prevede che le disposizioni previste dal provvedimento in esame si applichino a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017. Il comma 1-*bis*, conseguentemente – per gli anni 2016 e 2017 – individua alcune disposizioni che non devono essere applicate limitatamente ai due anni di vigenza della emananda normativa.

In merito al citato articolo 31, si evidenzia in primo luogo l'opportunità che il Governo chiarisca il motivo della limitazione temporale degli effetti della complessa normativa da introdursi con il provvedimento in esame e le conseguenze derivanti da tale scelta (ripristino o meno delle previsioni modificate nella formulazione antecedente all'entrata in vigore

dello schema di decreto in titolo, una volta decorsi gli anni 2016 e 2017. Sul punto si osserva, tra l'altro, che incertezze interpretative potrebbero derivare anche dalla formulazione del sopra richiamato comma 1-bis del medesimo articolo 31).

Inoltre, per i profili penalistici, andrebbero approfonditi gli aspetti che riguardano la successione nel tempo delle leggi penali. A tale proposito il quinto comma dell'articolo 2 del codice penale esclude l'applicazione della disciplina prevista dai commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo in tema di successione di leggi penali nel caso di leggi «temporanee». Risulterebbe quindi preclusa l'applicabilità del principio del «*favor rei*» che consentirebbe di far retroagire le disposizioni più favorevoli per i contribuenti per le violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa. Peraltro, tale preclusione dovrebbe intendersi limitata alle sanzioni penali tributarie, in quanto – per le sanzioni amministrative tributarie – dovrebbe rimanere fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che prevede l'applicazione del principio della legge più favorevole – stabilendo che, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile e che, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo – senza però prevedere una deroga per interventi normativi di carattere temporaneo.

Si evidenzia, infine, che la norma di delega non fa alcun riferimento ad un'applicazione temporanea della normativa delegata.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) riferisce sugli aspetti di competenza della Commissione Finanze e tesoro ripercorrendo analiticamente il contenuto dello Schema di decreto, facendo riferimento alle disposizioni contenute, in particolare, agli articoli 13, 5, 3, 4, 8, 10 e 11.

Osserva poi in termini generali che l'articolato presenta le stesse contraddizioni, ed anzi le accentua in ragione dell'intervento strutturale di revisione, che caratterizzano il vigente modello di tutela penale di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000. Tale decreto nasce con l'intento di attribuire rilevanza ai soli comportamenti fraudolenti, mentre le numerose modifiche successive ne hanno snaturato l'impostazione originaria con la criminalizzazione di condotte non necessariamente connotate da frode (p.e. l'indebita compensazione e gli omessi versamenti).

Il relatore anticipa quindi alle Commissioni riunite alcune riflessioni meritevoli di essere discusse per la formulazione del parere.

Sempre in termini generali ritiene opportuno considerare che lo schema di decreto in oggetto parrebbe presupporre l'approvazione dello schema di decreto in materia di abuso laddove, allo stato, si prevede espressamente l'irrilevanza penale della condotta abusiva.

Inoltre, ritiene opportuno valutare se, per ragioni di organicità, non sia il caso di inserire all'interno del decreto legislativo n. 74 del 2000

la fattispecie incriminatrice «extravagante» di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, e cioè il delitto di esibizione di falsa documentazione e di fornitura di notizie non rispondenti al vero.

Nel rispetto dello spirito della delega, occorre valutare l'opportunità di introdurre congrue franchigie con riferimento alle fattispecie delittuose previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e dal successivo 4 articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), poiché a legislazione vigente, non essendo previste soglie minime di punibilità, sono oggetto di repressione anche comportamenti caratterizzati da scarsa offensività.

Quanto all'articolo 31 dello schema, relativo alla «Decorrenza degli effetti e abrogazioni», il relatore ravvisa l'opportunità di non limitare temporalmente gli effetti al biennio 2016-2017, motivando analiticamente le ragioni di tale rilievo.

In riferimento all'articolo 1, occorrerebbe chiarire il significato dell'espressione «imposta evasa» nel caso di consolidato fiscale. Allo stato, infatti, sussistono incertezze interpretative sull'operatività delle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 in caso di opzione per la tassazione di gruppo.

Ancora con riferimento all'articolo 1 dello schema, nella lettera *b*), ritiene opportuno chiarire meglio se rilevi o meno ai fini della sanzionabilità penale l'utilizzo delle perdite di periodo. La formulazione proposta della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000, si presta infatti sul punto ad equivoci e non chiarisce l'ascrivibilità delle perdite alla categoria degli elementi passivi fittizi.

A proposito dell'inserimento della lettera *h*) nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000, occorre tener conto del fatto che lo schema di decreto sull'abuso del diritto non è stato ancora approvato e che appare opportuno un coordinamento.

Relativamente alla proposta definizione di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente», il relatore segnala la contraddittorietà quanto alle prime (operazioni simulate oggettivamente) di una definizione delle stesse come «poste in essere».

Il relatore sintetizza poi brevemente una serie di osservazioni contenute in un testo scritto che rimette alla Presidenza, chiedendo che esso sia trasmesso ai componenti delle Commissioni riunite al fine di una più approfondita e completa valutazione di tali rilievi, allo scopo di proseguire l'esame nelle prossime sedute con una discussione di merito finalizzata a concludere l'*iter* nei tempi previsti.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) esprime perplessità sull'articolo 8 dello schema di decreto in titolo che è volto a sostituire integralmente l'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di omesso versamento di IVA, punendo con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto rela-

tivo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta. In particolare, il senatore ritiene eccessivamente alta la nuova soglia di punibilità prevista per il delitto in questione.

Il vice ministro CASERO fa presente che lo schema di decreto prevede l'innalzamento da 50.000 a 250.000 della soglia di non punibilità per il caso di mancato versamento d'imposta derivante da dichiarazione IVA debitamente presentata, in ragione della manifesta non fraudolenza del comportamento del contribuente. Viceversa, nelle fattispecie di frode o artifici volti a nascondere le informazioni tributarie lo schema di decreto inasprisce le pene.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1462) Camilla FABBRI ed altri. – Agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della locazione finanziaria

(Esame e rinvio)

La senatrice FILIPPIN (*PD*), relatrice per la 2^a Commissione, illustra – anche per la parte di competenza della 6^a Commissione – il disegno di legge in titolo, che si compone di 5 articoli. Il provvedimento nasce dall'esigenza di affrontare la problematica dell'acquisto dell'abitazione di residenza da parte dei giovani attraverso una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire lo strumento della locazione finanziaria, che sconta attualmente maggiori oneri complessivi rispetto al mutuo ipotecario, ed al contempo si pone l'obiettivo di contribuire al rilancio del mercato dell'edilizia, gravemente colpito dalla crisi economica degli ultimi anni.

Con l'articolo 1 si esplicitano l'oggetto e le finalità del disegno di legge, volto a favorire l'accesso all'abitazione di residenza per i giovani di età inferiore a trentacinque anni attraverso l'utilizzo dello strumento della locazione finanziaria. Il comma 2 prevede che, con la stipula del contratto di locazione finanziaria, il concedente (ovvero la società di leasing), si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore (ovvero il giovane infra-trentacinquenne e con reddito non superiore a cinquantacinquemila euro), che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico che tenga conto del costo di acquisto o dei costi di realizzazione sostenuti dal concedente. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene pagando il prezzo contrattualmente previsto o richiedere al concedente il rinnovo del contratto di locazione finanziaria, con la definizione del nuovo corrispettivo periodico, della durata e del prezzo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio dell'opzione finale (comma 3). Al comma 4 è stabilito che, ai fini del pagamento del prezzo

di acquisto contrattualmente previsto, l'utilizzatore può ricorrere anche alla stipula di un mutuo ipotecario. Se, nel corso del contratto, l'utilizzatore intenda adibire ad abitazione di residenza un immobile diverso da quello in uso, può concordare con il concedente un nuovo contratto di locazione finanziaria in sostituzione di quello già sottoscritto (comma 5).

L'articolo 2 disciplina gli obblighi contrattuali tra le parti. In particolare, si prevede al comma 1 che, salvo patto contrario, il concedente non risponde nei confronti dell'utilizzatore dell'inadempimento dei soggetti con i quali ha contrattato l'acquisto o la costruzione dell'immobile in conformità alle indicazioni dell'utilizzatore stesso, che ha azione diretta contro gli stessi. L'utilizzatore può sospendere il pagamento del corrispettivo periodico, per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto ed esplicitati al comma 3: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto contrario. La sospensione non comporta l'applicazione di oneri e garanzie aggiuntivi.

Decorso il periodo di sospensione, in assenza di ripresa dei pagamenti, si applica la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, disciplinata al comma 5. Per gli ulteriori obblighi contrattuali si applicano, salvo patto contrario, le disposizioni contenute nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L'articolo 3 definisce le agevolazioni fiscali in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione di residenza mediante lo strumento della locazione finanziaria, introducendo all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), una detrazione, in favore di giovani di età non superiore a trentacinque anni e con un reddito complessivo non superiore a cinquantacinquemila euro, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare, per un importo non superiore a quindicimila euro annui. Inoltre, per favorire l'esercizio dell'opzione finale di acquisto dell'immobile, viene inserita, sempre all'articolo 15 del TUIR, una detrazione del 19 per cento relativa al costo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a ventimila euro.

L'articolo 4 reca una serie di agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concedenti e delle imprese operanti nel settore dell'edilizia. In particolare, si stabilisce che alle cessioni di immobili, anche da costruire, derivanti da contratti di locazione finanziaria oggetto del disegno di legge, effettuate nei confronti del soggetto concedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Inoltre, sono previsti crediti di imposta per favorire la vendita di immobili con classificazione energetica A e B, pari rispettivamente al 5 cento ed al 2 per cento del costo di acquisto dell'immobile. Analoghe agevolazioni fiscali sono previste per le imprese operanti nel settore dell'edilizia che effettuano interventi di ristrutturazione straordinaria o ricostruzione di immobili di proprietà, in caso di conseguimento dei requisiti antisismici e di classificazione energetica A o B dell'immobile ristrutturato e di destinazione delle unità abitative dell'immobile alla stipula dei contratti di locazione finanziaria.

L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento, che nei primi anni di funzionamento è stimata nell'ordine di 5 milioni di euro per l'anno 2015, in 12,5 milioni di euro per l'anno 2016 e in 25 milioni di euro per l'anno 2017.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(556) CASSANO e IURLARO. – *Introduzione di norme transitorie per la sospensione della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili necessari all'esercizio dell'attività lavorativa*

(714) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale*

(718) TREMONTI ed altri. – *Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro*

(1720) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – *Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore LUMIA (PD), relatore per la 2^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 714. Esso è volto ad implementare la riforma avviata dal Governo con il decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 52 del cosiddetto decreto del «Fare») – convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013 – intervenendo in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili che sono strumentali all'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché in materia di riforma del sistema di riscossione esattoriale e del sistema delle espropriazioni immobiliari, facendosi carico anche delle esigenze manifestate dalle amministrazioni territoriali e traendo spunto anche da drammatici fatti di cronaca che rappresentano chiari segnali di una situazione economica di grave difficoltà che scon-

volge milioni di persone in tutto il Paese, in particolare nelle regioni meridionali e in Sicilia.

L'obiettivo che ci si prefigge è quello di assicurare un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare le persone e i nuclei familiari – specialmente meno abbienti – che si trovano esposti al pericolo concreto ed immediato di perdere l'unico alloggio o l'unico immobile strumentale all'esercizio della propria attività agricola, artigiana o commerciale di cui possono disporre e l'altrettanto essenziale esigenza di rispettare il principio di legalità, evitando forme di sostanziale immunità rispetto agli impegni contratti. Sotto questo profilo si giustifica la necessità di intervenire anche sul sistema di espropriazioni immobiliari prevedendo la necessità del possesso di requisiti morali e di ordine pubblico in capo ai soggetti che intendano partecipare alle aste pubbliche, nonché la profonda rivisitazione delle condizioni per accedere al beneficio del blocco delle azioni esecutive sull'unica abitazione, per i debiti contratti nei confronti dell'erario, dovendosi distinguere tra quanti si trovino nell'impossibilità di farsi carico degli impegni precedentemente assunti per motivi oggettivi e per ragioni indipendenti dalla propria volontà e quanti invece abbiano coscientemente eluso tali obblighi o abbiano riportato condanne per reati di particolare gravità.

L'odierna iniziativa si compone di 11 articoli. Con riferimento alle parti di competenza della commissione giustizia, l'articolo 1, al comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 2910 del codice civile.

Il nuovo terzo comma stabilisce che non possano formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito e da parte di intermediari finanziari gli unici immobili di proprietà del debitore qualora ricorrano congiuntamente tre condizioni: 1) che essi siano adibiti ad abitazione del debitore, che vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la residenza dal sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado; 2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti nell'abitazione in questione, non siano proprietari o titolari di diritti su altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che, nel medesimo arco temporale, non abbiano ceduto ad altri diritti sui detti immobili; 3) che il valore degli immobili in questione sia inferiore a duecentomila euro. Il nuovo quarto comma stabilisce sostanzialmente il medesimo divieto di espropriazione in capo agli stessi soggetti sugli unici beni immobili di proprietà del debitore, strumentali all'esercizio di arti, imprese o professioni ed adibiti fin dalla data del sorgere del credito all'esercizio di una tra le medesime attività. Il nuovo quinto comma stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applichino se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o non abbia rimborsato il prestito alla scadenza, nonché qualora i fabbricati di cui al numero 1 del terzo

comma e di cui al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro ed a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

L'articolo 1, al comma 2, stabilisce le procedure e i tempi per la definizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altro Ministero, dei criteri di qualificazione della strumentalità e dei parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2910 del codice civile, introdotto dal comma 1. Nelle more dell'adozione del decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza sono affidati al giudice competente.

L'articolo 1, al comma 3, stabilisce che i prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ai soggetti cui si applica l'articolo 1 prima dell'entrata in vigore del disegno di legge in titolo e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui all'introdotta terzo comma, numero 1, del codice civile, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al quarto comma, siano convertiti in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 10 del presente disegno di legge. Nel caso il debitore non aderisca, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta pervenutagli, alla suddetta conversione e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.

L'articolo 1, al comma 4, prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6, comma 1, sostituisce l'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, disponendo che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività dal debitore, al ricorrere dei presupposti indicati, prevedendo altresì, in caso contrario, che detti beni possano essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito, e che, in caso di pignoramento, la custodia sia sempre affidata al debitore ed il primo incanto non possa tenersi prima di trecento giorni dal pignoramento stesso.

L'articolo 7, comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 571 del codice di procedura civile. Il quinto comma impedisce di presentare offerte a coloro che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; a coloro che si trovino in condizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 5, comma 4, sopra specificate; a coloro cui sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui al-

l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra comportante divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; a quanti si trovino, rispetto ad altro partecipante, in situazione di controllo *ex* articolo 2359 del codice civile.

Allo scopo di verificare il rispetto di quest'ultimo requisito, il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che la cancelleria del tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerti la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato; nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge. L'iscrizione nel Casellario impedisce la partecipazione a qualsiasi asta presso tutti i tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione. Il comma 3 dispone che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applichino anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'articolo 8, comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 579 del codice di procedura civile, di contenuto identico a quelli di cui all'articolo 7, comma 1, del disegno di legge.

L'articolo 11, comma 1, reca infine le norme sulla decorrenza degli effetti della proposta di legge.

Di portata più circoscritta i disegni di legge n. 718 e n. 556, volti a stabilire fino al 31 dicembre 2015 l'impignorabilità della casa di abitazione non di lusso o degli immobili presso i quali è esercitata l'attività lavorativa o professionale, nonché la sospensione fino alla predetta data dei pignoramenti già eseguiti. Nelle more del periodo di impignorabilità o di sospensione, i creditori interessati muniti di titolo esecutivo possono iscriverne privilegio speciale temporaneo sui beni la cui pignorabilità è vietata o sospesa.

Il relatore riepiloga infine brevemente il contenuto del disegno di legge n. 1720.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) sintetizza il contenuto delle disposizioni di competenza della Commissione Finanze e tesoro dei disegni di legge n. 714 e 1720. Con riferimento al primo disegno di legge, le norme di interesse riguardano per la maggior parte misure in materia di riscossione. Per quanto riguarda invece il disegno di legge di iniziativa della regione Sicilia segnala che esso, diversamente dal disegno di legge n. 714, reca la previsione – articolo 1, comma 5 – dell'istituzione di un fondo per il sostegno delle passività subite dalle aziende, dagli istituti di credito e da intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), a causa dell'insolvenza dei debitori che si trovino nelle situazioni previste dai commi precedenti, denominato «Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio di imprese, di arti e professioni». Possono chiedere l'accesso al Fondo le aziende e gli istituti di credito, nonché gli intermediari finanziari di cui al citato articolo 106 del TUB.

Sintetizza poi brevemente anche il contenuto dei due ulteriori disegni di legge all'ordine del giorno per gli aspetti di competenza.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1917) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In apertura di seduta il presidente LATORRE comunica che la senatrice De Pietro ha aggiunto, previo assenso dei presentatori, la propria firma all'ordine del giorno G/1917/2/3 e 4 del senatore Battista e agli emendamenti: 2.8 del senatore Battista, 2.10 del senatore Pegorer, 3.2 del senatore Orellana, 13.0.2 del senatore Battista e 15.0.1 del senatore Divina.

Comunica inoltre che il senatore Di Biagio ha presentato un nuovo testo dell'ordine del giorno G/1917/1/3 e 4 (pubblicato in allegato).

Rende noto, da ultimo, che alla scadenza del termine, fissato per le ore 11 di oggi, per la presentazione di subemendamenti all'emendamento

18.0.1 risultano presentati due subemendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle (pubblicati in allegato).

Previo consenso del presentatore, i senatori SANTANGELO (*M5S*), BERTOROTTA (*M5S*), LUCIDI (*M5S*) e GIROTTO (*M5S*) dichiarano quindi di aggiungere la propria firma a tutte le proposte emendative a prima firma del senatore Marton.

Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente della 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) esprime, in qualità di relatore, avviso favorevole sull'ordine del giorno G/1917/1/3 e 4 (testo 2) e orientamento contrario sull'ordine del giorno G71917/2/3 e 4.

Si associa, in qualità di relatore per la 4^a Commissione, il presidente LATORRE (*PD*).

Il sottosegretario ROSSI invita il presentatore dell'ordine del giorno G/1917/1/3 e 4 (testo 2) a valutare l'opportunità di ritirarlo ai fini di un'eventuale ripresentazione in Assemblea. Esprime quindi avviso contrario sull'ordine del giorno G/1917/2/3e4.

Appreziate le circostanze, le Commissioni riunite deliberano quindi di accantonare l'esame dell'ordine del giorno G/1917/1/3 e 4 (testo 2), mentre l'ordine del giorno G/1917/2/3 e 4 viene ritirato dal primo firmatario.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, esprime avviso contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Con riferimento all'emendamento 1.5, subordina invece l'avviso favorevole alla seguente riformulazione: «Al comma 3, dopo le parole: «e successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite», aggiungere le seguenti: «sulla stessa materia» e sopprimere le parole da «n. 1820» sino a «18 ottobre 2013».

Il sottosegretario ROSSI e il relatore per la 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) si associano alle considerazioni svolte dal presidente Latorre.

Il senatore MARTON (*M5S*) accoglie quindi l'invito del Presidente e riformula l'emendamento 1.5 nel senso da questi indicato (1.5 (testo 2), pubblicato in allegato).

Previa verifica del numero legale sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Risulta invece approvato l'emendamento 1.5 (testo 2).

Si procede quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 2.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, esprime parere contrario sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 (con contestuale invito al ritiro), 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.0.1.

Con riferimento all'emendamento 2.4, dichiara invece di rimettersi alle determinazioni che le Commissioni riunite riterranno di voler assumere.

Da ultimo, osserva che sull'emendamento 2.10 l'avviso potrebbe essere favorevole a condizione di riformularlo sopprimendone la seconda parte, che incide sul comma 2 dell'articolo 18.

Alle predette osservazioni si associano il relatore per la 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario ROSSI.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo di appartenenza, del senatore VATTUONE (*PD*), viene invece approvato l'emendamento 2.4.

Sono quindi votati congiuntamente e respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6, di analogo tenore.

Con riferimento all'emendamento 2.7, il senatore GASPARRI (*FIL PdL XVII*) si pone problematicamente sull'avviso contrario espresso dal Presidente. Il tenore della proposta, infatti, appare più che condivisibile, in quanto mira ad evitare l'invio di assetti all'estero senza che il Parlamento si sia pronunciato.

Si associa il senatore MARTON (*M5S*).

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, osserva che il quadro giuridico delineato dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge fornisce già implicitamente la garanzia di cui all'emendamento 2.7.

Il sottosegretario ROSSI concorda con le considerazioni espresse dal Presidente.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) invita le Commissioni riunite a valutare, stante la particolare problematicità della proposta in questione, un momentaneo accantonamento della stessa.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore, il senatore PEGORER (*PD*) dichiara di ritirare l'emendamento 2.7.

Interviene quindi il senatore MARTON (*M5S*), facendo propria la proposta e insistendo per la votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.7 risulta respinto.

I senatori SANTANGELO (*M5S*) e LUCIDI (*M5S*) lamentano irregolarità nella votazione avvenuta sull'emendamento 2.7.

Replica il presidente LATORRE, obiettando che il voto è avvenuto in presenza del prescritto numero legale e con regolare alzata di mano, in modo da desumere univocamente l'orientamento di ogni commissario (favorevole, contrario o astenuto). L'esito, pertanto, non appare contestabile.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), pur accettando l'esito della presente votazione ribadisce le proprie perplessità, riservandosi, per votazioni future, di chiedere un voto di controprova.

Con riferimento all'emendamento 2.8, il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), richiamando il proprio intervento in sede di illustrazione, domanda ulteriori chiarimenti in merito all'avviso contrario espresso dal relatore e dal Governo.

Il sottosegretario ROSSI precisa che la regolamentazione dell'uso dei dati biometrici è ad oggi possibile –in assenza di specifiche risoluzioni delle Nazioni unite- solo sul territorio italiano. Non potrebbe pertanto trovare applicazione nel contesto di un'operazione internazionale.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur conservando alcune perplessità, ritira quindi l'emendamento 2.8.

Viene quindi respinta la proposta 2.9.

Il senatore PEGORER (*PD*) riformula l'emendamento 2.10 nel senso indicato dal relatore (2.10 (testo 2), pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 2.10 (testo 2), è approvato.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.11.

Sono quindi poste separatamente ai voti e respinte le proposte 2.12, 2.13 e 2.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, esprime parere contrario sulle proposte 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 3.3 (testo 2).

Concordano il relatore per la 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario ROSSI.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 viene respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore ORELLANA (*Misto*), firmatario dell'emendamento 3.2, invita a votare a favore della proposta, auspicandone la condivisione da parte delle Commissioni riunite.

L'emendamento 3.2 viene quindi – del pari – respinto, mentre risulta approvata la proposta 3.3 (testo 2).

Con riferimento all'approvazione dell'emendamento 3.3 (testo 2), il senatore SANTANGELO (*M5S*) chiede l'effettuazione di un voto di controprova.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 3.3 (testo 2), nuovamente posto in votazione è definitivamente approvato.

Successivamente, sono posti separatamente in votazione e respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento 4.1.

Relativamente all'emendamento 5.1, si rimette, invece, alle determinazioni che le Commissioni riunite riterranno di voler assumere.

Si associano il relatore per la 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario ROSSI.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 risulta respinto.

Il senatore PEGORER (*PD*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta 5.1, aggiungendovi, previo consenso del presentatore, la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 viene quindi approvato.

Non risultando presentati emendamenti all'articolo 6, si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 7.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, esprime avviso contrario sull'emendamento 7.1.

Relativamente alla proposta 7.2, pur esprimendo avviso favorevole, rileva che sarebbe opportuno attendere al riguardo l'eventuale parere della Commissione bilancio sui profili finanziari, proponendone pertanto l'accantonamento.

Concordano il relatore per la 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario ROSSI.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 risulta respinto. Viene quindi deliberato di accantonare la proposta 7.2.

Si procede pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, esprime parere contrario sulle proposte 8.1, 8.3 e 8.4.

Relativamente agli emendamenti 8.2, 8.5 ed 8.6, ne propone, invece, l'accantonamento, in attesa delle conclusioni della Commissione bilancio sui profili finanziari.

Si associano il relatore per la 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario ROSSI.

Dopo che le Commissioni riunite hanno deliberato l'accantonamento delle proposte 8.2, 8.5 ed 8.6, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 8.1.

Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti –in quanto di analogo tenore- e respinti gli emendamenti 8.3 ed 8.4.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, il relatore per la 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario ROSSI esprimono quindi parere contrario sulla proposta 9.1, unica riferita all'articolo 9.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 risulta quindi respinto.

Si procede pertanto all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, esprime parere contrario sulle proposte 10.1 e 10.0.1

Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4, sui quali l'orientamento rimarrebbe, del pari, contrario.

Si associano il relatore per la 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario ROSSI.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 viene respinto dalle Commissioni riunite.

La senatrice BONFRISCO (*CRi*), aggiunge quindi la propria firma alla proposta 10.3 e ritira gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4.

Presenta quindi contestualmente l'ordine del giorno G/1917/3/3 e 4, di tenore simile alle proposte ritirate, auspicandone l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario ROSSI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1917/3/3 e 4.

Infine, viene respinto dalle Commissioni riunite l'emendamento 10.0.1.

Non risultando presentati emendamenti all'articolo 12, si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 13.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.0.1 e 13.0.2.

Si associano il relatore per la 3^a Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario ROSSI.

Interviene il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dichiarando di ritirare l'emendamento 13.0.2.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono, quindi, le proposte 13.1 e 13.0.1.

Non risultando presentate proposte all'articolo 14, si procede all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4^a Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento 15.0.1, al fine di attendere il parere della Commissione bilancio in relazione ai profili finanziari.

Interviene quindi il senatore ASTORRE (*PD*), rilevando che una proposta simile risulta presentata, dal medesimo firmatario, in relazione al disegno di legge n. 1581, in corso di esame presso la Commissione difesa e recante disposizioni per la concessione di una promozione per merito di

lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

In ragione di ciò, appare allora opportuno, per evidenti ragioni di coerenza, procedere al ritiro dell'emendamento 15.0.1.

Replica il senatore DIVINA (*LN-Aut*), firmatario dell'emendamento, osservando che il presente disegno di legge appare, per contro, proprio la sede più opportuna per approfondire le delicate tematiche ad esso sottese, riservandosi ulteriori valutazioni di merito.

Le Commissioni riunite deliberano infine di accantonare la proposta emendativa in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1917

ordini del giorno

G/1917/1/3e4 (testo 2)

DI BIAGIO

Il Senato,

nell'ambito del provvedimento in esame che definisce un quadro normativo generale in materia di partecipazione italiana alle missioni internazionali,

premesso che:

in ragione della natura del provvedimento in oggetto si ritiene non trascurabile definire una riflessione afferente il futuro del Corpo militare della Croce rossa italiana, in ragione del coinvolgimento proficuo e determinante di questo nell'ambito delle missioni internazionali;

per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale la Croce rossa italiana dispone di un corpo militare, ausiliario delle Forze armate il cui personale è disciplinato dal libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010) «Codice dell'ordinamento militare» nonché dal libro V del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

il personale del Corpo militare della CRI, è sottoposto alla vigente normativa (decreto legislativo 15 marzo 2010), n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»), così come il personale militare in congedo iscritto nel Corpo richiamato in servizio riveste lo *status* militare ed è sottoposto al regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha previsto la riconfigurazione del corpo militare della CRI che verrebbe costituito solo da personale volontario in congedo, privandolo dell'importante supporto amministrativo e logistico, indispensabile per il suo funzionamento, del personale

in servizio, indebolendo fortemente un importante strumento di soccorso sanitario e di supporto socio-assistenziale;

il provvedimento mette a serio rischio il rapporto di impiego per 1.200 militari in servizio, tra i quali 350 in servizio a tempo determinato, che perderebbero il posto di lavoro senza alcuna possibilità di diversa collocazione in ambito civile e, soprattutto, perderebbero lo *status* militare con il quale sono stati assunti;

la professionalità ed il *know-how* rappresentato dagli operatori del Corpo militare della CRI sottolineano quanto sia indispensabile la presenza attiva di questo nelle aree di crisi, senza dimenticare il coordinamento essenziale con gli altri comparti di difesa, in una logica di sussidiarietà e di collaborazione che rappresenta una *best practice* del sistema di intervento emergenziale italiano;

si ritiene prioritaria l'ipotesi di superare le prospettive tracciate del citato decreto legislativo 178 del 2012 con la cui sussistenza l'Italia si priverebbe, scientemente, di uno dei baluardi di sicurezza e di prima risposta all'emergenza, lasciando scoperto un versante operativo che invece meriterebbe di essere implementato, rafforzato e regolamentato in armonia con quanto individuato dal provvedimento in esame;

impegna il Governo:

a valutare ogni opportuna iniziativa volta a consentire, segnatamente nello scenario generale della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, il prosieguo della funzionalità ed il pronto impiego dei servizi C.R.I. ausiliari delle Forze armate e le attività di protezione civile svolte dalla C.R.I. nonché il supporto tecnico/amministrativo a tutta l'organizzazione civile della Croce rossa.

G/1917/3/3e4

BONFRISCO, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

impegna il Governo a valutare la possibilità di sostituire al comma 2 dell'articolo 92-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 le parole: «Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a quaranta anni compiuti;» con le seguenti: «Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti;».

emendamenti**Art. 1.****1.5 (testo 2)**

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA, LUCIDI, GIROTTA

Al comma 3, dopo le parole: «e successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite», aggiungere le seguenti: «sulla stessa materia» e sopprimere le parole da «n. 1820» sino a «18 ottobre 2013».

1.5

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA, LUCIDI, GIROTTA

Al comma 3, dopo le parole: «e successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite», aggiungere le seguenti: «sulla stessa materia» e sopprimere le parole da «n. 1820» sino alla fine del periodo.

Art. 2.**2.7**

MARTON

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero ne negano l'autorizzazione», inserire le seguenti: «. In assenza di autorizzazione il Governo non può procedere all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale».

2.8

BATTISTA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, DE PIETRO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «la base giuridica di riferimento», inserire le seguenti: «la possibilità, nell'ambito di misure preventive antiterrorismo, di raccolta, utilizzo e conservazione di dati bio-

metrici da parte del personale militare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specifichi la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili,».

2.10 (testo 2)

PEGORER, DE PIETRO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «personale coinvolte» aggiungere le seguenti: «, l'individuazione della disciplina penale applicabile».

2.10

PEGORER, DE PIETRO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «personale coinvolte» aggiungere le seguenti: «, l'individuazione della disciplina penale applicabile».

Conseguentemente all'articolo 18, sostituire il comma 2 con il seguente: «Il Governo, conformemente agli indirizzi ricevuti dal Parlamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può prevedere l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra, limitatamente all'ambito delineato da conflitto armato».

Art. 3.

3.2

ORELLANA, BENCINI, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI, Simeoni, Mussini, Casaletto, De Pietro

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.0.3

MARTON, CASSON, SANTANGELO, BERTOROTTA, LUCIDI, GIROTTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Funzione di controllo sulle missioni internazionali)*

1. È demandato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) la funzione di controllo sulle missioni internazionali.

2. Il Governo fornisce, in merito a questa funzione, al COPASIR elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati, in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali.

3. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.

4. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale dettagliata sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge».

Art. 5.**5.1**

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA, LUCIDI, GIROTTTO, PEGORER

Al comma 5, sostituire le parole: «volontari in servizio permanente», con la seguente: «graduati».

Art. 7.**7.1**

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA, LUCIDI, GIROTTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «militari in servizio permanente» con la seguente: «graduati».

Art. 9.**9.1**

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA, LUCIDI, GIROTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale militare e delle Forze di polizia di cui al comma 1, che abbia maturato i requisiti richiesti per essere iscritto nella relativa aliquota per l'avanzamento, viene valutato e, se giudicato idoneo, promosso al grado successivo».

Art. 10.**10.3**

ZIZZA, BONFRISCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sostituire al comma 2 dell'articolo 92-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le parole: "e non superiore a trenta anni compiuti" con le seguenti: "e non superiore a quaranta anni compiuti"».

Art. 13.**13.0.2**

BATTISTA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, DE PIETRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

(Dati biometrici e trattamento connesso alle operazioni militari svolte all'estero)

1. Si considera come tecnica biometrica la raccolta dati per l'analisi ed il riconoscimento delle caratteristiche di un individuo mediante uno o più elementi specifici della sua identità fisica e fisiologica (iride, impronte digitali, geometria della mano e del volto);

2. Nei casi previsti dai decreti di cui al comma 6 e nei soli casi di necessità ed urgenza, al personale militare autorizzato, operante nelle missioni internazionali, sono attribuite funzioni di raccolta, inserimento ed archiviazione all'interno del sistema AFIS delle informazioni biometriche dei soggetti identificati ai fini preventivi o giudiziari, nonché per attività di analisi e di riconoscimento.

3. Il riconoscimento di un individuo avviene in maniera adeguata, pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattate.

4. Il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente legge, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, la protezione giuridica della sfera della riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali.

5. I dati biometrici raccolti durante le missioni internazionali sono immessi nelle banche dati delle Forze di polizia italiane, nel CED-SDI del Dipartimento della pubblica sicurezza e nella banca dati AFIS, in conformità con i principi di cui al comma 3.

6. Il Ministero della difesa, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'interno e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina, l'espletamento delle procedure da parte del personale militare autorizzato di cui al comma 2, nonché la definizione delle modalità attuative.

7. Il trattamento dei dati biometrici dal parte del personale militare è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto di attività terroristiche stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili».

Art. 15.**15.0.1**

DIVINA, DE PIETRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono estesi ai militari vittime del dovere, caduti o che abbiano subito invalidità permanenti nelle circostanze di cui alla Legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 563 e 564».

Conseguentemente, modificare il titolo del disegno di legge come segue: «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo».

Art. 18.**18.0.1/1**

CRIMI, MARTON, SANTANGELO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «, sentito il parere vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

18.0.1/2

CRIMI, MARTON, SANTANGELO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «, sentito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 15 luglio 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SULLA RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI ANTIBIOTICI NELL'ALLEVAMENTO ANIMALE

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria**298^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (n. 189)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che il presidente dell'ISTAT, professor Giorgio Alleva, intervenuto in audizione informale nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in data 14 luglio, sull'esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 189, ha depositato una memoria che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il relatore COLLINA (PD) avverte preliminarmente che sarà sua intenzione compiere ulteriori riflessioni in una fase successiva dell'esame sugli aspetti tecnici della determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati, non appena sarà a disposizione la documentazione ulteriore richiesta al Presidente dell'ISTAT nel corso dell'audizione informale, svolta ieri in Ufficio di Presidenza.

Illustra, quindi, lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando in primo luogo che esso è volto ad attuare la delega conferita al Governo dall'articolo 4, comma 1 della legge n. 52 del 2015, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. In base a tale legge, che novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, coincidenti con le Regioni.

La delega, che deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 52, prevede l'adozione, da parte del Governo, di un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione. Nelle circoscrizioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, invece, sono previsti collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *f)*, della legge n. 52 del 2015. Con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, quindi, sono costituiti cento collegi plurinominali nelle restanti circoscrizioni, tra le quali la circoscrizione Molise, costituita *ex lege* in un unico collegio plurinomiale. Essi sono elencati nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

Ricorda che, secondo l'articolo 4, comma 1, lettera *b)* della legge n. 52, i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, in proporzione al numero di seggi assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. Lo stesso articolo 4 della legge n. 52 dispone altresì che la popolazione di ciascun collegio possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto, mentre l'articolo 2 della medesima legge prevede che il numero di seggi per ciascun collegio sia non inferiore a tre e non superiore a nove.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che le sezioni elettorali che interessano due o più collegi plurinominali si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

L'articolo 3 indica i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige, riportati nella Tabella B allegata allo schema di decreto, mentre l'articolo 4 stabilisce che dall'applicazione del provvedimento non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore.

Si riserva, in conclusione, di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (n. COM (2015) 303 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 96)

Il relatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) illustra la proposta del Parlamento europeo e del Consiglio di introdurre una modifica al regolamento (CE) n. 1683/95, che istituisce un modello uniforme per i visti nell'ambito della cooperazione intergovernativa Schengen.

In particolare, tale regolamento stabilisce che il modello uniforme per i visti deve contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare requisiti tecnici molto elevati, soprattutto per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Dette misure sono state adottate al fine di combattere la migrazione irregolare.

Ricorda che, dall'introduzione del modello uniforme per i visti, il regolamento iniziale è stato oggetto di due modifiche sostanziali, che hanno contribuito al rilascio di documenti sicuri, rispondenti a requisiti tecnici molto elevati. Tuttavia, recentemente, sono state individuate in più Stati membri contraffazioni di alta qualità. Occorre pertanto sviluppare un nuovo concetto di sicurezza e ideare per il futuro un visto più sicuro.

A tale proposito, sottolinea che l'attuale documento di visto dell'Unione europea fa parte dell'intero sistema dei visti, comprendente il sistema d'informazione VIS, attinente allo scambio di dati relativi ai visti di ingresso nello spazio Schengen tra gli Stati che ne fanno parte. A prescindere dalla banca dati centrale del sistema, ancora in fase di rodaggio, è tuttora necessario disporre di un documento materiale per il visto adesivo.

Rileva, quindi, che la proposta in esame non apporta modifiche sostanziali al regolamento, in quanto è sostituito soltanto l'allegato contenente l'immagine e la descrizione generale del nuovo modello di visto adesivo, al fine di aumentarne il livello di sicurezza.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.* approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene necessario, innanzitutto, affrontare – sul piano politico – la questione dell'ambito di modificabilità del testo approvato dalla Camera, che risulta complessivamente peggiorato dopo l'esame in seconda lettura. Tale chiarimento sarà indispensabile per l'elaborazione di proposte di modifica quanto più possibile condivise.

Vi sono, infatti, alcuni aspetti tecnici che richiedono certamente un ulteriore intervento. Innanzitutto, rileva che l'incidenza del nuovo Senato nell'elezione degli organi di garanzia, quali il Presidente della Repubblica e i cinque giudici della Corte costituzionale eletti dal Parlamento, risulta ridimensionata, suscettibile di determinare un sostanziale sbilanciamento a favore dell'altro ramo del Parlamento.

In secondo luogo, resta irrisolto il nodo del ruolo da assegnare al nuovo Senato. Non è ancora chiaro, infatti, se esso debba svolgere una funzione di rappresentanza degli enti territoriali o, piuttosto, debba conservare una natura eminentemente politica. La questione, a suo avviso, è dirimente, in quanto le competenze legislative dovranno differenziarsi a seconda della specifica connotazione dell'organo costituzionale. Peraltro, tale aspetto incide direttamente anche sulla composizione del Senato e sulle modalità di elezione dei suoi membri. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, invece, hanno reso ancora più ibrida la natura della seconda Camera che, ad esempio, non ha la facoltà di intervenire sui rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali, sebbene svolga – o, quanto meno, dovrebbe svolgere – una funzione di rappresentanza delle comunità locali.

Pertanto, a suo avviso, sarebbe errato incentrare il dibattito solo sulla elettività del nuovo Senato, in quanto si rischierebbe poi di trascurare la questione, di assoluto rilievo, delle funzioni che esso dovrebbe svolgere.

Resta da chiarire, inoltre, il rapporto tra i livelli di governo, secondo la configurazione del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione. In particolare, dalla lettura del nuovo articolo 117 della Costituzione, appare evidente che anche le funzioni regionali sono state ampiamente ridotte. Ciò renderebbe di conseguenza irrilevante anche la funzione

di raccordo tra gli enti territoriali e lo Stato, assegnata al Senato sul modello del *Bundesrat* tedesco.

In conclusione, auspica che sul testo sia possibile un ampio confronto, scevro da contrapposizioni ideologiche, in modo da correggere quelle distorsioni che rischiano di inficiare il funzionamento della nuova struttura costituzionale.

Il senatore NAPOLITANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sul progetto di riforma costituzionale all'esame, esprimendo alcune considerazioni anche in quanto testimone e partecipe dei molteplici tentativi di revisione costituzionale succedutisi in Parlamento. Osserva che tali tentativi, a cominciare dalla Commissione Bozzi del 1983-1985, furono tutti ispirati dalla presa di coscienza della incompiutezza e, per alcuni aspetti cruciali, della grave debolezza, che caratterizzarono il testo definitivo della Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947, rispetto al disegno originariamente concepito dai Costituenti, un'incompiutezza e una debolezza relative all'ordinamento della Repubblica, che hanno a lungo pesato sul modo di essere e di operare dello Stato repubblicano e hanno costituito un problema rimasto aperto fino ad oggi. La questione ha assunto, per alcuni versi, una crescente ed estrema criticità in anni recenti, tanto da imporsi all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche fin dall'inizio di questa legislatura e già nel corso della legislatura precedente. Si è resa quindi necessaria la riforma costituzionale in esame, giunta ormai alla terza lettura.

A tale proposito, ricorda il messaggio da lui indirizzato al Parlamento in seduta comune nell'aprile 2013, all'indomani della sua rielezione a Presidente della Repubblica, nel quale denunciava l'imperdonabile nulla di fatto in cui erano naufragate ipotesi di riforma pure apparse largamente condivisibili anche nello scorcio finale della legislatura 2008-2013. Nell'Aula della Camera dei deputati si manifestò quello che era lecito interpretare come un caloroso consenso sulla necessità di evitare il ripetersi di sordità e inconcludenze in materia di riforma della legge elettorale e dell'assetto costituzionale. Ritiene che ciò debba essere certamente tenuto presente, nell'affrontare in terza lettura il disegno di legge costituzionale, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dalla relazione puntuale e rigorosa della presidente Finocchiaro, emerge l'opportunità di talune modifiche che rendano più efficace e coerente la riforma messa in cantiere. Occorre, tuttavia, avere ben chiaro il senso del limite, per evitare che si continui a «fare e disfare la tela», sciogliendo verso un fatale prolungamento dei tempi già lunghi prescritti per la revisione costituzionale, fino a giungere al termine della legislatura, sia pure non abbreviata da scioglimenti anticipati. Rivolge dunque un appello, perché il senso del limite guidi i lavori e le scelte del Senato in questa fase, che può essere considerata pre-conclusiva dell'*iter* della riforma costituzionale.

È naturale, a suo avviso, interrogarsi sul complessivo sistema di garanzie della dialettica politica e dell'equilibrio pluralistico che l'ordina-

mento democratico è chiamato, anche in prospettiva, a offrire. Si tratta in realtà di un sistema già articolato e forte, ben oltre quel che dispone il Capo VI della Parte II della Costituzione, ma è legittimo sostenere la necessità di nuove garanzie. Tuttavia, ritiene opportuno che si discuta in modo appropriato e puntuale, senza sovrapporre alla discussione la ripetitiva ed esasperata formulazione di posizioni di dissenso, verificatasi nel corso della discussione sulla legge elettorale, recentemente approvata dal Parlamento.

Occorre tener conto, inoltre, della necessità di ulteriori innovazioni legislative e regolamentari, che si collochino al di fuori del quadro della riforma costituzionale, ad esempio per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Sottolinea che, nell'Assemblea costituente, il dibattito si svolse sempre nell'ambito di una forma di governo parlamentare, ambito vasto e assai articolato, come si può ancora evincere dal magistrale saggio di Leopoldo Elia, che nel 1970 ne passò in rassegna le molteplici varianti, guardando alle realtà costituzionali dei Paesi dell'Europa democratica. Per l'Italia, i Costituenti scelsero una forma di governo parlamentare sulla base della relazione, eccezionalmente completa e lungimirante, dell'onorevole Mortati e della discussione svolta nella Commissione per la Costituzione, in particolare nella sua seconda Sottocommissione. Fu scelta la soluzione di un Parlamento bicamerale, nel quadro della più generale opzione di una forma di governo parlamentare. Tuttavia, tale scelta fu compiuta, come riconobbe in conclusione il relatore Mortati, «subordinatamente» all'impegno – poi sancito nell'ordine del giorno Perassi, approvato in modo quasi incontrastato – a introdurre «dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo». Quelle esigenze dominarono la discussione tra i Costituenti. Piero Calamandrei sostenne l'opzione presidenzialista come la più rispondente alla necessità di garantire un Governo stabile, che egli definì «il problema fondamentale della democrazia».

Del resto, nei Costituenti era viva la memoria, che alimentò poi valutazioni condivise in sede storica, del collasso del regime liberale italiano del primo dopoguerra, della Terza Repubblica francese e della Repubblica di Weimar, che aveva aperto la strada al fascismo e al nazismo in Europa.

Le motivazioni per cui le istanze sancite col voto dell'ordine del giorno Perassi non furono effettivamente recepite, né nel corso dei successivi lavori dell'Assemblea Costituente, né dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale del 1948, benché costituissero un aspetto rilevante del disegno originario di Costituzione, sono state bene analizzate da Leopoldo Elia, nel suo intervento all'Accademia dei Lincei, nel gennaio 2008, quando egli ricordò che «nella lunga transizione istituzionale cominciata nel biennio 1991-1993 è la criticità dell'assetto costituzionale di vertice che ha rappresentato il *punctum dolens* più evidente». Del resto, già nel giugno del 1991, intervenendo in Senato, Elia aveva in effetti auspicato «una nuova forma di governo parlamentare», deplorando esperienze basate su varianti di quella forma di governo che «non consentissero la stabilità

degli Esecutivi con adeguata capacità deliberativa». Tra le varianti, Elia certamente non trascurò di menzionare e analizzare, con l'evidenza che meritava, la forma di governo parlamentare vigente nel Regno Unito, caratterizzata, in un contesto di «bipartitismo rigido», come una fattispecie di «governo del Primo ministro».

Il tema del rafforzamento dell'Esecutivo ebbe un posto di rilievo anche nelle discussioni in seno alla Commissione bicamerale D'Alema, nel 1997-1998, che fu chiamata a pronunciarsi sull'alternativa tra premierato e semipresidenzialismo. La soluzione del premierato fu sostenuta dal centro-sinistra, senza il timore di innescare una deriva personalistica o plebiscitaria. Prevalse di stretta misura la soluzione del semipresidenzialismo, ma successivamente l'intero progetto di riforma cadde per effetto di una brusca rottura politica in Assemblea.

Ricorda che Oscar Luigi Scalfaro, appassionato laudatore e sostenitore della Costituzione repubblicana, nel suo messaggio di insediamento come Presidente della Repubblica nel maggio 1992, aveva rivolto «un rispettoso ma fermo invito al Parlamento perché proceda alla nomina di una Commissione bicamerale con il compito di una globale e organica revisione della Carta costituzionale nell'articolazione delle diverse istituzioni». In ottemperanza a quel fermo invito, in qualità di Presidente della Camera, insieme al Presidente del Senato Spadolini, promosse la formazione di una Commissione bicamerale per le riforme, prevedendo tra l'altro deroghe per facilitare la procedura di revisione prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Anche il tentativo della Commissione De Mita-Iotti, tuttavia, finì nel nulla, travolto dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Un aspetto particolarmente interessante è il rapporto tra l'esperienza del bicameralismo paritario e il prodursi e perpetuarsi della instabilità dei Governi e dell'azione di governo, che ha segnato il cammino costituzionale della democrazia italiana fino ad oggi. Crede che non serva diffondersi sull'indifendibilità del tipo di bicameralismo che costituì lo sbocco compromissorio nella Carta del 1948, all'esito di una discussione contrastata e tesa in Assemblea. A tale proposito, è sufficiente rinviare all'esemplare disamina dell'articolo 55 della Costituzione effettuata, nel Commentario Branca, dal professor Giovanni Ferrara, che ricorda come valoroso collega parlamentare, tuttora partecipe del dibattito costituzionale. La conclusione del suo esame, infatti, non lascia adito a dubbi: egli sostenne che la «soluzione definitiva» a cui si arrivò «dimostra il fallimento dei tentativi di dare un fondamento razionale al bicameralismo». Ammissioni non meno crude di tale fallimento erano già state proposte da Meuccio Ruini, presidente della «Commissione dei 75». Egli affermò che si era cercato di individuare un «fondamento razionale» nei soli modi che apparivano possibili, fare cioè del Senato l'espressione delle realtà regionali e delle realtà di categoria.

Ricorda che la prima bozza di articolato della Costituzione, presentata dal correlatore Conti, recava la seguente formulazione: «Il Senato è composto di rappresentanti (...) eletti dalle assemblee delle Regioni, dai

consigli accademici, dalle università, dalle organizzazioni sindacali nazionali, dagli ordini professionali».

Occorre precisare che non ebbe alcun corso l'obiezione che un Senato non eletto direttamente dai cittadini fosse estraneo ai principi della forma parlamentare di governo. In ogni caso, la combinazione dei due criteri – rappresentanza delle Regioni e rappresentanza delle categorie – nella composizione del Senato divise i Costituenti, non convinse e non fu accolta. Si finì così per approdare al «pasticcio» del bicameralismo paritario.

Non si può dubitare che questo sia stato tra i fattori determinanti che hanno causato la pluridecennale fragilità dei governi italiani, la discontinuità dell'azione di governo e l'incertezza nello svolgimento delle legislature parlamentari. È accaduto spesso, infatti, anche recentemente, che i Governi abbiano ricevuto dagli elettori la maggioranza in un ramo del Parlamento e non nell'altro, rendendo così vulnerabile il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, nonché faticosa e convulsa la gestione del procedimento legislativo.

A suo avviso, per uscire da simili contraddizioni e debolezze, non appare sufficiente restringere il circuito fiduciario tra Parlamento e Governo a un solo ramo del Parlamento. Occorre, infatti, intervenire anche sul piano dell'esercizio del potere legislativo, in quanto il bicameralismo paritario ha contribuito a generare mostri.

Ritiene che di ciò siano stati coscienti i proponenti della riforma. A suo avviso, occorre essere attenti ora a non far «rientrare dalla finestra» la legislazione paritaria, che si è teso a «mettere fuori della porta».

Ritiene, d'altronde, che occorra liberarsi, una volta per tutte, di certi miti.

Il Senato della Repubblica, così come è conosciuto e rispettato per i suoi innegabili meriti e contributi, che è stato onorato anche attraverso le figure dei suoi Presidenti, tra i quali Merzagora, Fanfani e Spadolini, protagonisti di rilievo della vita pubblica nazionale, non è mai stato Camera di riflessione nel processo legislativo, che vedeva solo casualmente toccare all'uno o all'altro ramo del Parlamento la seconda lettura di qualsiasi disegno di legge. Nè esso è stato mai «contrappeso» al dominio politico dell'Esecutivo.

Occorre pertanto ristabilire la piena funzionalità e dignità dell'istituzione parlamentare, rinnovandone l'assetto bicamerale, in modo da garantire la stabilità dell'azione di governi «con adeguata capacità deliberativa», come riconobbe Elia. Del resto, nell'attuale contesto europeo e globale è di importanza vitale per l'Italia l'effettiva stabilità, tempestività ed efficienza dell'azione di governo. La riforma del Senato può contribuire a tale fine, operando sul triplice versante della natura, della composizione e delle funzioni del Senato, come già indicato dalla presidente Finocchiaro nella sua relazione. Si tratta di costruire qualcosa di assolutamente nuovo, non cercare di far sopravvivere il più possibile ciò che è stato.

Ritiene che il Senato, nella sua funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali, assicurerà uno straordinario arricchimento del tessuto istituzionale e dell'unità nazionale. Anche grazie alle modifiche proposte

per il Titolo V, già riformato, si potrà superare l'esperienza di disfunzioni e crescenti conflitti tra Stato e Regioni, tra legislazione nazionale e legislazione regionale, cioè l'esperienza che è stata vissuta in anni recenti. Si offrirà, piuttosto, un'opportunità di ricollocazione al vertice del sistema istituzionale e di recupero del ruolo e del prestigio delle Regioni, oggi indiscutibilmente in crisi.

Anche per quel che riguarda le funzioni da attribuire al nuovo Senato, non si tratta di escogitare qualcosa che compensi il Senato delle deprivazioni che secondo taluni gli si infliggono, ma ancora una volta di creare qualcosa di nuovo. In tal senso – osserva – la presidente Finocchiaro ha parlato dell'opportunità di «affidare al Senato in via esclusiva quelle funzioni di controllo, di verifica e di valutazione, tanto più libere e qualificate quanto più sottratte ai condizionamenti inevitabili propri del circuito fiduciario, come accade in altri ordinamenti costituzionali europei».

Ritiene che rappresenti ormai un'emergenza democratica la necessità di porre termine al progressivo stravolgimento del procedimento legislativo, un nodo che ricorda di aver messo pubblicamente in evidenza nel corso di tutta la sua esperienza presidenziale. Il crescente ricorso, da parte di Governi di diverso indirizzo politico, alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia su maxiemendamenti, che traducono in articoli unici intere, nutrite e complesse leggi, sono stati i fenomeni distorsivi che ricorda di aver più volte denunciato in occasioni pubbliche e nel rapporto, diretto ed epistolare, con i Presidenti di Camera e Senato succedutisi nel corso dei suoi mandati.

Rammenta di essersi trovato per la prima volta di fronte a un fenomeno del genere con l'approvazione, chiesta dal Governo, della legge finanziaria per il 2007, attraverso un maxiemendamento, comprendente l'abnorme numero di oltre milletrecento commi. Ricorda di aver ripetutamente invocato l'assoluta necessità di superare una simile prassi, che ha giudicato tale da alterare gravemente i rapporti tra Governo e Parlamento, da mortificare il ruolo dell'istituzione parlamentare, da eludere un corretto confronto su decreti e disegni di legge di iniziativa del Governo e da incidere sempre più sulla stessa qualità delle leggi.

Per uscire dalla spirale in cui il sistema decisionale in ambito legislativo è rimasto bloccato, occorre assicurare un *iter* lineare, sufficientemente rapido e garantito nei tempi, per l'esame e l'approvazione delle leggi in Parlamento. A tal fine, evidenzia il valore del superamento del bicameralismo paritario per ogni aspetto, in particolare quello delle defatiganti e tortuose, quando non strumentali e dilatorie, *navette* tra i due rami del Parlamento.

Per tali considerazioni, reputa particolarmente attuale e urgente la riforma costituzionale, a cui il Senato è chiamato a dare un impulso conclusivo.

Nel ringraziare per l'attenzione e scusandosi per l'ampiezza dell'intervento, reputa che fosse suo dovere sottoporre tali considerazioni, in coerenza con gli indirizzi da lui sostenuti per lunghi anni, e, in modo par-

ticolare, con l'impegno a lui richiesto e da lui assunto in Parlamento nel 2013.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene indispensabile che sia precisato l'ambito entro il quale saranno consentite le modifiche al testo. Non risulta chiaro, infatti, se potranno essere emendate solo le parti modificate dalla Camera dei deputati, oppure se sarà possibile formulare proposte di più ampia portata, finalizzate a restituire organicità e coerenza all'impianto complessivo della riforma. In particolare, appare necessario chiarire se sia possibile intervenire sull'articolo 2 del disegno di legge costituzionale, riguardante la composizione della seconda Camera, anche attraverso emendamenti che reintroducano l'elezione diretta dei senatori.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottolinea che, fin dall'avvio dell'esame, in terza lettura del progetto di riforma costituzionale, è emersa chiaramente la necessità di precisare preliminarmente i criteri di ammissibilità degli emendamenti, soprattutto con riferimento alla possibilità di modificare l'articolo 2, riguardante le modalità di elezione dei senatori.

Infatti, a suo avviso, la modifica apportata dalla Camera dei deputati, che potrebbe sembrare un intervento di carattere esclusivamente formale, incide in realtà in modo sostanziale sulla durata in carica dei senatori e quindi sulla struttura e composizione dell'organo. Pertanto, reputa necessario che la Presidente si pronunci quanto prima su tale questione.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che sarebbe improprio anticipare valutazioni che saranno comunque compiute in una fase successiva e che investono le prerogative del Presidente del Senato.

A suo avviso, l'esame del disegno di legge costituzionale dovrebbe proseguire secondo le modalità e i tempi concordati, completando la discussione generale e svolgendo il ciclo di audizioni di esperti costituzionalisti, così come deciso in Ufficio di Presidenza.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che l'articolo 104 del Regolamento, riguardante l'esame di disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, è suscettibile di interpretazioni non univoche.

La norma, infatti, benché possa sembrare rigorosa nel limitare l'ambito di emendabilità dei testi, in realtà – soprattutto nella sua seconda parte – presenta un carattere di elasticità che può autorizzare anche un'applicazione estensiva.

Peraltro, poiché gli articoli modificati dalla Camera dei deputati saranno oggetto di votazione in Assemblea, una interpretazione rigorosa della norma potrebbe produrre effetti paradossali: sarebbe infatti possibile sopprimere l'articolo, ma sarebbe impedita la possibilità di modificarlo.

Ritiene indispensabile un confronto tra la Presidente della Commissione e il Presidente del Senato, al fine di assicurare criteri di valutazione

omogenei e uniformi, in riferimento alla proponibilità degli emendamenti. A suo avviso, tuttavia, considerata la particolare rilevanza della questione, potrebbe essere opportuno investire della questione la Giunta per il Regolamento.

La PRESIDENTE riconosce che le questioni sollevate presentano profili di notevole complessità. Annuncia fin d'ora che concorderà con il Presidente del Senato i criteri da seguire nella pronuncia di improponibilità degli emendamenti, in quanto si tratta di un giudizio che coinvolge l'interpretazione dell'articolo 104 del Regolamento, in base al quale, per i disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, possono essere presi in considerazione solo emendamenti che si trovino in diretta correlazione con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Con particolare riguardo allo spazio di intervento sull'articolo 2 del disegno di legge costituzionale, relativo alla composizione del Senato, ritiene debba essere compiuta una riflessione approfondita, dal momento che vi sono orientamenti divergenti circa la valutazione degli effetti che la modifica apportata dalla Camera dei deputati è suscettibile di produrre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, 16 luglio, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 303 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 96)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti,

si pronuncia in senso favorevole.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria**82^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1937) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013

(Esame)

La relatrice DE PIETRO (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, che è finalizzato a consolidare lo scambio scientifico e tecnologico fra Italia e Stati Uniti, nonché ad offrire ulteriori opportunità alla ricerca italiana ed alle industrie nazionali del settore, rafforzando la cooperazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con le analoghe agenzie statunitensi, fra cui in primo luogo la NASA.

Il documento, composto di 19 articoli, indica all'articolo 3 le aree di cooperazione e di interesse – includendovi, fra le altre, l'esplorazione umana dello spazio, l'osservazione dell'universo e della Terra – e le modalità attraverso cui realizzarle (satelliti, strumenti scientifici, piattaforme satellitari ed aeree, o missioni ed esplorazioni umane).

L'articolo 4 stabilisce la possibilità per le Agenzie di procedere alla stipula di accordi per la realizzazione di singoli progetti di cooperazione, che definiscano in dettaglio attività, ruoli e responsabilità.

Di rilievo anche l'articolo 6 che, in tema di responsabilità civile delle Parti in caso di danni, prevede la rinuncia reciproca – salvo casi specifici – ad eventuali richieste di risarcimento.

L'Accordo disciplina poi le modalità per la registrazione di oggetti spaziali, il trasferimento di dati tecnici e beni e il regime di proprietà intellettuale. L'Accordo stabilisce inoltre le modalità per la diffusione al pubblico di informazioni relative alla cooperazione di settore e per lo scambio di personale e per il reciproco accesso alle strutture.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore.

L'articolo 3, in particolare, precisa che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico di quelli derivanti da eventuali imposte doganali o di altro tipo.

Complessivamente Italia e Stati Uniti possono vantare in campo spaziale cinquanta anni di cooperazione, questo Accordo mira quindi a meglio disciplinare e consolidare, anche in vista delle sfide future, sinergie tecnologiche e scientifiche fra le Parti.

L'Accordo ha una durata limitata a dieci anni, salvo proroga concordata per iscritto o risoluzione anticipata prevista *ex* articolo 19.

L'Accordo non contrasta con l'ordinamento comunitario e, sul piano del diritto internazionale, è in linea con il Trattato sulla esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico del 1967.

L'Accordo risulta inoltre in linea con la Comunicazione della Commissione europea «Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011, nella quale si delineano tre tipi di obiettivi – sociali, economici e strategici – collegati alla politica spaziale all'interno della regione europea.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice De Pietro a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1927) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1946) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012

(Esame e rinvio)

Il relatore MICHELONI (PD) illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione di due Accordi di partenariato e cooperazione sottoscritti nel 2012 fra l'Unione europea e, rispettivamente, l'Iraq e le Filippine.

Il primo dei due Accordi, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale entro cui organizzare la cooperazione fra l'Unione europea e l'Iraq, regolando aspetti relativi al dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo e ad una serie di ambiti settoriali, dall'ambiente all'energia, dall'istruzione alla cultura.

L'Accordo, che si compone di 124 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e di 4 Allegati, è concluso per un periodo di dieci anni, suscettibile, alla scadenza, di ulteriori proroghe annuali. L'elemento di maggior rilievo è nell'impegno a consolidare il dialogo politico fra le Parti per il sostegno al Paese mediorientale nel suo sforzo di stabilizzazione istituzionale. Il dialogo, nello specifico, è affidato ad un Consiglio di cooperazione, chiamato, ai sensi dell'articolo 111, a riunirsi a livello ministeriale periodicamente per discutere aspetti di interesse comune, specialmente in materia di politica estera, sicurezza, diritti umani e contrasto al terrorismo. Di interesse anche il Comitato parlamentare di cooperazione (articolo 113), organismo preposto a consentire lo scambio di opinione fra i membri dei Parlamenti iracheno ed europeo.

Fra i Titoli dell'intesa, il I è dedicato al dialogo politico ed alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza ed è teso a favorire la solidarietà e la comprensione reciproca su temi di interesse comune; il II Titolo, il più corposo, è dedicato agli scambi e agli investimenti ed è finalizzato, fra l'altro, alla progressiva liberalizzazione degli scambi di servizio e ad un'apertura graduale dei rispettivi mercati degli appalti. Il Titolo III individua i settori della cooperazione fra le Parti, che spaziano dall'assistenza finanziaria e tecnica alla cooperazione in materia di sviluppo

sociale, dall'istruzione all'occupazione, dall'energia ai trasporti fino al turismo. Di rilievo anche il Titolo IV dedicato alla materia della giustizia, della libertà e della sicurezza, e che tratta, fra l'altro, anche i temi della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro, nonché di cooperazione culturale, in particolare nell'azione di contrasto al traffico di reperti archeologici.

Il secondo Accordo di partenariato, quello con le Filippine, è finalizzato ad approfondire il dialogo politico e la collaborazione economica e commerciale, consentendo altresì di rafforzare la cooperazione bilaterale in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani.

Il testo, composto di 58 articoli suddivisi in 8 Titoli, precisa nel Titolo I la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata. Di rilievo anche il Titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, ed il successivo Titolo VI che disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale.

Il disegno di legge di ratifica, che è unico per i due Accordi, si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri economici (stimati in circa 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015) ed all'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1965) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il documento prevede il rinnovo dell'Accordo istitutivo, risalente al 2001, dell'Ufficio europeo dell'Organizzazione (OMS) per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, che ha sede a Venezia, per un periodo iniziale di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque anni.

L'intento è di rafforzare la collaborazione esistente tra il Governo italiano e l'OMS, nonché di perseguire gli obiettivi di promozione della salute e di riduzione delle disuguaglianze tra gli Stati membri nelle prestazioni sanitarie attraverso le strategie previste nella nuova politica europea di riferimento.

I compiti dell'Ufficio veneziano dell'OMS sono stati notevolmente ampliati proprio con l'adozione nel 2012, da parte dei 53 Stati europei aderenti, del documento «Salute 2020» che definisce le quattro aree primarie di azione politica: investimento in salute attraverso un approccio mirato alla salute nell'intero corso dell'esistenza e le sfide sanitarie nel campo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili: il rafforzamento dei sistemi sanitari centrati sulla persona e le capacità della sanità pubblica.

L'Accordo, che si compone di 11 articoli, disciplina la struttura organizzativa dell'Ufficio OMS di Venezia (articolo 1), prevedendo la nomina del Capo dell'Ufficio e del personale a regime, fino ad un massimo di 12 unità. Viene anche previsto un *Liaison Board* preposto ad esaminare il profilo dell'Ufficio OMS di Venezia, le principali questioni di natura legale relative all'accordo con le istituzioni ospitanti e ogni parere scientifico nel rispetto del piano di attività dell'Ufficio veneziano.

L'articolo 2 delinea le principali aree di attività dell'Ufficio, in particolare per l'attuazione delle previsioni del documento «Salute 2020», mentre l'articolo 3 ne regola le strutture operative.

Con l'articolo 4 vengono definiti i contributi del Ministero della salute e della Regione Veneto a sostegno dell'Ufficio, a partire dalle spese per la locazione della sede (300.000 euro annui a carico della Regione Veneto) e per il personale e le attività operative (600.000 euro annui a carico del Ministero della Salute).

L'articolo 5 disciplina lo *status* del personale, equiparandolo al personale dell'OMS anche ai fini dell'applicazione delle immunità e dei privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni, mentre l'articolo 6 delinea il contributo dell'OMS/EURO con particolare riguardo alla gestione amministrativo-finanziaria e alla rendicontazione dei contributi percepiti in base all'Accordo stesso, assoggettandola al controllo interno ed esterno e alle norme, ai regolamenti e alle procedure finanziarie applicabili all'OMS.

I successivi articoli disciplinano la modalità di collaborazione tra l'Ufficio OMS di Venezia e le istituzioni italiane, in linea con il Piano sanitario nazionale, in conformità con le competenze dell'Ufficio stesso (articolo 7) e i privilegi e le immunità internazionali ad esso pertinenti (articolo 8).

L'articolo 9 prevede un piano di lavoro dettagliato per il primo biennio di attività nell'ambito della durata dell'Accordo, nonché una previsione delle principali aree di attività, definite nei due allegati al testo base.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria, alla possibilità di distaccare personale all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici vengono quantificati in 1.080.000 euro per l'anno 2015 e in 540.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

139^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE informa la Commissione che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive della politica di difesa europea e il coordinamento con l'Alleanza atlantica, è in via di organizzazione, per la fine del mese di settembre, una visita a Washington, negli Stati Uniti.

Al fine di una corretta rappresentatività e di un contenimento dei costi, rileva quindi che la delegazione della Commissione (da lui guidata), potrebbe essere composta da due senatori della maggioranza e da due dell'opposizione. Invita pertanto i Gruppi a prendere gli opportuni accordi al fine di individuare i partecipanti alla visita.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario ALFANO, dopo aver rappresentato le proprie scuse per non essere giunto in tempo in occasione della scorsa seduta, risponde all'interrogazione n. 3-01986, del senatore Marton e di altri, su un procedimento disciplinare nei confronti di un militare dell'Esercito.

In particolare, il rappresentante del Governo rileva che, nell'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa riferimento a un procedimento disciplinare avviato su iniziativa del competente Comandante di corpo nei confronti del maresciallo dell'Esercito Alessandro Mosti (a seguito della partecipazione di quest'ultimo a una trasmissione radiofonica in cui avrebbe trattato argomenti di servizio senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ai sensi dall'articolo 1472 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), osservando contestualmente che nel vigente ordinamento il Ministro della difesa non ha alcuna diretta competenza in materia disciplinare, la quale ricade, invece, nell'ambito delle potestà attribuite al Comandante di corpo, ferma restando la possibilità per l'interessato di impugnarne gli esiti secondo le ordinarie procedure previste.

Va inoltre evidenziato che il citato procedimento è in corso e che la conclusione è prevista entro il termine scadente il prossimo 18 agosto, ai sensi dell'articolo 1029 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, atteso che all'interessato è stato concesso il periodo massimo di sessanta giorni per la presentazione delle memorie difensive.

Secondo quanto riferito dallo Stato maggiore dell'Esercito, inoltre, la linea gerarchica non intende in alcun modo sindacare la libera partecipazione del sottufficiale a una trasmissione radiofonica, ma solo valutare, secondo le vigenti disposizioni, se vi sia stata violazione del citato articolo 1472 che – nel riconoscere ai militari libertà nella manifestazione del pensiero – impone loro, tuttavia, il divieto di trattare pubblicamente argomenti di servizio, in assenza di specifica autorizzazione.

L'avvio del procedimento risulta pertanto ancorato a legittimi presupposti e non emergerebbero violazioni di principi costituzionali. Inoltre non appare ravvisabile – nel comportamento sin qui tenuto dall'amministrazione della Difesa – il riferito «grave danno all'immagine di radio Radicale», in quanto l'emittente risulta estranea alla vicenda disciplinare in corso d'esame.

Replica il senatore MARTON (*M5S*), precisando che –secondo quanto da lui personalmente constatato in qualità di partecipante alla trasmissione in questione- il sottufficiale non avrebbe commesso alcuna violazione dell'articolo 1472 del Codice dell'ordinamento militare.

Si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(1809) *Deputato Carlo GALLI ed altri. – Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il presidente LATORRE, dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, dà conto dei pareri non ostativi sul testo delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Interviene brevemente il senatore MARTON (M5S) rammentando quanto da lui già osservato nella seduta del 22 aprile ed invitando il Governo e la Commissione a focalizzare l'attenzione sulla problematica relativa all'efficacia del provvedimento nei confronti dei soggetti assunti sulla base di contratti regolati dal diritto di altri paesi.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, ravvisandone le condizioni, propone quindi di richiedere al Presidente del Senato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

A nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, esprimono avviso favorevole i senatori VATTUONE (PD), MARTON (M5S), DIVINA (LN-Aut), ALICATA (FI-PdL XVII) e BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Esprime altresì avviso favorevole, a nome del Governo, il sottosegretario ALFANO.

Il PRESIDENTE si riserva quindi di acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi oggi non presenti in Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla delicata tematica, da lui più volte evocata, sottesa all'interrogazione n. 3-01355, relativa recupero delle salme di tre pescatori al largo delle coste catanzaresi, il senatore SANTANGELO (M5S) informa la Commissione della presentazione – da parte della propria parte politica, lo scorso 9 luglio – di un nuovo e più specifico atto di sindacato

ispettivo (n. 3-02055), auspicandone la sollecita iscrizione all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria

140^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Danilo Errico, accompagnato dal generale di divisione Luigi Chiapperini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Danilo Errico in relazione all'affare assegnato sulle linee programmatiche dei vertici delle Forze armate (n. 33)

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al generale Errico, ringraziandolo per la sua disponibilità e cedendogli contestualmente la parola.

Nel ringraziare il presidente Latorre e i componenti della Commissione per l'opportunità di illustrare le linee programmatiche della Forza armata a pochi mesi dal proprio insediamento, il generale ERRICO nota che lo scopo dell'intervento odierno è quello di approfondire alcune tematiche di interesse dell'Esercito italiano.

Protagonista dal 1861 della storia nazionale e depositario di antiche e gloriose tradizioni, l'Esercito è un moderno e apprezzato strumento che contribuisce al rafforzamento del profilo internazionale dell'Italia. Allo stesso modo, sul piano nazionale, rappresenta un'Istituzione solida e una risorsa altamente specialistica e spendibile in ogni occasione, sempre presente e vicina ai cittadini, intervenendo tempestivamente in circostanze di pubblica calamità e altri eventi di straordinaria necessità e urgenza.

I risultati ottenuti in operazioni e le caratteristiche degli scenari futuri cui l'Italia potrà essere chiamata ad intervenire, confermano che il Paese non potrà assolutamente fare a meno di una componente terrestre, ridimensionata sì nei numeri, ma moderna, motivata, addestrata, ben equipaggiata, ovvero in grado di operare efficacemente a fianco degli eserciti dei maggiori Paesi *partner* europei e non.

La configurazione dell'Esercito oggi – così com'è – è il risultato di cicli di pianificazione della Difesa del passato, che come noto hanno lo scopo di definire nel medio e lungo termine la composizione quantitativa e qualitativa di personale, materiali e mezzi dello strumento militare necessari per assolvere la missione assegnata.

La legge 244 del 2012 rappresenta un punto fermo che prefigura lo strumento militare al 2024 e basa la sua proiezione temporale su risorse finanziarie che avrebbero dovuto garantire tale sviluppo. Così non è stato perché le successive leggi di bilancio ne hanno compromesso l'impianto iniziale.

Oggi il Libro bianco, documento di fondamentale importanza per indirizzare le future scelte – fortemente voluto dal Ministro Pinotti – richiede un ulteriore approfondimento sullo strumento militare a compimento del quale sarà necessario raccordare gli orientamenti della legge 244/2012 con i risultati dell'implementazione dello stesso nei settori della *governance*, del modello operativo e del personale.

Quindi, in attesa degli esiti, un Capo di Stato maggiore può allo stato attuale solo riferire quale direzione stia seguendo e riservarsi di verificare, a conclusione dello studio per l'implementazione del Libro bianco e conseguenti decisioni che verranno assunte, se ci sarà compatibilità d'intenti ovvero se si renderanno necessari dei correttivi.

Al riguardo, prosegue l'oratore, la presentazione odierna seguirà l'alveo delle linee programmatiche indicate dal Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Graziano, che riguardano l'operatività dell'attuale strumento e la sua razionalizzazione e modernizzazione, settori questi che l'oratore provvederà ad allineare in futuro sulla base dei redigenti documenti dello stesso Stato maggiore della Difesa relativi alla «revisione strategica della Difesa» e alla «pianificazione di lungo termine». Come noto, tale competenza risale al Capo di Stato maggiore della Difesa e pertanto la pianificazione dell'Esercito non potrà che essere – in un'ottica sempre più interforze – una «componente» di quella della Difesa in perfetta armonia con i contenuti del citato Libro bianco.

A ciò seguirà un breve cenno sull'addestramento e sulla simulazione, suo naturale complemento, di precipua competenza dei capi di Stato mag-

giore di Forza armata. Infine, sempre alla luce degli orientamenti contenuti nel Libro bianco, descriverà quella che è al momento la situazione del personale, con particolare riferimento ai graduati in servizio permanente e ai militari in ferma prefissata, con i possibili scenari evolutivi per il loro reclutamento ed il trattenimento in servizio.

L'oratore procede quindi con un breve cenno sull'operatività dello strumento, intesa come capacità che sono state espresse e sono attualmente assicurate dall'Esercito in attività operative. L'Esercito dal dopoguerra opera sul territorio nazionale (in concorso alla Protezione civile per pubbliche calamità e alle Forze di polizia per la sicurezza interna) ed in ambito internazionale.

In particolare, ricorda che, dal 1979 ad oggi, l'Esercito ha rappresentato la componente principale dei contingenti militari nazionali (circa il 75 per cento della forza complessiva), e che solo con la presenza del soldato sul terreno (gli anglosassoni dicono: *boots on the ground*) possono essere raggiunti e consolidati i voluti risultati operativi. Tale bagaglio esperienziale è stato maturato in tutto lo spettro della conflittualità, che ha visto impegnata la Forza armata ad esempio nel 2003, simultaneamente in 5 diversi teatri operativi (Macedonia, Kosovo, Afghanistan, Iraq e Libano) con punte d'impegno di circa 9000 unità, esperienze che oggi consentono all'Esercito di esprimere quelle qualificate capacità che i teatri di operazione richiedono.

Evidenzia poi che l'impegno medio dell'Esercito, solo all'estero, è stato negli ultimi 20 anni di circa 5600 uomini, pari a più di 2 brigate permanentemente impiegate nelle principali operazioni nei teatri operativi di riferimento (mediorientale, balcanico, africano e centroasiatico).

Tutti gli impegni delle Forze armate – e, quindi, anche dell'Esercito – si inquadrano nell'ambito delle missioni assegnate ai sensi della legge 66/2010 (codice dell'ordinamento militare – articoli 89 e 92), che sono riconducibili, come noto, a quattro categorie: la difesa dello Stato, la difesa degli spazi euro-atlantici, il contributo, sotto l'egida delle Nazioni unite, alla pace e alla sicurezza internazionale, il concorso alla salvaguardia delle istituzioni e il soccorso in caso di pubbliche calamità.

Tali missioni si traducono, per l'Esercito, nella capacità di assolvere tre ruoli preminenti: la prevenzione di conflitti, crisi ed emergenze, la stabilizzazione di perduranti condizioni di instabilità in aree di crisi derivanti da conflitti inter e intra nazionali; la cooperazione per la sicurezza delle istituzioni e della popolazione nelle aree di interesse strategico.

Da questo discende quanto oggi messo in campo negli impegni attuali dell'Esercito. L'evolversi dello scenario internazionale e la persistente crisi finanziaria mondiale hanno dato impulso a nuove strategie di sicurezza che prevedono un ampio ricorso a iniziative tese allo sviluppo delle capacità di sicurezza e, in particolare, di assistenza alle Forze di sicurezza locali.

In tale ambito, si inserisce l'impegno dell'Esercito nelle attuali e recenti missioni di assistenza ed addestramento della UE, della NATO, di coalizione e nazionali, con circa 800 unità impegnate nei diversi teatri e

le altre operazioni di stabilizzazione che continuano, in particolare in Libano e Kosovo, dove l'Esercito vede giornalmente impegnata una forza di circa 1.600 uomini e donne, che in sistema con le precedenti 800 un. fanno attestare il contributo nelle operazioni estere (NATO, ONU, EU) a circa 2.400 unità.

Passando alle operazioni sul territorio nazionale, l'oratore ricorda in primo luogo l'operazione «Strade Sicure» che, dal suo avvio nell'agosto del 2008, ha visto l'impiego di circa 162.000 militari che si sono alternati in attività di pattugliamento e vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Tali attività, che hanno riscosso e riscuotono l'unanime riconoscimento da parte delle autorità locali e della cittadinanza, vedono attualmente schierati 4.800 militari dislocati dal Piemonte alla Sicilia.

A questi si aggiungono poi 1.855 unità impegnate per far fronte alle esigenze di sicurezza connesse con l'«EXPO 2015» di Milano, con un totale complessivo di 6.655 unità.

Passando, in aggiunta, ad analizzare la dimensione dell'impegno multinazionale della Forza armata, il generale ricorda che l'Esercito partecipa mediamente con 4.400 unità alla costituzione del bacino di unità interforze poste in elevato stato di prontezza a disposizione del Capo di SMD, cosiddetto *Joint Rapid Response Force* – JRRF, per far fronte sia agli impegni già in atto con le principali organizzazioni Internazionali di cui l'Italia fa parte (NATO, UE ed eventualmente ONU), sia ad esigenze di origine nazionale/multinazionale non preventivate.

In totale il personale che opera o è prontamente impiegabile per impegni in ambito multinazionale ammonta a circa 13.500 unità.

Esaminata la dimensione dell'impegno attuale dell'Esercito, l'oratore si sofferma sul processo di revisione della Forza armata.

Detto sviluppo è stato avviato con la legge 135/2012 (cosiddetta *Spending Review*) ed implementata, poi, con la legge 244/2012 ed i relativi decreti attuativi n. 7 e n. 8. Il combinato disposto di tali norme riconduce detto processo a tre fasi; la prima, tesa ad abbattere le dotazioni organiche del personale militare e civile in misura del 10 per cento e della dirigenza del 20 per cento i cui obiettivi saranno conseguiti al 31 dicembre del corrente anno; la seconda, da concludere entro il 2020 (sei anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7/2014), finalizzata alla riduzione delle strutture organizzative in misura pari almeno al 30 per cento, mediante oltre 200 provvedimenti di soppressione e riorganizzazione confluiti nel D.lgs. 7 e nelle sue relazioni illustrative; la terza e ultima volta, al definitivo conseguimento del cosiddetto modello 90.000 in cui il personale militare e quello civile entro il 2024 saranno stati ridotti rispettivamente del 20 e del 30 per cento.

La riduzione degli ufficiali generali, anch'essa pari al 30 per cento rispetto ai volumi del 2012, dovrà, infine, avvenire in modo più rapido per concludersi entro il 2021. In ottemperanza agli obiettivi imposti dal quadro normativo di riferimento, la Forza armata, a suo tempo, ha individuato i seguenti capisaldi su cui basare la propria ristrutturazione, veicolata poi nel citato decreto legislativo n. 7 del 2014 ed in particolare: l'e-

eliminazione di strutture o aree di sovrapposizione; l'accrescimento dell'operatività delle brigate di manovra e dei reggimenti; l'accorpamento di talune funzioni presso il vertice della Forza armata; la ricerca della vicinanza alle maggiori aree addestrate; la realizzazione di una concentrazione geografica del comando di brigata e delle unità dipendenti; la riduzione del numero di sedimi in uso.

Al fine di conseguire tali obiettivi, è stata adottata una struttura generale più agile rispetto al passato mediante la soppressione dell'Ispettorato delle infrastrutture e la conseguente riallocazione delle responsabilità del peculiare settore nello Stato maggiore, conseguendo in tal modo un modello a quattro vertici d'area.

Tuttavia, la necessità di aggiornare costantemente il processo di revisione, sulla base del mutato scenario economico e geostrategico di riferimento, ha imposto, peraltro, anche la necessità di conseguire ulteriori razionalizzazioni ed ottimizzazioni delle strutture organizzative.

Il modello individuato a seguito di una proposta di correttivo al decreto legislativo 7/2014 –attualmente all'esame della Difesa – delinea un'architettura di vertice che prevedrà uno Stato maggiore, quale organo di *staff*, alle dipendenze del Capo di Stato maggiore dell'Esercito e due Comandi di vertice che sovrintendono rispettivamente alla struttura scolastico-formativa e a quella logistica. Inoltre, per quanto attiene all'area operativa, l'implementazione dei comandi multifunzione –di cui vi parlerò a breve- permetterà di ridistribuire le funzioni territoriali e infrastrutturali con conseguente riduzione degli organi deputati al loro assolvimento.

Entrando nel dettaglio, prosegue, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore –qualora approvato- sarà posta l'intera area operativa, nella quale assumeranno un molo centrale i citati 3 Comandi «multifunzione» delle forze operative, con responsabilità sull'approntamento delle brigate dipendenti e sugli affari territoriali e infrastrutturali. Tali riorganizzazioni peraltro vengono attuate nel rispetto dei vincoli organici della dirigenza stabiliti dal suddetto decreto legislativo 8/2014.

Si sofferma poi sul processo di modernizzazione dei mezzi e dei sistemi d'arma della Forza armata.

I provvedimenti di riordino dello strumento militare terrestre poc'anzi illustrati hanno imposto anche l'inizio di un ammodernamento delle capacità improntato al rispetto dei seguenti principi: aumentare la «protezione delle forze» per garantire elevati *standard* di sicurezza al personale; incrementare l'interoperabilità al fine di integrarsi al meglio in ambito interforze e nelle coalizioni; prevedere la «dualità» dei compiti e dell'impiego delle piattaforme.

Ciò determina la necessità di sviluppare un processo di ammodernamento che tenga conto dell'attuale carenza di risorse per l'investimento, oramai considerata più una costante che un vincolo di pianificazione; recepisca senza soluzione di continuità le lezioni apprese che provengono dai teatri operativi; progredisca anche in funzione delle obsolescenze e dell'accresciuto tasso di usura dei materiali; preveda piattaforme ed equi-

paggiamenti speciali ad elevata connotazione «duale»; contempi comunque l'evoluzione della tecnologia.

Si domanda perciò quale sia un livello di impegno sostenibile, dal momento che l'Esercito è impegnato giornalmente con circa 6.500 uomini e donne sul territorio nazionale.

A questi sono da aggiungere i circa 2.500 impegnati, in media, in missioni che possono essere assimilate nel complesso all'ipotesi di impiego in un teatro operativo minore, le circa 5.000 unità che devono essere pronte ad intervenire in un Teatro Operativo Maggiore (come lo è stato ad esempio il Kosovo all'inizio della missione KFOR e, non si può escludere in futuro; altre aree, alla luce delle situazioni internazionali contingenti), nonché i circa 5.000 soldati connessi all'assolvimento degli impegni già assunti in ambito NATO e UE (NRF ed EU BG).

Al riguardo, precisa che, per ogni brigata impiegata in teatro operativo, occorre approntarne ed equipaggiarne altre tre per assicurare l'indispensabile turnazione e dunque la sostenibilità nel tempo dell'operazione.

Ciò premesso, per poter assolvere i compiti istituzionali, e quindi onorare il livello di impegno, occorre garantire che le risorse assegnate all'Esercito siano tali da consentire l'acquisizione dei mezzi e degli equipaggiamenti allo stato dell'arte proprio per fornire la sicurezza e la protezione delle donne e degli uomini sul terreno, oltre che capacità «*Dual use*».

La crescente pericolosità e variabilità delle attuali minacce riscontrabili in operazioni impone alla Forza armata di adeguare tutte le proprie capacità per poter operare nell'intero spettro di operazioni.

E tale esigenza è tanto più urgente in quanto la nota contrazione delle risorse assegnate per gli investimenti e per il mantenimento in esercizio delle sue componenti sta provocando negative ricadute sull'ammodernamento degli equipaggiamenti nonché sull'approvvigionamento delle scorte e delle parti di ricambio sempre più esigue; i mezzi più efficienti e ammodernati, proprio perché utilizzati in maniera continuativa in operazioni, sono stati soggetti ad un'usura precoce; a causa della vetustà delle principali piattaforme, le scarse risorse disponibili sono state concentrate per mantenere in efficienza e ammodernare tendenzialmente i mezzi utilizzati in operazioni.

In sintesi, nota il generale Errico, ci troviamo in una situazione in cui, a causa della crescente vetustà e inefficienza delle piattaforme, aumenta progressivamente il rischio operativo e, contestualmente, si riduce la flessibilità di impiego nel fare fronte ad esigenze imprevedute. A causa della presenza di piattaforme meno rispondenti alle esigenze degli attuali teatri di operazione, la cui vita tecnica si esaurirà in un orizzonte temporale variabile fra i 5-10 anni, l'Esercito può impiegare nei teatri operativi soltanto una parte di esse, a meno dell'accettazione di maggiori rischi.

Si tratta, prosegue, di una situazione che potrà essere minimizzata soltanto investendo adeguate risorse finanziarie da focalizzare prioritariamente sul sostegno logistico dei mezzi nonché sull'acquisizione di capacità nei seguenti settori: la sicurezza e protezione del personale; l'effi-

cienza operativa dello strumento che consenta un'azione efficace per conseguire l'obiettivo; la selettività di intervento; il rafforzamento dell'interoperabilità con gli eserciti dei principali Paesi alleati.

Proprio per mitigare il rischio, si è dovuto far gravitare le poche risorse disponibili sui mezzi più moderni ed efficienti, usati costantemente nei teatri operativi e che costituiscono circa il 25 per cento dell'intero parco mezzi della Forza armata.

Per abbattere i rischi, occorre invertire tale tendenza consapevoli del fatto che, quand'anche si potesse disporre da subito delle risorse, il processo di ammodernamento comporta comunque dei ritardi connessi alle potenzialità produttive dell'industria.

Avendo rinnovato solo il 25 per cento delle piattaforme, il tempo minimo necessario per completare il processo di ammodernamento può essere ragionevolmente stimato in 10 anni, completando così la modernizzazione di tutte le capacità entro il 2025. Così –ancorché con costi più elevati– il rischio verrebbe abbattuto, appunto, in soli 10 anni.

Uno sviluppo temporale su 20 anni, invece, comporta all'inizio un livello elevato di rischio che tuttavia andrebbe via via riducendosi all'aumentare della quota di mezzi e materiali ammodernati.

Il percorso presenterebbe, rileva, un deciso miglioramento orientativamente al 2025 e i costi annuali per l'ammodernamento/rinnovamento, evidentemente, sarebbero minori.

In tale quadro si potrà procedere, infatti, alla modernizzazione, in via prioritaria, di quelle unità maggiormente spendibili nei teatri operativi a più alto indice di occorrenza (brigate leggere e medie), senza però trascurare la disponibilità, in tempi ridotti, della componente pesante che, ancorché impiegabile negli scenari meno probabili, mantiene comunque una minima possibilità di impiego e attualità anche nei moderni teatri di operazione (vedasi crisi russo-ucraina).

Inoltre, poiché, come già esposto, buona parte delle piattaforme in uso esaurirà la propria vita tecnica nel prossimo decennio, anche a causa della particolare usura a cui sono sottoposte, si rende indispensabile prevederne la sostituzione ovvero effettuare un *upgrade* al fine di prolungarne la disponibilità (la cosiddetta vita operativa). Al riguardo, non solo è necessario fasare il processo di ammodernamento in funzione della residua vita tecnica delle piattaforme esistenti, ma bisogna farlo tenendo anche conto delle priorità operative. Si evince chiaramente che il mancato ammodernamento/sostituzione delle piattaforme che stanno giungendo al termine della loro vita tecnica provocherebbe significative ricadute sull'operatività della Forza armata.

Coerentemente con quanto espresso finora, il piano di ammodernamento e rinnovamento, posto alla base della pianificazione generale dell'Esercito, prevede interventi di modernizzazione nell'area manovra (con le sue componenti 3^a dimensione, meccanizzata/corazzata, media/anfibia e leggera), nell'area ISTAR (*Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance*) e in quella delle forze speciali. Di prioritaria importanza poi l'introduzione in servizio del sistema individuale da combatti-

mento che assicura al personale, in particolare, protezione, precisione di ingaggio e comunicazioni sicure.

Tutti i sistemi d'arma dovranno essere compatibili con il programma denominato «Forza NEC» (*Network Enabled Capability*), il quale rappresenta un valore aggiunto per le forze schierate sul terreno.

In seguito alla digitalizzazione, prosegue l'oratore, tali forze potranno accrescere la capacità di comando e controllo e di raccolta di informazioni e dati, allo scopo di condividerli in tempo reale con tutti gli attori coinvolti; integrare le nostre unità in ambienti interforze, multinazionali e intergovernativi; godere di maggiore protezione attiva e passiva; migliorare la capacità di discriminare obiettivi.

In conclusione, il piano di ammodernamento e rinnovamento predisposto dall'Esercito prevede una graduale dismissione dei sistemi d'arma più obsoleti e il rinnovamento del proprio parco mezzi e materiali con piattaforme maggiormente performanti che coniughino una maggiore efficacia operativa, l'incremento della protezione per il personale ed una spiccata flessibilità in ottica «*Dual Use*». Ciò anche alla luce della necessità di assolvere i molteplici compiti, anche di elevata complessità, richiesti dagli attuali e mutevoli scenari operativi, delineati anche dal nuovo Libro bianco.

Tuttavia, tale processo di trasformazione non sarà compiutamente realizzabile senza adeguate risorse sul bilancio ordinario e/o l'eventuale intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico che, da anni, sostiene taluni programmi in ragione del loro particolare contenuto tecnologico e della specificità del comparto produttivo.

Risulta quindi fondamentale continuare a orientare risorse certe, strutturali, verso il «settore terrestre» al fine di poter disporre di uno Strumento Militare caratterizzato da una forte interoperabilità ed integrazione interforze ed un corretto bilanciamento tra le diverse componenti operative delle Forze armate, in linea con le direttive del Libro bianco della Difesa e del Capo di Stato maggiore della difesa.

Passando al tema dell'addestramento e della simulazione, precisa che, sulla base dell'attuale scenario di riferimento, sono state emanate direttive affinché l'attività addestrativa svolta dai comandi e dalle unità dell'Esercito sia sempre finalizzata a disporre permanentemente di personale con un livello addestrativo adeguato. Ciò passa attraverso un'attenta revisione dei percorsi di preparazione individuale e collettiva.

Da questa consapevolezza sono state delineate le linee evolutive nel campo dell'addestramento sulle quali l'Esercito si sta muovendo, nonostante la drastica e poi progressiva diminuzione della disponibilità dei fondi sul bilancio ordinario dedicati all'addestramento che ha costretto ad effettuare un'accurata selezione e «prioritarizzazione» delle attività addestrative al fine di garantire l'indispensabile capacità operativa delle unità.

In particolare, la diminuzione delle risorse sull'addestramento è stato negli anni parzialmente attutita dall'elevata incidenza delle operazioni fuori area e dalla conseguente disponibilità di risorse *ad hoc* dedicate.

Peraltro, continua, sussiste la stringente necessità che l'Esercito mantenga anche un adeguato *standard* di capacità per impieghi cosiddetti «war», necessario per garantire l'espletamento del suo compito prioritario, anche se caratterizzato da una bassa probabilità di occorrenza, che è quello relativo alla difesa del Paese.

A fronte degli stanziamenti assicurati dalla legge di bilancio e dei finanziamenti ricevuti attraverso i decreti-legge di proroga delle Operazioni «Fuori Area», il livello di addestramento garantito al personale ed alle unità dell'Esercito ha certamente consentito di ottemperare a tutti gli impegni sul territorio nazionale ed a carattere internazionale.

In particolare, per l'esercizio finanziario 2015, tenuto conto del *budget* complessivamente dedicato all'addestramento, la Forza armata – in termini di *Output* operativo – riuscirà ad approntare complessivamente il 96 per cento dei propri reggimenti operativi, secondo attività addestrative differenziate per vari livelli di capacità da conseguire.

Pertanto, solo il 29 per cento avrà condotto l'addestramento che gli consentirà l'impiego in ogni situazione operativa.

Il rimanente 67 per cento sarà impiegabile solo in situazioni a media, bassa intensità o sul territorio nazionale in concorso alle Forze di polizia.

Inoltre, sempre in termini di *performance*, si misura un mancato approntamento per il 4 per cento, che non riuscirà a completare l'*iter* addestrativo neanche per il modulo iniziale, che conferisce la sola capacità di impiego in operazioni di sicurezza del territorio e di pubblica utilità/operazioni umanitarie.

Per avere tutte le unità impiegabili ad ampio spettro servirebbero in totale circa 134,3 milioni di euro annui.

Il generale nota come la capacità della Forza armata di garantire alle proprie unità le opportunità addestrative indispensabili per l'assolvimento dei compiti istituzionali sia direttamente collegata alla piena disponibilità e utilizzazione dei poligoni/aree addestrative. Attualmente la Forza armata ha in uso 141 poligoni/aree addestrative dislocati su tutto il territorio nazionale che sono utilizzati anche dalle altre Forze armate e Corpi armati dello Stato.

Si tratta di siti variabili e differenziati in termini di estensione e della tipologia delle attività da condurre.

L'addestramento individuale al tiro con armi portatili richiede la disponibilità di aree piuttosto limitate, mentre le esercitazioni «in bianco» e a fuoco di sistemi d'arma più sofisticati e di complessi di forza di livello ipotizzabile negli attuali interventi nei teatri operativi, richiedono la disponibilità di aree estese e adeguatamente attrezzate.

Precisa che l'attuale sistema di poligoni nazionale è già a livello di mera sufficienza e non è ulteriormente comprimibile.

In particolare, il poligono di Capo Teulada è il più importante in quanto è l'unico che consente all'Esercito l'approntamento unitario e l'ammalgama di complessi di forze fino a livello gruppo tattico: gli altri poligoni sono integrativi dell'attività che si svolge a Teulada. In generale, la disponibilità temporale dei poligoni non è assoluta in quanto sussistono li-

mitazioni al loro utilizzo che tengono conto delle esigenze locali, ambientali e stagionali, in accordo a specifici disciplinari d'uso.

Al riguardo, evidenzia che la Forza armata negli ultimi 15 anni ha già dismesso più di 50 poligoni/aree addestrative e recentemente ne ha proposti ulteriori 5 per la dismissione.

I Paesi alleati occidentali, vicini all'Italia per cultura e impianto normativo, dedicano maggiori risorse territoriali per la costituzione di aree addestrative per le loro Forze armate.

Circa l'opzione di utilizzare i poligoni all'estero, rileva criticamente come l'addestramento svolto fuori dal territorio nazionale risulta finanziariamente non conveniente in ragione soprattutto degli elevati costi di trasporto. In aggiunta, l'uso delle installazioni straniere è soggetto comunque alla disponibilità di ricezione e questo potrebbe creare dei seri problemi ai fini della programmazione dell'approntamento.

Per poter sopperire alla carenza/limitazioni di poligoni, nota l'oratore, è necessario fare un ricorso massivo alla simulazione.

Le attività addestrative ed esercitative gioveranno dell'innesto dei sistemi di simulazione ad ogni livello: partendo dall'approntamento dei Posti Comando e *Staff* (simulazione *Constructive*), passando all'addestramento delle unità presso le sedi stanziali – *Home Station Training* (simulazione *Virtual*) e terminando con esercitazioni a più ampio respiro presso i costituenti Centri di Addestramento Tattico, a partiti contrapposti (simulazione *Live*).

L'impiego della simulazione porterà innumerevoli vantaggi, quali: economia delle risorse; immersione in un ambiente realistico in grado di riprodurre qualsiasi tipo di minaccia e ambiente operativo; incremento della sicurezza del personale e dei materiali impiegati; drastica riduzione dell'impatto ambientale; caratteristica duale dei sistemi di simulazione.

Si sofferma poi sul tema del personale, vero centro di gravità, a proprio avviso, dell'Esercito.

La legge 244/2012 e il discendente decreto legislativo 8/2014 hanno fissato in 150.000 le dotazioni organiche complessive delle Forze armate, di cui 89.400 per l'Esercito, da conseguire entro il 2024. Ciò, ferma restando la possibilità, in relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, di prorogare tale termine con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In tale quadro, tenuto conto dell'andamento delle consistenze «a fuoriuscite naturali» delle diverse categorie nel medio-lungo termine, è verosimile che al 2024 i volumi dell'Esercito si attesteranno intorno alle 95.000 unità, con uno sbilanciamento tra le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali dovuto ad un esubero degli effettivi pari a 5.636 rispetto alle dotazioni organiche previste a quella data.

Complessivamente oggi si contano circa 10.700 unità in più rispetto all'organico di 89.400 da conseguire entro il 2024.

Peraltro, rileva, al processo di graduale riduzione, si sovrappone l'ulteriore indirizzo del Libro bianco che, nel precisare che «per soddisfare strutturalmente il requisito chiave di un'età media relativamente bassa è

necessario che solo per una parte della forza complessiva la professione militare possa perdurare per tutta la vita», orienta le Forze armate, e quindi l'Esercito, a rivedere le percentuali di ripartizione fra forza in servizio permanente e forza in ferma prefissata, pur confermando le dotazioni organiche complessive stabilite dalla legge 244/2012.

L'obiettivo – riportato dal Libro bianco – è di avvicinare le Forze armate italiane a percentuali simili a quelle delle Forze armate degli altri Paesi europei raggiungendo, a regime, un bilanciamento tra servizio permanente e tempo determinato tendenzialmente pari a circa il 50 per cento. Tale bilanciamento deve essere conseguito in tempi credibili, al fine di determinare un graduale freno all'eccessivo invecchiamento della Forza armata e al relativo incremento dei costi. Ciò si traduce, per l'Esercito, in una ulteriore sfida di rimodulazione, in senso riduttivo, di tutte le categorie in servizio permanente.

In particolare la riduzione più consistente si avrebbe per i volontari in servizio permanente, da un volume organico di circa 41.000 a 20.000, proprio per ottenere l'auspicato bilanciamento.

Negli eserciti alleati, rileva, la componente di truppa in ferma prefissata è dominante e questo consente di disporre di personale giovane e performante. Infatti, questi svolgono il proprio servizio con ferme iniziali tendenzialmente brevi con la possibilità di fruire di rafferme successive. Ciò permette di mantenere la giusta entità di personale a connotazione prettamente operativa, con adeguate capacità psico-fisiche.

In particolare, né in Francia né in Germania è prevista una componente di truppa in servizio permanente, bensì aliquote minime di personale altamente qualificato che transitano nella categoria dei sottufficiali.

La Spagna punta a raggiungere la percentuale del 10 per cento in servizio permanente e del 90 per cento in ferma prefissata.

La categoria del volontario in servizio permanente, nota, è costituita da personale che mediamente ha una età intorno ai 35 anni, di cui i più anziani raggiungeranno l'età per la pensione a partire dal 2030. Infatti, l'attuale ruolo dei volontari in servizio permanente risente fortemente delle massicce alimentazioni avvenute nei primi anni 2000, allorquando si è rapidamente passati dalla coscrizione al modello professionale. Il dimensionamento del periodo transitorio per il conseguimento degli obiettivi è strettamente connesso alla riduzione delle consistenze dei volontari in servizio permanente. Tale riduzione è possibile solo attraverso strumenti e provvedimenti legislativi, tutti da inventare e sostenere. Con l'implementazione degli indirizzi del Libro bianco, i nuovi obiettivi di forza organica, da raggiungere in ciascuna categoria di personale, determineranno nuove situazioni di eccedenze e di vacanze. In particolare, si acuisce lievemente l'eccedenza degli ufficiali e dei marescialli anziani, e si evidenzia il numero di volontari in servizio permanente in eccesso rispetto alla citata esigenza indicata dal Libro bianco.

Pertanto, i volontari in servizio permanente rappresenteranno la criticità principale per il conseguimento degli obiettivi prefissati, atteso che gli sbilanciamenti esistenti nei ruoli degli ufficiali e dei marescialli –inferiori

rispetto a quelli che si registreranno per i volontari in servizio permanente-potranno essere gestiti attraverso alcuni strumenti normativi già previsti dal legislatore. In tale ottica, quindi, l'esubero del personale ufficiali e marescialli risulta meno critico rispetto a quello che interesserà i volontari in servizio permanente.

Ipotizzando per i volontari in servizio permanente solo esodi naturali, cioè per raggiunti limiti di età, vi saranno i primi sostanziali cali a partire dal 2030. Contestualmente, a partire dallo stesso anno, l'andamento delle consistenze dei volontari in ferma prefissata (VFP) si eleverà, in modo complementare rispetto al totale della categoria volontari di truppa (VSP+VFP), fino a raggiungere il massimo di 42.900 nel 2042.

Nel 2038 vi sarà il bilanciamento numerico delle due componenti in ferma prefissata e in servizio permanente, che in linea di massima può essere inteso come obiettivo intermedio. Rileva come in questa ipotesi meramente teorica, il raggiungimento dell'obiettivo si avrà con un transitorio di 25 anni a partire dal 2017 che finirà nel 2042. In tale transitorio i moduli di alimentazione dei VFP sono dimensionati sulla esigenza di calo delle consistenze di VSP. A regime, invece, l'esigenza di alimentazione annua dei VFP, tenuto anche conto delle uscite per concorso in altri ruoli e nelle Forze di polizia, è pari a circa 7.000 unità/anno, che è quanto l'Esercito sta al momento reclutando.

Un periodo transitorio così lungo, nota l'oratore, non è credibile e, peraltro, porterebbe ad un enorme divario di età fra i professionisti in servizio permanente e quelli in ferma prefissata (per tutto il periodo del transitorio).

Peraltro l'ipotesi illustrata, ove realizzata, porterebbe ad un ulteriore risparmio dell'8 per cento rispetto a quanto sarà ottenuto dalla legge 244, abbattendo complessivamente del 26 per cento gli attuali costi di tutto il personale dell'Esercito.

Prosegue rilevando che il dimensionamento di tale periodo, in senso riduttivo, è strettamente legato alla credibilità dei dispositivi di legge che velocizzino il processo di ribilanciamento mantenendo lo strumento militare ai livelli di operatività e flessibilità richiesti senza peraltro penalizzare o mortificare la professionalità delle categorie di personale in eccesso, prevedendo misure di ricollocamento nel mondo del lavoro.

Al riguardo, sono stati individuati alcuni provvedimenti che l'Esercito italiano si riserva di proporre laddove si dovesse decidere di dare corso all'effettivo bilanciamento della componente in servizio permanente con quella a ferma prefissata (50 per cento-50 per cento).

Pone poi l'attenzione sulle criticità conseguenti alla disomogeneità tra la provenienza geografica del personale in servizio e la distribuzione geografica delle infrastrutture militari. In particolare, il 90 per cento del personale in servizio nell'Esercito è originario delle regioni del centro-Sud, con quelle del sud che da sole registrano il 71 per cento. Di contro, i dati relativi alla distribuzione geografica delle posizioni organiche delle unità dell'Esercito evidenziano una concentrazione nel nord (41 per cento), rispetto al centro (34 per cento) e al sud (25 per cento).

Analizzando il dato aggregato delle regioni settentrionali rispetto all'intero territorio nazionale, emerge come il 10 per cento di personale della Forza armata, proveniente dalle regioni settentrionali, non è sufficiente a coprire tutte le posizioni disponibili nei reparti ivi dislocati, pari al 41 per cento.

Conseguentemente, le rimanenti posizioni devono essere occupate giocoforza dal personale reclutato nelle regioni centro-meridionali.

Nelle regioni del Centro, la situazione presenta, rispetto al nord, un incremento in termini di base di reclutamento (19 per cento) e un decremento in termini di posizioni organiche (34 per cento rispetto al 41 per cento) presenti al nord).

In ogni caso il volume del personale reclutato non è sufficiente a colmare le esigenze di impiego nella stessa area.

Per ultimo, nelle regioni del sud, la situazione è invertita rispetto a quella vista nel nord.

Infatti, considerando il dato aggregato, emerge come il volume del personale originario di queste regioni (provenienti in particolare da Puglia, Campania e Sicilia) che ammonta al 71 per cento, è decisamente superiore alle attuali posizioni organiche (pari al 25 per cento del totale). Ciò è ancora più evidente se si prendono in considerazione i volumi totali delle domande di trasferimento presentate a qualsiasi titolo, quasi tutte finalizzate ad ottenere un trasferimento dalle regioni del centro-nord (in particolare Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lazio), verso le regioni del sud (Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), le stesse regioni caratterizzate dal tasso più alto di origine del personale militare.

Rileva perciò come una maggiore disponibilità di enti nell'Italia centro-meridionale consentirebbe un migliore bilanciamento delle unità sull'intero territorio nazionale.

In conclusione, precisa che non si tratta di decisioni definitive in quanto risulterà necessario attendere quanto emergerà dallo studio di implementazione del Libro bianco della Difesa e i contenuti della «revisione strategica della Difesa» e della «pianificazione di lungo termine» del Capo di Stato maggiore della Difesa.

L'Esercito, in ogni modo, continuerà ad operare per il bene della Nazione rispondendo, con gli strumenti di cui potrà disporre, alle sfide che gli si presenteranno di fronte sul territorio nazionale e all'estero.

Il presidente LATORRE, ringraziando il generale Errico per la sua esaustiva esposizione e ricordando quanto la Commissione sia sensibile ai temi da lui evidenziati, invita i commissari a porre quesiti.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), congratolandosi con il Capo di Stato maggiore per l'incarico e per i contenuti dell'intervento, si sofferma sulle criticità derivanti dalle continue richieste di riduzione dei fondi assegnati alla Difesa rispetto alle esigenze operative di questa,

tema che, probabilmente, si porrà di nuovo all'ordine del giorno in occasione della prossima sessione di bilancio.

Il senatore MARTON (*M5S*) si sofferma sulla circostanza per cui, in base a quanto esposto dal generale, già a dicembre 2015 gli ufficiali generali avranno raggiunto il numero complessivo da conseguire entro il 2021. A tale proposito, chiede spiegazioni circa la richiesta anticipata di collocazione in ausiliaria da parte di alcuni di tali ufficiali, domandando se ciò sia dovuto a un sentimento di malessere o a timori circa il destino dell'istituto dell'ausiliaria.

Il generale ERRICO, specificando che, per quanto riguarda alcune categorie si siano già raggiunti e superati gli obiettivi di riduzione (ad esempio, per quanto riguarda i generali di corpo d'armata, il numero attuale è di diciotto rispetto ai diciannove previsti) rassicura circa i timori paventati dal senatore Marton, non essendovi segnali di preoccupazione sull'istituto in oggetto. In ogni modo, ad oggi un solo generale di corpo d'armata ha anticipato il collocamento in ausiliaria, mentre gli altri tre interessati da analogo provvedimento vi sono giunti a scadenza naturale. Nel complesso, si risente semplicemente degli effetti dati dalla riduzione delle promozioni, con maggiore disponibilità al collocamento al raggiungimento dei limiti di età.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sui vantaggi, in campo addestrativo, dati dalle simulazioni, di cui il generale ha parlato nella sua illustrazione, e si domanda se non si possa ulteriormente ridurre l'attività effettuata sul terreno, considerando anche che le sfide strategiche che ci si pongono forse non trovano adeguata rispondenza negli attuali poligoni in uso all'Esercito. Sempre in tal senso, pone la questione di una razionalizzazione dei costi sostenuti per le esercitazioni, prevedendo una dotazione fissa di mezzi all'interno dei poligoni, da utilizzare a rotazione tra i vari corpi coinvolti. Chiede altresì se i militari vengano adeguatamente informati sui rischi per la salute derivanti dalla permanenza nei poligoni stessi.

Con riferimento al contesto NATO, domanda se attualmente l'Esercito italiano abbia effettivamente la possibilità di impiegare alcune migliaia di uomini in contesto operativo entro 48 ore, nell'ambito del *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF).

Esprime inoltre l'auspicio che l'obiettivo della riduzione al 50 per cento della quota di personale in servizio permanente venga raggiunto ben prima del paventato 2042.

Infine, chiede indicazioni più precise sulle prospettive di utilizzo di blindati «Freccia».

Il generale ERRICO si sofferma dapprima sul tema dell'addestramento, precisando che l'Esercito sta investendo notevoli energie nel campo della simulazione, con indubbi vantaggi anche dal punto di vista

dei costi: accanto alle attività totalmente virtuali, che si svolgono all'interno di una stanza, esistono anche simulazioni *live* effettuate all'aperto, con l'ausilio di sensori elettronici che sostituiscono le munizioni, con lo scopo di minimizzare, oltre che i costi, anche l'impatto sul terreno. In ogni caso l'attività, anche quella tradizionale, all'interno dei poligoni non può essere completamente sostituita.

Già oggi, peraltro, a differenza di quanto accadeva nel passato, i mezzi sono contingentati e disponibili all'interno del poligono per l'utilizzo da parte di diversi corpi: la riduzione dei fondi per l'addestramento impone infatti necessariamente di concentrare le risorse. Quanto ai rischi per la salute, i militari sono correntemente informati: l'unico limite è dato dalla presenza di eventuali minacce non conosciute.

Circa le esigenze di intervento rapido, l'Esercito dispone attualmente di 5.000 militari approntati, che tuttavia non sarebbero in grado, come è comprensibile, di raggiungere un ipotetico teatro operativo in sole 48 ore: nel contesto NATO tuttavia si parla di tali numeri come forza complessiva fornita da parte di diversi membri dell'Alleanza, cui l'Italia contribuisce attualmente con un plotone e, dall'anno prossimo, con un reggimento di 800 unità.

Con riferimento ai blindati «Freccia», ricorda che vi è una prima *tranche* di 249 mezzi (151 delle quali già consegnate) e una seconda *tranche* di 381.

Il senatore VATTUONE (PD), formulando le proprie congratulazioni al generale e ringraziandolo per l'esposizione e condividendo l'importanza dello strumento militare per la vita del Paese, domanda una valutazione circa l'introduzione, da parte del Libro bianco, del piano sessennale per gli investimenti che, a proprio avviso, potrebbe essere di ausilio per il conseguimento degli obiettivi della Difesa.

Chiede inoltre a che punto sia la realizzazione del programma «Forza NEC», anche alla luce di quanto emerso nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta dalla IV Commissione della Camera dei deputati.

Circa il tema del personale, con riferimento all'ampio squilibrio di provenienza geografica a favore del sud, chiede ulteriori delucidazioni circa la possibilità di trasferire strutture dell'Esercito nelle regioni meridionali.

A tale ultimo proposito, interviene incidentalmente il presidente LATORRE, notando come il baricentro della sicurezza nazionale si sia spostato, rispetto ai decenni passati, verso il Mediterraneo.

Il senatore SANTANGELO (M5S), ringraziando il generale per il suo intervento, si pone problematicamente circa le comparazioni da lui effettuate con l'esperienza francese e tedesca, dal momento che l'estensione della quota di personale a tempo determinato potrebbe creare una situazione di precarizzazione, preoccupante sia per quanto riguarda la minore rete di protezione sociale di cui l'Italia dispone rispetto a quelle realtà,

sia con riferimento alla delicatezza dei compiti svolti dal personale della Forza armata. Domanda a tale proposito se l'introduzione del reddito di cittadinanza promossa dalla propria parte politica non potrebbe costituire un ausilio in tale processo.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) si associa ai complimenti al generale Errico per la nomina ed esprime vivo apprezzamento per le modalità con le quali sta implementando le direttive impartite, ritenendo encomiabile, in particolare, come i militari, a differenza di altre categorie, tendano a non lamentarsi delle difficoltà del proprio comparto. Esprime preoccupazione sulla riduzione delle risorse per le attività di addestramento, ciò che potrebbe determinare una riduzione delle stesse condizioni di sicurezza dei militari. Riconoscendo che ci si trovi in un tempo poco favorevole per le Forze armate, fa presente come, nel momento in cui si ritenga utile mantenere uno strumento militare, lo si debba fornire di dotazioni adeguate.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), associandosi ai complimenti e ai ringraziamenti, dichiara di condividere i contenuti dell'illustrazione, apprezzando in particolare l'accento posto sull'importanza degli investimenti per la Difesa. Nota lo squilibrio, rispetto ad altri Paesi europei, nella proporzione tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con l'auspicio che si possa giungere a un riequilibrio strutturale.

Esprime altresì preoccupazione per la riduzione dei fondi destinati all'addestramento: nonostante la capacità e la dedizione dei nostri militari abbia consentito, finora, di mantenere un elevato livello operativo, occorre tuttavia reperire risorse a tal fine.

Il generale ERRICO, con riferimento al piano sessennale, nota che gli investimenti per la Difesa richiedono una disponibilità finanziaria strutturale, tanto che si sta pensando anche di includere il supporto logistico integrato decennale nell'acquisizione di nuovi mezzi. Il piano costituirebbe perciò un importante passo avanti, dal momento che gli effetti dei tagli imposti di anno in anno, seppur tecnicamente affrontabili, possono essere particolarmente negativi, sia perché impongono, di volta in volta, un ridimensionamento del programma, sia perché influiscono sulla funzionalità dell'intera industria della Difesa.

Con riferimento a «Forza NEC», ricorda come attualmente ci si trovi in una fase sperimentale del progetto, iniziato nel 2007, che tuttavia potrebbe essere accelerato, anticipando l'inizio della fase produttiva: poiché si tratta di una piattaforma di interconnessione, occorre che ogni assetto sia già compatibile. A tale proposito, nota incidentalmente come preferisca l'espressione «soldato presente» rispetto a quella finora utilizzata di «soldato futuro».

Circa lo spostamento verso le regioni meridionali di alcune strutture, ciò deriva essenzialmente dal fatto che il sud e le isole costituiscono un bacino di reclutamento molto più ampio rispetto alle altre regioni, il che

determina un elevatissimo numero di domande di trasferimento in tal senso, rispetto alle quali è stato necessario adottare criteri restrittivi di accoglimento. Nel nord-est hanno ancora sede tre delle nove brigate che compongono l'Esercito: poiché vi sono infrastrutture disponibili anche al centro-sud, sarebbe possibile ribilanciare la distribuzione, accontentando quella parte di personale che ha espresso tale desiderio. L'Esercito, nota, è infatti costituito essenzialmente dai suoi soldati: migliorarne la vita significa alleviarne il disagio e incrementarne le prestazioni.

Con riferimento al tema della composizione del personale, precisa di non amare i confronti con realtà straniere, dal momento che i militari italiani, nei vari teatri operativi, hanno saputo dimostrare una diversità culturale, data dalla capacità di dialogare con le realtà locali e di utilizzare la forza solo ove necessario. Ciò nonostante, i nostri soldati si trovano, come i colleghi stranieri, ad affrontare avversità climatiche con indosso un equipaggiamento di 51 chili: il che richiede che si trovino in condizioni psico-fisiche idonee.

L'Esercito italiano ha un problema di invecchiamento, la cui soluzione è l'ampliamento della quota di volontari in ferma prefissata. Per questa ragione sono stati studiati dei provvedimenti, che volentieri vengono sottoposti all'attenzione della Commissione, per garantire loro l'inserimento nel mondo del lavoro al termine dell'esperienza nelle Forze armate.

Il PRESIDENTE, ringraziando il generale Errico per la sua disponibilità ed esprimendo apprezzamento per l'attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze del personale, dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

428^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Barretta e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1963) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti resi dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1927) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa quindi alla votazione della proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1937) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Conclude proponendo l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**429^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Barretta.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il sottosegretario BARETTA chiede di poter rinviare la seduta notturna di oggi per permettere al Governo ulteriori approfondimenti sugli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari alle relatrici. Fa presente, inoltre, di aver ricevuto l'elenco degli emendamenti segnalati soltanto da alcuni Gruppi, chiede quindi, di poter ricevere le altre segnalazioni entro le ore 17 di oggi in modo da consentire al Governo di poter esprimere il proprio parere a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) propone di proseguire i lavori della Commissione con la bocciatura di tutte le proposte non segnalate.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa presente che tale soluzione non appare praticabile considerato che molti degli emendamenti sono tra loro simili e che le relatrici devono completare il loro esame.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, ove la Commissione fosse autorizzata, di impiegare la mattinata di domani per esaminare gli emendamenti.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiedono di poter conoscere indicativamente l'orario di chiusura della seduta pomeridiana di domani.

Il presidente SANGALLI propone di sconvocare la seduta notturna di oggi e valutare nella giornata di domani quanto protrarre i lavori della Commissione anche in considerazione del lavoro delle relatrici e del Governo sui testi degli emendamenti.

Fa infine presente che in allegato alla seduta odierna sono pubblicati i subemendamenti presentati questa mattina agli emendamenti del Governo 5.0.1000 e 11.1000 e alcuni emendamenti riformulati in un nuovo testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame dei disegni di legge n. 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A (Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo) e n. 1962 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977****(al testo del decreto-legge)****5.0.1000/1**

CRIMI, MARTON, SANTANGELO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «contrasto del terrorismo», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione alle intervenute esigenze di sicurezza sulla rete ferroviaria.».

11.1000/1

MARINELLO, GUALDANI

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le seguenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/2

SANTINI

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le seguenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/3

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, PICCOLI

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le se-

guenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/4

ZIZZA, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le seguenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/5

MARINELLO, GUALDANI

All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» con le seguenti: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/6

SANTINI

All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» con le seguenti: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/7

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, PICCOLI

All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» con le seguenti: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/8

BRUNI, LIUZZI, ZIZZA

All'emendamento 11.1000 del Governo, al comma 16-bis, alla lett. c), sostituire le parole: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione» con le seguenti: «da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione».

11.1000/9

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 11.1000 del Governo, al comma 16-bis, alla lett. c), sostituire le parole: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione» con le seguenti: «da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione».

1.75 (testo 2)

DEL BARBA

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.», con le seguenti: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro e non oltre il 10 settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».

7.199 (testo 2)

GUALDANI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, è aggiunto in

fine il seguente periodo: "il presente comma non si applica ai soggetti che fanno parte a titolo gratuito dei consigli di amministrazione delle *ex* Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".».

12.25 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-bis. Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

242^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sergio Giorgini, segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, accompagnato dal dottor Fulvio Morelli, dal dottor Dario Fiori e dal dottor Luca Procopio; l'avvocato Bruno Lo Giudice, presidente dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT); il dottor Roberto Falcone, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Tributaristi LAPET, accompagnato dal dottor Antonio Amendola e dalla dottoressa Giovanna Restucci.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT) e dell'Associazione Nazionale Tributaristi LAPET

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa, specificando che le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo sono nell'attuale fase connesse all'esame degli Atti del Governo n. 181 (relativo all'organizzazione delle agenzie fiscali), n. 182 (in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale), n. 184 (sulla revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario) e n. 185 (riguardante semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione).

Ha la parola il dottor GIORGINI, il quale esprime una valutazione complessivamente favorevole sugli schemi di decreto legislativo citati, in quanto espressivi di un orientamento favorevole ai contribuenti. Con specifico riferimento all'Atto del Governo n. 181, segnala l'opportunità di misure tese al conseguimento di un effettivo riequilibrio fra l'amministrazione finanziaria e i cittadini nei loro reciproci rapporti, che dovrebbero essere improntati a uno spirito di collaborazione. Auspica inoltre l'attuazione di adeguati percorsi formativi per gli operatori delle Agenzie fiscali, in ragione dell'importanza del confronto diretto con i contribuenti. Esprime inoltre l'auspicio che sia concretamente attuato il principio del controllo amministrativo unico al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nelle procedure di controllo.

Passando ai contenuti dello schema di decreto legislativo n. 182 sottolinea l'esigenza di interventi incisivi sul complesso di agevolazioni fiscali attualmente previste, in numero eccessivo e determinanti un mancato gettito di ingente entità, rimarcando come tale razionalizzazione possa essere compensata da una congrua diminuzione strutturale delle aliquote. Si sofferma quindi sul tema degli studi di settore, esprimendosi in particolare a favore dell'ipotesi di esclusione dall'ambito dei medesimi delle nuove iniziative imprenditoriali nel primo triennio dalla costituzione.

Il dottor MORELLI interviene in riferimento all'Atto del Governo n. 184, rilevando come questo costituisca un provvedimento positivo rispetto alla semplificazione e alla prospettiva di collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti in forza della razionalizzazione della disciplina dell'interpello, nonché riguardo alla maggiore efficienza della giurisdizione tributaria e della tutela effettiva del diritto di difesa. Segnala peraltro l'opportunità di concedere al contribuente facoltà di impugnare immediatamente il rispetto di interpello di disapplicazione dinanzi al giudice tributario. Prosegue soffermandosi sull'opportunità dell'estensione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale e della motivazione rafforzata nei casi di risposta negativa all'interpello probatorio. Nell'avviarsi alla conclusione segnala alcune proposte riguardanti la revisione della disciplina del processo tributario. In tale ambito mette in evidenza la contraddizione tra l'ampliamento del novero dei soggetti abilitati alla difesa e la crescente necessità di qualificazione della stessa. Ritiene inoltre che in mancanza dei presupposti di condanna per lite temeraria il giudice

debba avere la facoltà di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma determinata equitativamente.

Il presidente Mauro Maria MARINO congeda gli auditi e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT).

L'avvocato LO GIUDICE osserva che è prioritario il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente nell'ambito del processo tributario. Valuta positivamente la previsione di impiego della posta elettronica per le comunicazioni riguardanti il processo, pur sussistendo rischi nel previsto caso di deposito presso la segreteria della commissione tributaria nel caso di comunicazioni elettroniche non andate a buon fine. Rileva quindi la necessità di escludere la possibilità per l'amministrazione finanziaria di avviare procedimenti di riscossione in conseguenza della sospensione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente. La crescente specializzazione dei giudici e dei contenuti del processo tributario a suo avviso sconsiglia un eccessivo ampliamento del numero di categorie abilitate alla tutela del contribuente in giudizio. Ai fini di una più compiuta tutela del contribuente auspica una riforma dell'ordinamento giudiziario tributario tesa a trasferire le competenze attualmente detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della giustizia o, in subordine, di adottare nuove denominazioni degli organi giudicanti, quali «tribunale tributario» e «corte d'appello tributaria». In relazione al nuovo orientamento della Corte di cassazione, contrastante con la consolidata prassi amministrativa, auspica l'introduzione di una disposizione di interpretazione autentica che preveda la cumulabilità del termine di sospensione di 90 giorni, previsto per la procedura di accertamento con adesione, con il termine di sospensione feriale.

Il presidente Mauro Maria MARINO segnala l'interesse delle osservazioni conclusive dell'avvocato Lo Giudice. Congeda quindi l'audito e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Tributaristi LAPET.

Il dottor FALCONE sottolinea l'importanza del dialogo e della collaborazione reciproca tra contribuenti e amministrazione finanziaria, nonché della semplificazione del processo tributario e degli strumenti deflattivi del contenzioso. Richiama quindi l'attenzione sulla necessaria cura nella redazione delle disposizioni, al fine di evitare ambiguità interpretative, che risulterebbero nel concreto penalizzanti nei confronti dei contribuenti leali con il fisco. Si esprime poi a favore della terzietà del destinatario dell'interpello, che dovrebbe essere un giudice tributario monocratico in luogo dell'Agenzia delle entrate.

Valuta favorevolmente la possibilità di consentire l'assistenza nella fase dell'interpello a tutti i professionisti impegnati nella tenuta della contabilità e nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Ritiene opportuno valutare l'attribuzione della competenza degli organi della giustizia tributaria nei casi di controversie riguardanti anche materia contributiva, al fine di evitare gli oneri che la competenza attribuita al giudice del lavoro comporta. Per quanto riguarda il limite di valore della controversia ai fini dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica ritiene opportuno portare ad almeno 5.000 euro il limite di valore della controversia stessa, mentre l'ampliamento delle categorie dei soggetti abilitati alla tutela in giudizio è giustificato, specie per quanto riguarda i consulenti tributari, dalla certificata professionalità della categoria.

Il limite di valore per l'obbligatorietà della mediazione dovrebbe essere opportunamente innalzato a 50.000 euro; tuttavia il tentativo di conciliazione tra le parti non dovrebbe essere esperito dall'ente impositore, dovendosi piuttosto fare ricorso a un soggetto terzo, quale un giudice monocratico. Quanto al pagamento delle somme derivanti dalla conciliazione sarebbe opportuno prevedere la possibilità di pagamenti mensili e un periodo di dilazione superiore alle dodici rate trimestrali. Nel caso in cui l'ente impositore debba rimborsare i tributi riscossi la soglia a superamento della quale il giudice può richiedere al contribuente di fornire garanzia dovrebbe essere portata a 50.000 euro.

Per le cause tributarie di valore non superiore a 10.000 euro nel primo grado di giudizio la competenza dovrebbe essere attribuita al giudice monocratico.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e dichiara chiusa la procedura informativa. Avverte quindi che la documentazione acquisita sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

243^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CARRARO

indi del Presidente

Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della FP CGIL, il dottor Salvatore Chiaramonte, accompagnato dal dottor Luciano Boldorini; in rappresentanza della CISL FP, il dottor Paolo Bonomo, accompagnato dalla dottoressa Stefania Silveri e dal dot-

tor Antonio Fanfani; in rappresentanza della UIL PA, il dottor Sandro Colombi, accompagnato dal dottor Renato Cavallaro; in rappresentanza della Confsal-SALFi, il dottor Sebastiano Callipo, accompagnato dal dottor Giovanni Imperato e dal dottor Michele Sparacino; in rappresentanza della FLP Ecofin Agenzie fiscali, il dottor Roberto Cefalo, accompagnato dal dottor Vincenzo Patricelli; il dottor Ennio Attilio Sepe, presidente dell'Associazione Magistrati Tributarî, accompagnato dall'avvocato Daniela Gobbi, dall'avvocato Maddalena Mottes e dal dottor Gianfranco Ius.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CARRARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti della FP CGIL, della CISL FP, della UIL PA, della Federazione Confsal-SALFi, della FLP Ecofin Agenzie fiscali e dell'Associazione Magistrati Tributarî

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente CARRARO introduce l'indagine conoscitiva in titolo specificando che le audizioni sono nell'attuale fase connesse all'esame degli Atti del Governo n. 181 (relativo all'organizzazione delle agenzie fiscali), n. 182 (in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale), n. 184 (sulla revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario) e n. 185 (riguardante semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione).

Il dottor CHIARAMONTE valuta positivamente il livello di attenzione accordato dal legislatore all'assetto delle Agenzie fiscali. Esprime tuttavia preoccupazione in merito alla possibile alterazione del necessario equilibrio tra il ruolo del potere politico e l'autonomia delle Agenzie fiscali in ragione della possibilità di un aumento dell'influenza del Ministero dell'economia e delle finanze connesso al peso accordato dall'Atto del Governo n. 181 alle convenzioni. Tale situazione può a sua volta influenzare lo stato delle relazioni sindacali. Si esprime infine a favore di un

completamento del percorso di accorpamento delle Agenzie fiscali, che dovrebbe portare all'unificazione in un unico soggetto.

Il dottor BONOMO segnala la mancata effettuazione di un'ideale verifica degli esiti dell'accorpamento delle Agenzie fiscali, che a suo giudizio non ha comportato alcun miglioramento funzionale. La riforma dovrebbe pertanto essere completata secondo il modello europeo, portando all'istituzione di una sola agenzia fiscale, con notevoli vantaggi sul piano della razionalizzazione delle risorse. Lamenta quindi l'eccessivo rafforzamento dello strumento delle convenzioni. Si esprime quindi a favore dell'autonomia dagli indirizzi politici dell'ambito delle relazioni sindacali, specie riguardo alla contrattazione integrativa. Segnala inoltre la mancanza di una soluzione normativa riguardo alla fase transitoria determinata dalla recente sentenza della Corte costituzionale sull'attribuzione delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia delle entrate.

Il dottor COLOMBI auspica che il percorso di riforma intrapreso non si traduca in un depotenziamento del sistema di contrasto all'evasione fiscale. Sostiene l'opportunità di disporre di un sistema di contrattazione integrativa che contempli il principio di differenziazione sulla base del merito e la previsione di meccanismi sanzionatori per i comportamenti illeciti. Sottolinea quindi come lo schema di decreto legislativo in materia di Agenzie fiscali costituisca l'occasione per una complessiva manutenzione del sistema nello spirito della delega fiscale. Sottolinea inoltre l'opportunità che l'aumento della produttività del personale corrisponda all'adeguamento dei meccanismi incentivanti.

Il dottor CALLIPO giudica negativamente i contenuti dell'Atto del Governo n. 181, in quanto contraddittorio e contrario a qualsiasi logica di efficienza. Sottolinea quindi come gli uffici e il personale delle Agenzie debbano disporre di risorse adeguate al fine di continuare a offrire risultati di grande rilievo, in tale ottica devono essere valorizzate la responsabilità e l'indipendenza gestionale.

Il dottor CEFALO esprime un giudizio critico circa la declinazione concreta dell'autonomia delle agenzie fiscali, che ha comportato clientelismo e opacità nella gestione. Esprime quindi l'auspicio di una riorganizzazione complessiva allo scopo di conseguire un'effettiva razionalizzazione, anche tramite la riduzione delle posizioni dirigenziali, potendosi piuttosto valorizzare le figure intermedie.

La senatrice GUERRA (PD) pone un quesito relativamente ai meccanismi di valutazione del personale. Sottolinea l'impegno del Parlamento al fine di risolvere in tempi brevi il problema della dirigenza dell'Agenzia delle entrate e osserva l'opportunità di un'integrazione specifica a tale riguardo dello schema di decreto legislativo concernente le agenzie fiscali. Pone un ulteriore quesito allo scopo di cogliere il livello di condivisione a

proposito della valorizzazione delle figure intermedie nell'ambito della riorganizzazione delle agenzie.

Il dottor BONOMO osserva la portata limitata dell'Atto del Governo n. 181 riguardo alla riorganizzazione delle Agenzie fiscali e valuta criticamente l'ipotesi di riservare alle convenzioni la materia della retribuzione del personale.

Il dottor CHIARAMONTE richiama l'attenzione sull'importanza di un recupero della piena autonomia negoziale ai fini della definizione del trattamento economico del personale.

Il dottor CEFALO rileva il dimezzamento della componente accessoria del trattamento economico rispetto al 2010. Auspica pertanto una ripresa dell'investimento sul personale e osserva che il numero dei dirigenti deve essere ponderato allo scopo di evitare riflessi negativi sull'organizzazione e sull'attività.

Il dottor CALLIPO ritiene siano da valorizzare gli spazi di contrattazione, recuperando altresì la piena autonomia dall'ambito politico nella gestione delle Agenzie fiscali.

Il dottor COLOMBI si esprime a favore dell'ipotesi di una riduzione delle posizioni dirigenziali, accompagnata da una simultanea valorizzazione delle figure intermedie, in un contesto di complessiva razionalizzazione.

Il presidente CARRARO ringrazia gli auditi e li congeda.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Magistrati Tributaristi.

Il dottor SEPE lamenta come gli Atti del Governo finalizzati all'esercizio della delega fiscale non contengano soluzioni normative adeguate a garantire l'effettività del principio di terzietà nel giudizio tributario. Tuttora la magistratura tributaria non dispone peraltro della necessaria indipendenza sul piano organizzativo e strutturale e occorre pertanto disporre di una disciplina idonea a garantire l'indipendenza della Direzione generale della giustizia tributaria dal Ministero dell'economia e delle finanze. Prosegue richiamando l'attenzione sull'assenza di misure volte all'adeguamento del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie. Quanto al tema dell'aggiornamento professionale dei giudici tributari esprime un giudizio sfavorevole sull'ipotesi di controllo dei programmi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Lamenta quindi il rischio di un eccesso di delega riguardo all'introduzione della tipizzazione dell'illecito disciplinare del giudice tributario e delle relative sanzioni. Si sofferma successivamente sulla disciplina dell'elezione del

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rilevando come la riduzione delle preferenze esprimibili non possa che distorcere la rappresentanza a svantaggio di numerose regioni. Pone in evidenza la rilevanza di un mutamento della denominazione degli organi di giustizia tributaria, così da renderne esplicita la natura giurisdizionale. Conclude esprimendo delusione rispetto al complesso delle norme predisposte dal legislatore delegato a fronte dell'esigenza di una riforma di carattere organico.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) rileva come risultino tuttora privi di risposta gli auspici a favore di un'effettiva terzietà del giudice tributario, al punto da consentire dubbi circa la costituzionalità delle disposizioni proposte in attuazione della delega fiscale. Rileva inoltre l'introduzione surrettizia di una disciplina circa la responsabilità dei giudici e auspica che l'intervento della commissione induca il Governo a un ampio ripensamento.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la sussistenza di margini di miglioramento.

L'avvocato Daniela GOBBI, facendo riferimento alla propria esperienza professionale, rileva le difficoltà oggettive dei giudici tributari a svolgere la propria funzione a fronte di una complessità delle cause notevolmente accresciuta.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la materia della giustizia tributaria è meritevole di ulteriore approfondimento e rammenta la sensibilità della Commissione rispetto alle questioni segnalate.

Dichiara quindi chiusa la procedura informativa in titolo e avverte che la documentazione acquisita sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria**206^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Fondazione Con il Sud, il dottor Carlo Borgomeo, presidente, e la dottoressa Maria Caterina Ronconi, dell'area attività istituzionali.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-01398 del senatore Scilipoti Isgrò sul licenziamento dei 180 orchestrali del teatro dell'Opera di Roma. Premette che è già stata fornita presso la 11^a Commissione del Senato una ricostruzione dei fatti relativi alla grave situazione finanziaria del Teatro dell'Opera, i quali hanno indotto il Teatro stesso ad aderire alla legge n. 112 del 2013, c.d. «legge Bray» con un piano di risanamento per un valore di finanziamento statale pari a 25 milioni di euro di cui 5 milioni anticipati alla Fondazione, necessari per ridurre l'indebitamento netto.

Rileva inoltre che già a partire dal 21 dicembre 2013 si sono susseguiti degli scioperi che hanno riguardato sia le rappresentazioni presso il Teatro dell'Opera che presso le Terme di Caracalla, e che hanno impedito il regolare svolgimento delle rappresentazioni, determinando un danno di immagine ed economico.

Dal punto di vista economico-finanziario, non essendo più adeguate le ipotesi economiche ed organizzative alla base del piano di risanamento presentato, così come non più raggiungibili i valori delle entrate di biglietteria e da autofinanziamento previsti nel piano, è stata avvertita la necessità di adottare scelte aggiuntive per garantire il pareggio di bilancio.

Riferisce quindi che il giorno 17 novembre 2014 è stato siglato un accordo tra la Fondazione e le organizzazioni sindacali, che ha previsto il ritiro della procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al verificarsi dell'approvazione dell'accordo sottoscritto e dalla ratifica dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Nella riunione del 24 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato l'approvazione dell'ipotesi di accordo firmato tra la Fondazione e le sette sigle sindacali in data 17 novembre 2014, dando altresì mandato al Sovrintendente Carlo Fuortes di revocare la procedura *ex lege* n. 223 del 1991 subordinatamente all'esito positivo dell'assemblea dei lavoratori del Teatro del 25 novembre 2014.

Infine rileva che in data 25 novembre 2014 l'assemblea dei lavoratori della Fondazione ha approvato l'accordo firmato dalle sette sigle sindacali il 17 novembre 2014.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando tuttavia che molte informazioni non corrispondono, a suo giudizio alla realtà dei fatti, in particolare per quanto riguarda il ruolo del sovrintendente Carlo Fuortes, che egli considera né corretto né imparziale.

Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, da ultimo rinviato nella seduta del 7 luglio.

La relatrice IDEM (*PD*), modificando taluni pareri espressi in precedenti sedute, manifesta il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 2.2 e 2.5.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma ai pareri testé espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti 2.2 e 2.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti l'emendamento 1.1, che viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 1.2.

L'emendamento aggiuntivo 1.0.1 viene poi respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posto ai voti viene respinto l'emendamento 2.1.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) e il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.2, che viene approvato dalla Commissione, con conseguente preclusione degli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6 e – *ratione materiae* – degli emendamenti 3.1 e 3.3 (testo 2).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), chiede chiarimenti in ordine alla portata delle preclusioni testé dichiarate.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) si sofferma brevemente sui profili attinenti ai mandati consecutivi, evidenziando che nell'emendamento 2.2, appena approvato dalla Commissione, si dispone che è in ogni caso preclusa la permanenza in carica dei membri degli organi direttivi oltre il termine di otto anni.

La relatrice IDEM (*PD*) sottolinea l'esigenza di salvaguardare l'ultrattività della disciplina introdotta con l'emendamento 2.2, che deve in particolare applicarsi a partire dall'anno 2016.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) rileva come l'emendamento 2.2 sia stato approvato con largo consenso e conseguentemente esprime il proprio disappunto per la cattiva gestione dell'attività legislativa da parte delle forze politiche di maggioranza.

La senatrice PUGLISI (*PD*) rileva, rispetto alle considerazioni testé espresse dal senatore Marin, che le forze politiche di maggioranza hanno dimostrato la propria volontà di approvare il disegno di legge in titolo, rispetto al quale è stata posta in essere una lunga attività di mediazione con talune forze politiche di opposizione. Conseguentemente risulta inopportuno ogni eventuale strumentalizzazione delle preclusioni che si sono determinate, rivestendo tali profili carattere meramente tecnico.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) condivide le considerazioni espresse dalla senatrice Puglisi, evidenziando che il percorso fin qui svolto

è stato del tutto lineare, prospettando quindi l'opportunità di concludere in breve tempo l'esame del disegno di legge.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) evidenzia una cattiva gestione da parte delle forze politiche di maggioranza dell'attività legislativa, sottolineando che analogo inadeguatezza si è manifestata anche nel corso dell'*iter* della riforma della scuola.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 2.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con apposita votazione, viene approvato l'emendamento 3.4.

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 3.2.

Il PRESIDENTE considerata l'esigenza di procedere nella presente seduta allo svolgimento dell'audizione della Fondazione Con il Sud e considerata la ristrettezza dei tempi, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: audizione di rappresentanti della Fondazione Con il Sud

Il PRESIDENTE introduce il professor Carlo BORGOMEIO, presidente della Fondazione Con il Sud.

Il professor Carlo BORGOMEIO, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito a partecipare alla procedura informativa, evidenzia che la Fondazione Con il Sud non si occupa in senso stretto di beni culturali, ma di beni comuni, ovvero beni culturali, ambientali o confiscati alle mafie. Rileva altresì che essa è una Fondazione privata che opera nel sociale, la cui *governance* è per metà di competenza di Fondazioni bancarie e per metà di associazioni di volontariato. Tale Fondazione si occupa quindi dei

beni culturali nell'intento di favorire la coesione sociale. La Fondazione pubblica infatti periodicamente dei bandi per l'assegnazione di contributi a progetti di valorizzazione di beni culturali abbandonati. Osserva quindi che in relazione all'ultimo bando pubblicato sono pervenute circa 220 segnalazioni di beni culturali abbandonati di proprietà di privati o enti locali, tra i quali la Fondazione ne ha selezionati 14. Su questi 14 beni sono stati presentati 46 progetti di valorizzazione da parte di cooperative sociali, tra i quali ne verranno selezionati per il finanziamento al massimo 8 o 9.

Si augura infine che il modo di lavorare della Fondazione possa diventare un modello per il Mezzogiorno anche con riferimento ai progetti non attinenti i beni culturali in senso stretto, come il finanziamento degli asili nido, e che nella gestione dei fondi strutturali la pubblica amministrazione presti maggiore attenzione alle esigenze e alle peculiarità del terzo settore.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il PRESIDENTE domanda se esista una forma di verifica successiva rispetto all'andamento dei progetti finanziati dalla Fondazione.

La senatrice SERRA (*M5S*) chiede come vengano gestiti i bandi ed altresì maggiori chiarimenti circa il finanziamento degli asili nido.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) domanda quale sia il ruolo delle fondazioni bancarie nella *governance* della Fondazione Con il Sud.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) domanda perché la Fondazione finanzi solamente interventi di valorizzazione di beni appartenenti a privati e ad enti locali, con esclusione dei beni dello Stato e se il dottor Borgomeo ritenga che lo strumento dell'*art bonus* possa risultare utile per la valorizzazione dei beni culturali abbandonati.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) domanda quali siano i criteri di scelta della Fondazione in merito ai progetti presentati.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ringrazia l'auditore e dichiara di voler puntare maggiormente l'attenzione sull'oggetto dell'indagine conoscitiva ovvero sulla valorizzazione dei beni culturali abbandonati. In proposito domanda se l'esperienza della Fondazione Con il Sud possa essere considerata replicabile e se la fondazione operi in rete con altre realtà territoriali.

Infine domanda se una mappatura dei beni culturali abbandonati possa essere considerata utile al fine di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti dei beni comuni e quale possa essere il ruolo dei soggetti pubblici, accanto a quelli privati, nella valorizzazione di tali beni.

Il dottor Carlo BORGOMEIO osserva che sotto il profilo tecnico la Fondazione con il Sud è una fondazione di erogazione, che elargisce il rendimento del proprio patrimonio oltre a un contributo annuo fornito dalle fondazioni bancarie. La sua missione è occuparsi di infrastrutturazione sociale: educazione dei giovani, anche in funzione di contrasto del reclutamento dei medesimi da parte delle organizzazioni mafiose, progetti socio-sanitari, valorizzazione dei beni comuni, integrazione degli immigrati e progetti di supporto nelle carceri.

I criteri di valutazione dei progetti di valorizzazione dei beni culturali previsti dai bandi sono tre: corrispondenza tra i progetti e i bisogni del territorio, qualità dei soggetti partecipanti (devono essere più soggetti che operano in rete) e autosostenibilità, ovvero capacità dei progetti di proseguire nel tempo dopo la conclusione del finanziamento.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio successiva all'erogazione dei contributi, rileva che essa avviene progetto per progetto, al fine di verificare la corrispondenza dell'attività svolta con il progetto presentato, la correttezza amministrativa della gestione e lo sviluppo futuro della medesima.

In merito alla possibilità che l'*art bonus* rappresenti uno strumento utile nel settore oggetto dell'attività della Fondazione ritiene utile verificare tale eventualità nel corso del tempo, mentre a proposito dell'esclusione dei beni culturali dello Stato dai progetti di valorizzazione evidenzia come il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia obbligato ad operare mediante gare pubbliche, a differenza dei Comuni, che invece hanno la possibilità di approvare concessioni mediante delibere di giunta.

Osserva inoltre che la selezione dei beni culturali la cui valorizzazione è oggetto di finanziamento da parte della Fondazione avviene secondo i seguenti criteri: che si tratti di beni di valore culturale dimostrabile, non troppo grandi e non da ristrutturare.

Circa la replicabilità del modello della Fondazione Con il Sud ritiene di poter esprimere una risposta positiva, nonostante la complessità della procedura di erogazione dei contributi utilizzata dalla Fondazione medesima.

Conclude auspicando che la pubblica amministrazione sia in futuro meno autoreferenziale nella gestione dei fondi strutturali e rilevando l'importanza della mappatura dei beni culturali abbandonati allo scopo di sviluppare l'appartenenza delle popolazioni al loro territorio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il professor Borgomeio, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile nella pagina *web* della Commissione.

Dichiara poi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, come richiesto dalla Commissione nella seduta di ieri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, parteciperà ai lavori sull'atto del Governo n. 180, nella seduta pomeridiana prevista per mercoledì 22 luglio.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo, e viene pertanto rinviata a domani, giovedì 16 luglio, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

173^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (n. 173)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FILIPPI (*PD*), richiamando le considerazioni svolte nella precedente seduta, illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore SONEGO (*PD*) chiede che il rappresentante del Governo faccia conoscere preliminarmente le sue valutazioni sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il vice ministro NENCINI esprime una valutazione favorevole sullo schema di parere in questione, che appare sostanzialmente equilibrato, in quanto tiene conto di una serie di osservazioni, anche formulate dal Governo, emerse nelle precedenti sedute.

Il senatore SONEGO (*PD*), pur ringraziando il relatore per lo sforzo di sintesi e tenendo conto della posizione testé espressa dal vice ministro

Nencini, formula una valutazione critica dello schema di parere, osservando che la strategia di sviluppo che il testo sembra proporre per il settore del trasporto aereo non solo non è condivisibile, ma anzi appare contraria all'interesse nazionale.

Si vorrebbe come unico *hub* nazionale l'aeroporto di Roma Fiumicino ma, come ha già sottolineato ieri nel suo precedente intervento, si tratta di una scelta non sostenibile, mentre appare più coerente quella contenuta nello schema di decreto che individua i tre *gate* intercontinentali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia e che il Governo sembra ora rinnegare.

Osserva che, se si volesse concentrare tutto il traffico intercontinentale sul solo scalo di Roma Fiumicino, quest'ultimo non acquisirebbe le quote di traffico di Milano Malpensa e di Venezia, che sarebbero invece fagocitate da aeroporti stranieri più vicini, con una perdita netta per l'Italia, in termini di introiti, esportazioni ed occupazione. Sottolinea che non è possibile pensare di condizionare per decreto le scelte del mercato, in una logica di economia pianificata. A ciò si aggiunge il fatto che, se si realizzasse un simile disegno, verrebbero meno anche i progetti per i collegamenti ferroviari ad alta velocità verso Milano Malpensa e Venezia, accrescendo il danno per il Paese.

Pertanto, qualora non venisse modificata questa parte dello schema di parere, preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore RANUCCI (*PD*) esprime grande apprezzamento per lo schema di parere proposto dal relatore, che presenta una visione di respiro nazionale e non limitata a logiche meramente localistiche.

In questo senso ritiene corretto affermare in maniera chiara il principio che un mercato come quello italiano possa permettersi un unico *hub* del trasporto aereo e che questo debba identificarsi necessariamente in Roma Fiumicino. In replica al senatore Sonogo, precisa che con ciò non si intende penalizzare gli scali di Milano Malpensa e Venezia, che conservano pienamente la loro vocazione internazionale, ma non possono assurgere al rango di *hub*, che è cosa diversa.

Esprime ugualmente apprezzamento per il richiamo alle esigenze di sviluppo del traffico merci, in cui proprio Milano Malpensa potrebbe svolgere un ruolo di primissimo piano. Condivide altresì le condizioni inserite nello schema di parere sul mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e sulla coerenza dei relativi parametri, ai fini del riconoscimento come aeroporti di interesse nazionale.

Infine, giudica opportuno il riferimento ai collegamenti ferroviari ad alta velocità con tutti gli aeroporti di particolare rilevanza strategica, osservando che questo salvaguarda anche gli scali di Milano Malpensa e Venezia, superando i timori espressi dal senatore Sonogo.

Il senatore BORIOLI (*PD*) condivide pienamente il testo dello schema di parere illustrato dal relatore. In relazione alle critiche del senatore Sonogo, evidenzia la necessità di non confondere il concetto di scalo

internazionale o intercontinentale con quello di *hub*. Nel settore dei trasporti aerei, infatti, un *hub* non è semplicemente il terminale di rotte internazionali o intercontinentali ma è lo snodo su cui convergono un elevato numero di rotte della medesima compagnia aerea (di solito quella di bandiera).

Nella maggior parte dei paesi europei, vi è un unico *hub* nazionale: solo in Germania Lufthansa allo snodo tradizionale di Monaco di Baviera ha recentemente affiancato quello di Francoforte, ma soltanto perché il primo è ormai saturo. Di conseguenza anche l'Italia dovrebbe orientarsi chiaramente su un unico scalo per questa funzione: ricorda che uno dei problemi che in passato ha concorso maggiormente alla crisi di Alitalia è stato proprio il voler mantenere a tutti i costi un doppio *hub* su Roma e Milano.

Molte di queste considerazioni dipenderanno dalle scelte concrete che farà Etihad come proprietario di Alitalia e, certamente, le condizioni di mercato potrebbero cambiare in futuro: per il momento occorre però prendere atto della situazione esistente e fare le scelte conseguenti.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ribadisce le critiche già espresse nella seduta precedente, rilevando che lo schema di decreto e il piano in esame presentano numerose lacune, come pure il parere proposto dal relatore.

Concorda con il senatore Borioli che una valutazione complessiva del comparto del trasporto aereo in Italia richiederebbe di conoscere la strategia di Etihad, tuttavia molte scelte del piano in esame non convincono. Ad esempio, l'inclusione di Torino tra gli aeroporti di particolare rilevanza strategica in sinergia con Milano Malpensa è illogica, ove si consideri che dal 2004 al 2014 Torino ha perso costantemente volume di traffico, passando dal nono al diciannovesimo posto a livello nazionale. Una serie di scelte imprenditoriali sbagliate hanno favorito lo spostamento dei passeggeri verso l'alta velocità ferroviaria, il che imporrebbe un cambiamento di strategia.

Invece la richiesta di includere Genova nella rete degli aeroporti di particolare rilevanza strategica si potrebbe giustificare per le sinergie con il porto, anche se si tratta comunque di volumi di traffico limitati. Pur riconoscendo che sono stati fatti molti errori nel passato anche riguardo a Milano Malpensa, invita tuttavia a svolgere una riflessione più ampia: con l'apertura nel 2017 del tunnel ferroviario del San Gottardo (AlpTransit), si velocizzeranno i collegamenti ad alta velocità con il Nord Europa e Lufthansa si sta già organizzando con voli intercontinentali su Zurigo per sottrarre mercato agli scali italiani, incluso Fiumicino.

Annuncia quindi il suo voto contrario sullo schema di parere illustrato.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che la discussione si è incentrata finora sulle prospettive degli aeroporti del Nord, ma esistono grossi potenziali di sviluppo anche per i bacini del Sud, che non possono essere trascurati. Chiede quindi che vi sia un approccio diverso: se in Italia vi pos-

sono certamente essere più scali intercontinentali, è chiaro però che può esistere un solo *hub* centrale.

Per quanto riguarda i timori della concorrenza straniera, ritiene che la sfida debba essere accettata e che anche l'Italia possa sottrarre quote di mercato agli altri paesi.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) riconosce che lo schema di parere presenta molti spunti interessanti e condivide l'esigenza di fornire indirizzi precisi al Governo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in discussione è un atto essenzialmente amministrativo e non legislativo.

Concorda con la scelta di avere un solo *hub* centrale, come pure con quella di assicurare i collegamenti ferroviari ad alta velocità con i principali aeroporti. Se il Governo condivide tale impostazione, deve però dimostrare coerenza garantendo gli investimenti necessari o diventa tutto inutile.

Ritiene invece una forzatura l'inclusione di Torino tra gli aeroporti di rilevanza strategica, che appare ancora più eclatante a fronte dell'esclusione di Genova, che con la presenza del porto (malgrado una certa diminuzione del traffico passeggeri negli ultimi tempi) resta uno snodo fondamentale.

Chiede quindi che nelle condizioni dello schema di parere si specifichi meglio l'esigenza di garantire il rispetto della continuità territoriale, specie per la Sicilia e la Sardegna. In mancanza dei necessari investimenti pubblici, risultano infatti fortemente penalizzate sia per il traffico passeggeri che merci, negando anche alcuni fondamentali diritti di libertà dei cittadini.

Il senatore Pagnoncelli (*CRi*) ritiene che lo schema di parere proposto dal relatore sia equilibrato e condivisibile. Nel dichiarare di concordare con la scelta di Roma Fiumicino come unico *hub* nazionale, chiede però di prevedere nelle condizioni la possibilità di potenziare il ruolo di Milano Malpensa e Venezia come scali intercontinentali, anche attraverso *slot* dedicati. Ciò consentirebbe di salvaguardare le diverse esigenze senza penalizzare nessuno dei tre aeroporti.

In merito al requisito dell'equilibrio economico-finanziario su base triennale, precisa che questo dovrebbe essere inteso come il possesso di bilanci in attivo.

Chiede quindi che i collegamenti ferroviari ad alta velocità siano previsti non solo verso i singoli aeroporti, ma anche tra gli aeroporti stessi, in una logica di sinergia. Infine, per quanto riguarda lo scalo di Brescia Montichiari, propone di lasciare al mercato la scelta del bacino di traffico nel quale deve essere ricompreso.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea e delle ulteriori richieste di intervento nella discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 173

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (n. 173),

premessi che:

lo schema di decreto individua, ai sensi dell'articolo 698 del Codice della navigazione, i bacini di traffico omogeneo con distanza massima di due ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica e, all'interno di ciascuno di essi, gli aeroporti di interesse nazionale, identificati sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico e all'inserimento nelle previsioni dei progetti europei della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

poiché, in base all'articolo 117 della Costituzione, gli aeroporti civili rientrano tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l'individuazione degli aeroporti d'interesse nazionale consente di identificare quelli sui quali si esercitano le competenze esclusive dello Stato;

tale passaggio è necessario anche per l'attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, in quanto l'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 include tra i beni immobili statali e relative pertinenze, da trasferire a titolo non oneroso a Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, gli aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti in base all'articolo 698 del Codice della navigazione;

nell'ambito degli aeroporti di interesse nazionale lo schema di decreto in esame individua poi, per ciascun bacino di traffico, gli aeroporti di particolare rilevanza strategica;

sono altresì definite le condizioni che devono essere rispettate per mantenere la qualificazione di aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica e di quelli che garantiscono la continuità territoriale: 1) svolgimento di un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso funzionale al sistema di bacino da incentivare; 2) raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale;

contestualmente con lo schema di decreto è stato trasmesso l'atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale

e le azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 settembre 2014 (Piano nazionale degli aeroporti);

nell'atto di pianificazione sono individuati, per ciascun bacino di traffico e, in modo specifico, per ciascuno scalo, le strategie di sviluppo e gli interventi prioritari volti a ottimizzare l'offerta trasportistica nazionale nel settore aereo, attraverso la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali e dei collegamenti intermodali e la razionalizzazione dei servizi di navigazione aerea e degli altri servizi resi in ambito aeroportuale;

lo schema di decreto affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso l'ENAC, il compito di verificare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento degli aeroporti di interesse nazionale;

nel complesso, lo schema di decreto in esame e l'atto di pianificazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intendono offrire un quadro programmatico e uno strumento di *governance* ai soggetti istituzionali e agli operatori del settore, con l'obiettivo da un lato, di contrastare la frammentazione del sistema aeroportuale italiano, che spesso ha prodotto conseguenze fortemente negative sul piano della sostenibilità economica dei singoli scali, e, dall'altro, di attuare una politica di potenziamento infrastrutturale degli aeroporti di interesse nazionale e, in misura particolare, di quelli di rilevanza strategica, finalizzata a migliorare l'accessibilità e i collegamenti infrastrutturali;

unitamente al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2014, il Governo ha trasmesso alle Camere anche un secondo testo, che, come emerge dalla documentazione trasmessa e come è stato confermato nel corso dell'esame dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato predisposto sulla base degli esiti del confronto che si è svolto in sede di Conferenza Stato-Regioni e sul quale è stata acquisita l'intesa prescritta dall'articolo 698 del Codice della navigazione; sul secondo testo è stato altresì espresso il parere del Consiglio di Stato;

nel corso dell'esame, il rappresentante del Governo ha dichiarato l'intenzione dell'Esecutivo di assumere il secondo testo, il quale, per effetto delle modalità con le quali è stato predisposto, risulta inoltre più completo e affronta alcuni rilevanti aspetti su cui il primo testo non interveniva; risulta pertanto opportuno, in sede di adozione definitiva, adeguare il primo testo alle modifiche e integrazioni contenute nel secondo testo;

tra le novità più rilevanti inserite nel secondo testo si segnalano, in particolare: 1) l'individuazione degli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia come *gate* intercontinentali nazionali; 2) l'inclusione di Torino tra gli aeroporti di particolare rilevanza strategica, a condizione che si realizzi, in relazione ai collegamenti ferroviari AV/AC tra le città di Torino e Milano, un sistema di alleanze sinergiche con Milano Malpensa; 3) la previsione di clausole di maggiore flessibilità, in fase di prima applicazione, per l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento degli aeroporti di interesse nazionale; 4) la disciplina del trasferimento alle Re-

gioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano degli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e delle relative pertinenze.

rilevato tuttavia che:

l'individuazione dei bacini di traffico omogeneo sulla base del solo criterio della distanza temporale da un aeroporto di particolare rilevanza appare insufficiente, in quanto non vi è un esplicito riferimento ai dati di traffico dei singoli territori; in ogni caso i parametri individuati dovrebbero avere una valenza di tipo più cogente;

nello schema di decreto non sono esplicitati gli effetti derivanti dalla diversa classificazione tra aeroporti di interesse nazionale ed aeroporti di particolare rilevanza strategica, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle risorse pubbliche destinate agli investimenti infrastrutturali e ai servizi aeroportuali dei vari scali. Anche in tal caso, inoltre, i parametri e criteri di classificazione dovrebbero avere una maggiore coerenza, per dare un assetto stabile al sistema aeroportuale nazionale;

in conseguenza della procedura prevista per l'approvazione dello schema di decreto, occorre che le positive previsioni contenute nel secondo testo, in termini di maggiore flessibilità per l'accertamento dei requisiti di classificazione degli aeroporti di interesse nazionale, abbiano carattere di permanenza piuttosto che di semplice possibile revisione;

malgrado lo schema di decreto e l'atto di pianificazione richiamino i progetti europei della rete transeuropea dei trasporti, non vi è coincidenza tra gli aeroporti italiani di livello *core* (centrale) e *comprehensive* (globale) inclusi in tale rete ai sensi del Regolamento (UE) n. 1315/2013, e quelli di interesse nazionale e di particolare rilevanza strategica individuati dal piano in esame. Ad esempio, Genova e Bergamo sono classificati come scali *core* nella rete TEN-T, ma nel piano sono solo di interesse nazionale. Lamezia, Bari, Catania e Firenze sono classificati scali *comprehensive* dall'Unione europea, ma nel piano sono considerati di particolare rilevanza strategica. Analogamente, Bolzano, Forlì e Foggia rientrano tra gli aeroporti *comprehensive* della rete transeuropea, ma nel piano sono considerati di interesse regionale o locale. Ancora, altri scali come Salerno, Crotone, Cuneo, Taranto, Rimini, Parma e Perugia non sono inclusi nella rete transeuropea, ma sono comunque designati come aeroporti di interesse nazionale;

tale disallineamento tra la classificazione europea del Regolamento (UE) n. 1315/2013 e quella nazionale del piano in esame non trova una spiegazione adeguata e appare particolarmente eclatante nel caso dell'aeroporto di Genova, che oltre a essere individuato come aeroporto *core* nella rete transeuropea di trasporto, ospita anche il principale porto italiano (anch'esso individuato come nodo *core*) ed è vicino ad una importante serie di snodi di comunicazione (ad esempio il Terzo Valico e la Torino-Lione);

tra gli scali esclusi dall'elenco degli aeroporti di interesse nazionale, una specifica menzione merita l'aeroporto di Taranto, che potrebbe

invece essere utilmente incluso nella rete, sia per la gestione del traffico cargo in collegamento con il porto, sia per i protocolli di sperimentazione sui voli dei droni e dell'aerospazio;

occorre chiarire il ruolo di ciascuno dei tre *gate* intercontinentali individuati nello schema di decreto, atteso che, nel modello *hub and spokes* richiamato dal piano in esame, i dati di traffico attuali e prospettici indicano la sostenibilità di un solo *hub* per la rete aeroportuale nazionale, ovvero lo scalo di Roma Fiumicino, che è il solo ad avere i requisiti idonei, a differenza di quelli di Milano Malpensa e Venezia;

una particolare attenzione occorre riservare all'aeroporto di Napoli-Capodichino, per il quale esiste un problema di sicurezza nella gestione dei voli, legato alla congestione dello scalo, che supera in alcuni casi le soglie di traffico normalmente auspicabili;

è necessario definire con maggiore precisione il destino previsto per gli scali minori, ossia degli aeroporti di interesse regionale o locale trasferiti dal demanio statale alle Regioni, alla luce sia di una presumibile riscrittura del Titolo V della Costituzione, che potrebbe riarticolare le competenze tra Stato e Regioni in materia, sia di una eventuale insufficienza delle risorse delle stesse Regioni per fare fronte ai connessi oneri di gestione;

nella prospettiva di evoluzione attesa degli scali, in termini di incremento dei passeggeri e dei flussi di traffico, il piano dovrebbe avere una più chiara e pregnante funzione di indirizzo, anche ai fini del conseguente adeguamento delle dotazioni infrastrutturali e dell'offerta dei servizi aeroportuali;

la suddetta funzione di indirizzo del piano dovrebbe altresì tenere conto dei progetti di collegamento degli aeroporti (soprattutto di quelli principali) con le linee ferroviarie ad alta velocità e dell'impatto positivo che la realizzazione di tali collegamenti potrebbe generare sul volume dei passeggeri e sulle prospettive di sviluppo degli scali;

una specifica attenzione deve essere dedicata al trasporto aereo di merci, dal momento che le merci trasportate per via aerea rappresentano, in valore, il 37 per cento degli scambi di merci con l'estero; d'altra parte attualmente circa 500 mila tonnellate di merce, pari a oltre un terzo del commercio estero italiano che viene effettuato per via aerea, è importato o esportato attraverso aeroporti di altri Paesi europei, in virtù della maggiore efficienza di tali scali;

una politica adeguata di sostegno al trasporto aereo di merci dovrebbe orientarsi verso la concentrazione degli interventi su un numero limitato di scali effettivamente competitivi e dovrebbe privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in pochi aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri;

in tale contesto, un ruolo preminente dovrebbe avere lo scalo di Milano Malpensa, che dovrebbe configurarsi come *hub* nazionale del trasporto cargo, che rappresenta quindi una sua specifica vocazione, per la quale risulta dotato di tutti i necessari requisiti;

tenuto infine conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame e delle indicazioni emerse durante l'audizione del Presidente dell'ENAC;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) adeguare lo schema di decreto a quanto previsto dal secondo testo in materia di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e di quelli di particolare rilevanza strategica, chiarendo contestualmente gli effetti derivanti dai due livelli di classificazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle risorse pubbliche, nonché inserire le disposizioni del comma 3 del secondo testo, concernenti l'individuazione degli aeroporti che rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali, distinguendo meglio il ruolo dei tre scali e assegnando quello di *hub* nazionale al solo aeroporto di Roma Fiumicino;

2) tra gli aeroporti di particolare rilevanza strategica, valutare anche l'inserimento dello scalo di Genova, tenuto conto in particolare della sua classificazione fra gli aeroporti e i porti *core* della rete transeuropea di trasporto e della sua vicinanza a importanti snodi di comunicazione;

3) assicurare un più stretto raccordo tra la classificazione nazionale degli aeroporti inserita nel piano e quella della rete transeuropea di trasporto fissata dal Regolamento (UE) n. 1315/2013, anche ai fini dell'accesso ai fondi europei per lo sviluppo degli scali e delle relative infrastrutture;

4) per quanto concerne gli aeroporti di interesse nazionale, introdurre, al comma 3, lettera *b*), del primo testo, la previsione per cui il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale deve essere dimostrato fornendo un piano industriale, corredato da un piano economico finanziario, e deve riferirsi almeno a un triennio; contestualmente inserire le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 del secondo testo, relative, rispettivamente alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per la qualifica degli aeroporti di interesse nazionale e alla possibilità, in sede di prima applicazione, che altri aeroporti, ove i gestori dimostrino la sussistenza delle condizioni richieste, possano essere riconosciuti come aeroporti di interesse nazionale, in modo tale da poter assicurare che la qualifica di aeroporto di interesse nazionale corrisponda alle effettive condizioni di dimensione del traffico e di qualità della gestione dei singoli scali; con particolare riguardo al comma 10, precisare le modalità e la natura dell'atto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti, qualora per alcuni di essi si verifichi la cessazione dei requisiti previsti per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale;

5) sottolineare in maniera più precisa, nella suddetta disposizione, la rilevanza dei parametri di tipo economico-finanziario sia per i bacini di traffico omogeneo che per gli scali, integrandoli con previsioni sui flussi di traffico e rafforzando il carattere di cogenza dei parametri stessi, al fine di conferire maggiore stabilità all'assetto della rete aeroportuale nazionale;

6) ampliare e precisare il riferimento, di cui al comma 5 del primo testo, alla continuità territoriale, in quanto requisito che consente di derogare alle condizioni richieste per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale, con le ulteriori indicazioni contenute nel comma 7 del secondo testo;

7) inserire le disposizioni di cui al comma 11 del secondo testo, che disciplinano il trasferimento alle regioni degli aeroporti appartenenti al demanio aeronautico civile statale diversi da quelli di interesse nazionale; inserire altresì le disposizioni di cui al comma 13 del secondo testo, relative alla salvaguardia delle regioni prive di aeroporti, disciplinando con precisione la destinazione degli scali minori così trasferiti, nel caso in cui le Regioni non siano nelle condizioni di poterne assumere la gestione;

8) precisare e potenziare le misure definite nel Piano nazionale degli aeroporti a sostegno dello sviluppo del trasporto aereo di merci, nel senso di concentrare gli interventi, anziché disperderli su una molteplicità di aeroporti, e privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in un numero assai limitato di aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri, in grado di competere con i maggiori aeroporti europei nel settore merci;

9) rafforzare il ruolo di indirizzo del Piano nazionale degli aeroporti ai fini di una più precisa e attenta selezione degli interventi di adeguamento degli scali, sia per quanto concerne gli interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in modo che possano essere in grado di fronteggiare i crescenti volumi di traffico, sia con riferimento all'esigenza di garantire, mediante risorse certe ed adeguate, la realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi ai collegamenti ferroviari e stradali, con priorità per gli aeroporti di particolare rilevanza strategica, sia per quanto concerne l'ampliamento dell'offerta dei servizi aeroportuali;

10) effettuare un controllo costante sulla regolarità dell'affidamento degli appalti relativi agli interventi infrastrutturali volti a migliorare l'accessibilità e la sicurezza degli scali, al fine di garantire la certezza dei tempi e la trasparenza delle procedure;

e con le seguenti osservazioni:

a) si sottolinea preliminarmente che, al di là dei possibili modelli di organizzazione della rete aeroportuale, una pratica e reale classificazione degli scali italiani è già desumibile in via di fatto dal mercato, tra gli aeroporti che si autofinanziano con flussi costanti ed elevati di passeggeri, e quelli che invece, in ragione della scarsità dei passeggeri, sono in condizioni di sistematica perdita finanziaria;

b) adotti pertanto il Governo tutte le misure più opportune per assicurare un costante monitoraggio dei flussi di traffico e delle condizioni di mercato dei singoli scali, anche con riferimento all'impatto dei futuri collegamenti ferroviari ad alta velocità e in modo da effettuare tempesti-

vamente, ove necessario, la revisione della stessa classificazione degli aeroporti;

c) a tal fine, valuti il Governo l'opportunità di definire procedure più snelle per la suddetta revisione dell'elenco degli aeroporti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, in modo che tali scelte risultino rispondenti agli effettivi sviluppi del traffico aereo, evitando invece il rischio che, a causa del protrarsi delle procedure di approvazione, si fondino su analisi e scenari che possono dimostrarsi superati;

d) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire la collocazione dell'aeroporto di Brescia-Montichiari all'interno del bacino del Nord Est, anche in considerazione dell'assetto proprietario della società di gestione aeroportuale;

e) valuti inoltre il Governo la possibilità di includere tra gli scali di interesse nazionale l'aeroporto di Taranto, per le prospettive di sviluppo legate al porto e all'attività di sperimentazione tecnologica;

f) il Governo assuma tutte le misure necessarie ad innalzare i livelli di sicurezza dei voli nell'aeroporto di Napoli-Capodichino, ripristinando entro limiti fisiologici i flussi di traffico in arrivo e in partenza, anche mediante la redistribuzione degli stessi flussi di traffico tra gli aeroporti del bacino di interesse;

g) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per assicurare che ENAC, in qualità di ente vigilante, come previsto anche dalle nuove disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 139/2014, eserciti un controllo puntuale e incisivo sulla gestione degli aeroporti, anche sotto il profilo dell'efficienza dei servizi nei confronti dei passeggeri e delle compagnie aeree, e sul corretto adempimento degli obblighi gravanti sui gestori aeroportuali in base ai contratti di concessione, eventualmente anche attraverso l'inserimento, nei medesimi contratti, di specifiche clausole relative all'osservanza di *standard* di qualità.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria**132^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a Presidente dell'Ente nazionale risi (n. 46)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sul *curriculum* del dottor Paolo Carrà, valutando positivamente la proposta di nomina a Presidente dell'Ente nazionale risi.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) preannuncia il voto favorevole dei componenti del Gruppo parlamentare del Partito Democratico.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina.

Il presidente FORMIGONI pone ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del numero legale, la proposta di nomina in titolo.

Partecipano alla votazione i senatori Donatella ALBANO (*PD*), AMIDEI (*FI-PdL XVII*), Maria Teresa BERTUZZI (*PD*), Monica CASALLETTO (*Misto*), DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*), Laura FASIOLO (*PD*), FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*), Maria Grazia GATTI (*PD*), PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Leana PIGNEDOLI (*PD*), RUTA (*PD*), Angelica SAGGESE (*PD*) e Daniela VALENTINI (*PD*).

La proposta di nomina risulta quindi approvata con dodici voti favorevoli e un voto di astensione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1963) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) in sostituzione del relatore Gaetti – impossibilitato a partecipare alla seduta odierna – illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole testé illustrato.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1963

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, è volto alla ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina;

l'Accordo, che si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea, va iscritto in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di *partner* chiave dell'Unione europea nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'Est (Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia);

in tal senso, l'intesa, che fa parte dei cosiddetti accordi di «nuova generazione» avviati da Bruxelles con alcuni paesi del Partenariato orientale (Moldova e Georgia), prevede l'approfondimento dei rapporti politici ed economici fra l'Unione europea e l'Ucraina, in vista di una graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell'Unione, puntando ad una più stretta cooperazione in materia politica, istituzionale e commerciale;

rilevato in particolare che:

assumono rilievo per la Commissione il Titolo IV e il Titolo V;

il Titolo IV rubricato Scambi e questioni commerciali comprende gli articoli da 25 a 336 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata DCFTA-*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti. Il Capo 4 riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie (artt. 59-74);

il Titolo V rubricato Cooperazione economica e settoriale comprende gli articoli da 337 a 452. Esso disciplina il dialogo su 28 materie tra cui l'agricoltura e sviluppo rurale (Capo 17, artt. 403-406) e la politica marittima e della pesca (Capo 18);

in materia di agricoltura e sviluppo rurale le parti coopereranno per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso il gra-

duale ravvicinamento delle politiche e della legislazione. Le finalità sono anche quelle di agevolare la comprensione reciproca e promuovere una produzione agricola moderna e sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del benessere degli animali, con un maggiore impiego di metodi di produzione biologici e l'uso delle biotecnologie;

lo scambio delle migliori pratiche è una delle modalità di cooperazione, mentre un'ulteriore importante finalità è quella di promuovere la politica di qualità dei prodotti agricoli negli ambiti delle norme di prodotto, dei requisiti di produzione e sistemi di qualità;

quanto alla politica della pesca le parti coopereranno su temi di interesse comune e reciprocamente vantaggiosi, tra cui la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, l'ispezione e il controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale. Le finalità della collaborazione consistono anche nella gestione degli *stock* ittici e nel perseguimento di una pesca responsabile, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile;

sottolineato che l'Accordo in discorso si pone in diretta continuità con l'ingresso nel 2008 dell'Ucraina stessa nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, allo scopo di incoraggiarne la transizione verso la democrazia e l'economia di mercato, favorendo il progressivo avvicinamento ai parametri europei;

richiamata la difficile situazione che si è venuta determinando tra Ucraina e Russia;

richiamata l'importanza della politica europea di vicinato sia nella sua dimensione meridionale che in quella orientale;

condivisa la necessità di studiare nuovi strumenti di cooperazione e partenariato, anche di carattere settoriale, di più immediata e mirata efficacia che possano costituire occasioni di dialogo politico in situazioni di crisi, sempre mantenendo un approccio integrato e coerente delle diverse politiche dell'Unione;

ritenuto prioritario l'allargamento degli strumenti di dialogo in un'ottica che permetta un confronto ravvicinato e sistematico anche con la Russia, attore primariamente interessato dalle relazioni tra Unione europea e Ucraina;

ritenuto che gli accordi di associazione costituiscano strumenti politici e commerciali tra i più avanzati e che rappresentano l'obiettivo ottimale della politica europea di vicinato, che si differenziano nettamente dai percorsi di adesione all'Unione europea;

auspicato che l'accordo di associazione in esame possa costituire non solo un'occasione di rilancio dell'interscambio economico con l'Ucraina, ma anche di sostegno al dialogo con gli altri attori del partenariato orientale, tra cui segnatamente la Russia, mercato di primario interesse per il comparto agroalimentare italiano, che è stato notevolmente riguardato dagli effetti dello stato delle relazioni commerciali tra Unione europea e Russia in relazione alla vicenda ucraina,

esprime parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 184

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria**160^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
PELINO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione n. 3-01990 della senatrice Gatti ed altri sulla chiusura dello stabilimento della Smith Bits di Saline di Volterra (PISA) e, nell'assicurare che il Ministero dello sviluppo economico segue attentamente gli sviluppi delle problematiche relative all'azienda, riporta gli esiti della riunione dello scorso 24 giugno, alla quale hanno partecipato le varie parti in causa. In tale occasione, i rappresentanti dell'azienda hanno illustrato il piano industriale, che prevede principalmente il mantenimento di alcune linee di prodotto e la permanenza nel sito di 78 lavoratori, individuando altresì, per i restanti, l'avvio di una procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria (che i sindacati vorrebbero evitare), incentivi all'esodo, nonché interventi di formazione per facilitare l'inserimento in altre attività del comprensorio. È stata inoltre ritirata la procedura di mobilità per chiusura di attività.

Il Ministero, da parte sua, ha proposto un confronto che coinvolga l'azienda e la sua capogruppo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e i principali produttori di energia nazionale, al fine di implementare le attività che riguardano il sito e favorire la crescita occupazionale e la ricollocazione del personale.

L'azienda ha intanto ritenuto di utilizzare tutti gli istituti contrattuali e di attivare la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) nel periodo di consultazione e fino all'attivazione della Procedura di CIGS; ha inoltre dato la disponibilità alla ripresa delle attività lavorative a tempo pieno per l'esecuzione dei programmi sospesi e con il personale necessario all'esecuzione degli ordini e delle commesse, purché siano garantiti l'accesso allo stabilimento e le attività di ricevimento e spedizione delle merci.

Dopo aver ricordato il *referendum* svolto tra i lavoratori, in esito al quale la maggioranza si è espressa favorevolmente sul programma presentato dall'azienda, ribadisce l'intenzione del Ministero dello sviluppo economico di continuare a seguire l'evoluzione della vicenda, con l'obiettivo di individuare ogni possibile soluzione che consenta di superare l'attuale momento di difficoltà e di mantenere l'operatività di questa importante realtà produttiva.

La senatrice GATTI (PD), nel dichiararsi soddisfatta della risposta del sottosegretario Simona Vicari, che ringrazia per la disponibilità, evidenzia tuttavia le forti aspettative dei lavoratori coinvolti e la loro situazione di estremo disagio.

Chiede inoltre al Governo, anche per dare un segnale di attenzione nei confronti del territorio coinvolto da questa crisi industriale, di adoperarsi affinché l'incontro con le parti interessate e i produttori di energia nazionale si tenga prima delle ferie estive.

In conclusione, ed entrando brevemente nel dettaglio, fa riferimento ai prodotti della Smith Bits, che, a suo parere, potrebbero essere destinati anche ad altri settori di perforazione, con riferimento soprattutto al mercato estero, visto che l'export precedentemente assorbiva il 99,8 per cento dell'intera produzione.

La PRESIDENTE ringrazia quindi il sottosegretario Simona VICARI e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1386) FALANGA. – Istituzione dell'ordine nazionale dei maître, sommelier e convivier d'hôtel

(Esame e rinvio)

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che prevede l'istituzione dell'ordine nazionale dei *maître*, *sommelier* e *convivier d'hôtel*.

Dopo aver ricordato che attualmente la professione in oggetto è rappresentata da diverse associazioni, tra le quali il provvedimento sceglie e assume come riferimento l'AMIRA (Associazione Ma3tres Italiani Ristoranti e Alberghi), della quale cita gli scopi e le attività principali, chiarisce che l'intendimento del presentatore, senatore Falanga, è quello di regolare

la professione stessa attraverso uno specifico ordine nazionale, anche al fine di valorizzarla e tutelarla e, al tempo stesso, di evitare che possa essere caratterizzata da approssimazione e improvvisazione.

Passando all'esame del testo, che si compone di 34 articoli, si sofferma in particolare sull'articolo 1, che istituisce l'elenco nazionale dei *maître, sommelier e convivier d'hôtel* – i cui iscritti, secondo l'articolo 2, appartengono al relativo Ordine professionale – e sull'articolo 3, che indica alcuni requisiti per l'iscrizione all'elenco, la cui tenuta (articolo 4) è demandata al consiglio nazionale dell'Ordine, eletto dagli iscritti.

Illustra poi l'articolo 5, che subordina l'esercizio dell'attività all'iscrizione all'elenco; gli articoli 6 e 10, che pongono condizioni per l'ammissione all'Ordine; l'articolo 7, che disciplina le domande di ammissione, sulle quali decide in via esclusiva, come previsto dall'articolo 8, il consiglio nazionale dell'Ordine; l'articolo 9, secondo il quale l'Ordine è una diretta emanazione dell'AMIRA.

Segnala poi gli articoli da 11 a 20, che regolano il funzionamento dell'Ordine, disciplinando, tra le altre cose, l'elezione del presidente e la composizione degli altri organi, nonché le relative competenze.

Dopo aver ricordato che gli articoli 21 e 22 trattano del regolamento dell'Ordine, richiama i contenuti degli articoli da 23 a 26, che tornano sul tema dell'ammissione allo stesso, stabilendo ulteriori requisiti.

Si sofferma quindi brevemente sugli articoli da 27 a 33, che introducono norme sulla formazione su doveri e obblighi per i componenti dell'Ordine, su aspetti disciplinari e sulle quote d'ingresso.

Illustra infine l'articolo 34, sulla base del quale l'eventuale scioglimento dell'Ordine è deliberato esclusivamente dall'assemblea straordinaria dell'AMIRA.

In conclusione, ricorda che le «professioni» rientrano tra le materie di legislazione concorrente indicate dal comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, dunque le Regioni potranno eventualmente adottare disposizioni in materia che tengano conto delle peculiarità che l'attività professionale in oggetto riveste su ciascun territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, preannuncia, anche a nome dell'altra relatrice, senatrice Pelino, la presentazione di un nuovo testo dei relatori per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 176 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE SU RAPPORTO DI LAVORO), N. 177 (SERVIZI PER IL LAVORO), N. 178 (SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO) E N. 179 (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

INCONTRI SULLA VICENDA ANSA

Plenaria**171^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sugli Atti del Governo nn. 176, 177, 178 e 179, svoltesi ieri ed oggi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nonché nel corso di un incontro sulla situazione dell'agenzia ANSA, svoltosi oggi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

PER UN BENVENUTO AI SENATORI DI MAGGIO E ROMANO

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale benvenuto ai senatori Di Maggio e Romano, recentemente entrati a far parte della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI avverte che nella seduta odierna, avendo la Commissione esaurito il programma di audizioni informali sugli schemi di decreti legislativi nn. 176, 177, 178 e 179, avrà inizio la discussione generale su tali Atti. Ricorda altresì che tre dei quattro schemi, e precisamente gli Atti di Governo nn. 176, 177 e 179, risultano assegnati con riserva, non essendosi ancora registrata su di essi l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, e che conseguentemente la Commissione non è in condizione di esprimersi in via definitiva. In considerazione dei profili di stretta

connessione che legano tra loro gli Atti, e atteso che l'intesa dovrebbe aver luogo in tempi brevi, riterrebbe comunque preferibile che essa si esprimesse contestualmente su tutti e quattro gli schemi di decreto. Osserva altresì che il parere sugli schemi è reso ovviamente in piena autonomia e tenendo conto di tutte le fasi procedurali precedenti; auspica dunque che, anche ove esso si discostasse dai termini nei quali viene conseguita l'intesa Stato-Regioni, il Governo tenga adeguatamente conto dei suggerimenti e delle osservazioni in esso contenute.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) si sofferma in particolare sulle disposizioni riguardanti l'inserimento dei lavoratori diversamente abili, sottolineando che per tali soggetti l'occupazione ha una efficacia che travalica la stessa dimensione lavorativa. Giudica dunque assai pericoloso lasciare alle aziende il compito di scegliere direttamente, ritenendo che, a maggior ragione in aziende di medie o grandi dimensioni, con un esercizio di attenzione e buona volontà, è quasi sempre possibile individuare una collocazione all'interno. Esprime quindi grande preoccupazione, e comunque forti perplessità nei confronti di alcune dichiarazioni rese nel corso delle audizioni, in particolare da rappresentanti di agenzie private per l'impiego, che hanno sottolineato come nei loro compiti rientri la ricerca di «talenti», evidentemente non tenendo conto che talora si tratta di individuare persone da adibire a mansioni anche a carattere ripetitivo. Analoghe perplessità egli formula con riferimento ad una presunta «assistenza intensiva», pure evocata da tali soggetti, sottolineando che, al contrario, l'assistenza deve avere carattere sociale e i soggetti che perdono il posto di lavoro devono poter fruire di paracadute sociali che permettano loro di vivere un'esistenza dignitosa.

Quanto alle disposizioni riguardanti i controlli a distanza, si richiama alle considerazioni svolte in audizione dal Garante per la protezione dei dati personali, rilevando che le relative previsioni mettono in questione la stessa dignità delle persone e giudicando pericoloso che si perseveri nell'umiliazione del mondo del lavoro. Un atteggiamento di tal fatta è d'altronde coerente con le critiche da molti espresse con riferimento al recente referendum svoltosi in Grecia, critiche che evidenziano come oggi

in Europa finisca per fare scandalo la democrazia. Su questi elementi e sulla necessità di conservare il rispetto per valori che sono un patrimonio faticosamente conseguito sarebbe opportuna una riflessione collettiva.

Il senatore LEPRI (*PD*) si sofferma in particolare sulle disposizioni riguardanti l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, che mettono robustamente mano alla disciplina prevista dalla legge n. 68 del 1999. Lo schema di decreto infatti elimina l'obbligo di attingere alla graduatoria da collocamento obbligatorio, che veniva peraltro largamente disapplicata e che nei fatti si è rivelata poco efficace, perché le imprese si sono sovente fermate di fronte all'obbligo, provando ad aggirarlo o a disattenderlo, eventualmente subendo le sanzioni ivi previste. La previsione contenuta nello schema di decreto, che permette al datore di lavoro di scegliere direttamente la persona da inserire, consente così di collocare la persona giusta al posto giusto. Lo schema contiene altresì un rafforzamento della pianificazione territoriale, attraverso la definizione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL. Assai opportunamente viene inoltre citato all'interno dell'azienda un responsabile al quale è affidato l'adeguamento delle condizioni finalizzate a permettere l'inserimento lavorativo di questi soggetti. Molto opportuna è la previsione, all'interno della Banca dati politiche attive e passive, di una apposita sezione speciale finalizzata appunto al collocamento mirato. Molto importante è poi la modifica delle agevolazioni accordate ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità, per effetto della quale si passa dalla defiscalizzazione degli oneri contributivi all'abbassamento del costo retributivo. Attualmente le politiche del lavoro sono affidate alle Regioni, ciò che ha determinato forti disparità territoriali; sarebbe utile dunque che il Governo svolgesse un ruolo di monitoraggio e di regia nel settore specifico delle politiche di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Egli rileva altresì una diffusa disapplicazione degli obblighi previsti per legge da parte delle stesse pubbliche amministrazioni, ritenendo opportuna la fissazione di un regime sanzionatorio e l'organizzazione di attività ispettive che non si limitino a concentrarsi sulle imprese private, ma che si riferiscano anche alle amministrazioni pubbliche. Una particolare attenzione andrebbe poi dedicata ai soggetti affetti da disabilità di tipo intellettuale e con elevato grado di invalidità. È inevitabile che la scelta di individuare la persona più adatta ad una determinata mansione sarà meno frequentemente favorevole ai soggetti con disabilità di maggiore gravità. La questione non può evidentemente essere lasciata alla scelta libera delle imprese. Un buon suggerimento al riguardo viene dalle associazioni di settore, che sostengono che in questi casi il vero interesse non è quello alla retribuzione piena, bensì alla possibilità di essere inseriti all'interno di una attività produttiva. La forma più idonea è quella del tirocinio formativo, che determina minori oneri a carico delle imprese, in una forma eccezionale che, in questi casi, ne consenta il proseguimento nel tempo, eventualmente all'interno di attività protette, evitando così forme ghehettizzanti. Ideali al riguardo i piccoli

luoghi artigianali. Il finanziamento potrebbe essere a carico del Fondo per le non autosufficienze. Una interessante esperienza su questo versante, che sarebbe eventualmente possibile estendere ad altre Regioni, è quella del programma attuato dalla provincia di Treviso, finalizzato all'inserimento lavorativo delle persone disabili nell'ambito di cooperative sociali. Auspica conclusivamente che queste sue considerazioni possano essere recepite all'interno dello schema di parere che il Presidente relatore predisporrà nei giorni prossimi.

Il presidente relatore SACCONI ringrazia il senatore Lepri in particolare per quest'ultima citazione, che attiene ad un modello organizzativo richiamato nel decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta legge Biagi), con particolare riferimento all'articolo 14, in materia di opportunità per le aziende rispetto all'obbligo di inserimento lavorativo di categorie protette.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7, lettera *l*), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) invita i commissari a considerare con attenzione le critiche rivolte nei confronti dello schema nel corso dell'audizione da parte dei rappresentanti dell'INPS. Osserva altresì che, sempre nel corso dell'audizione, il presidente Boeri ha evidenziato l'esistenza di una forte evasione contributiva, della quale sarebbe bene che il dibattito politico tenesse adeguato conto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (n. 179)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettera *a*), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) rileva che, nel corso delle audizioni informali, le criticità evidenziate da parte dei soggetti convocati hanno di gran lunga superato gli interventi favorevoli. Una particolare attenzione va posta a suo giudizio con riferimento alle misure in materia di ammortizzatori sociali, che, se non connotate da equilibrio ed equità, ri-

schiano di causare problemi relevantissimi, paragonabili a quelli, tristemente noti, che hanno generato i cosiddetti esodati. Occorre tener conto che i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga sono soggetti per i quali, anche in ragione dell'età anagrafica, sarà ben difficile trovare un'altra occupazione. È dunque paradossale che finora si siano distribuiti ampi finanziamenti alle aziende, sia sotto forma di stanziamenti diretti che di sgravi contributivi, senza tuttavia ottenere nulla in cambio. Se proprio si vogliono prevedere finanziamenti, sarebbe semmai necessario limitarsi alle aziende che non ricorrono alla delocalizzazione degli impianti, evitando premialità indiscriminate e sovente tutt'altro che motivate. Le misure contemplate nello schema di decreto giungono ad una conseguenza paradossale, perché il datore di lavoro, oramai assunto al ruolo di nuovo padrone, che non rispetti la dotazione della cassa integrazione, può al più incorrere in una modesta sanzione, a fronte di soggetti che si trovano invece estromessi dal mercato del lavoro e discriminati. Durante molte delle audizioni è emerso che se la crisi economica e del mercato del lavoro in passato fosse stata affrontata con queste nuove regole, non se ne sarebbe mai usciti. Sarebbe invece bene ricordare che i lavoratori si trovano a subire CIGS e ammortizzatori sociali, e non a chiedere il ricorso a tali strumenti, e, anziché eliminare questo ombrello protettivo, sarebbe opportuno individuare altre e più eque soluzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell'andamento del dibattito e dei tempi previsti per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, le sedute della Commissione già convocate per domani, rispettivamente alle ore 8,30 e al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

254^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizi alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Riprende la discussione generale.

Con il consenso della Commissione, la senatrice PADUA (PD) formula alcune considerazioni integrative dell'intervento già svolto. Esprime anzitutto apprezzamento per i principi ed i criteri direttivi enunciati dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), poiché essi, a suo giudizio, garantiscono massimamente l'esercizio del diritto di associazione nel quadro dei principi delineati dalla Costituzione. Saggiunge che, nell'ambito del riordino opportunamente prefigurato dal testo, sarà opportuno assicurare la promozione del volontariato nell'ambito delle scuole, nonché valorizzare il contributo che può essere assicurato da tale settore in ambito culturale. Per quanto attiene alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, plaude alla norma che prevede la possibilità di svolgere il servizio anche in uno degli stati membri dell'Unione Europea, ritenendo che tale disposizione possa rafforzare lo spirito d'appartenenza dei giovani cittadini all'Europa.

La PRESIDENTE(PD) ritiene che il riordino prefigurato dal testo sia necessario per affrontare alcuni dei problemi che affliggono il comparto:

in primo luogo il confine non sempre chiaro tra volontariato, Terzo settore e impresa sociale; in secondo luogo il carattere ormai obsoleto della configurazione giuridica del settore *no profit*, che non è costituito solo dalle cooperative sociali. A tale ultimo riguardo, sottolinea che le cooperative sociali non dovrebbero mai essere utilizzate in maniera impropria e che in ogni caso i servizi da queste erogate dovrebbero essere conformi a *standard* qualitativi ben definiti, che si possono garantire solo tutelando al contempo i diritti dei lavoratori che operano nel comparto.

Più in generale, osserva che lo spirito di fondo del testo, a suo giudizio condivisibile, è quello di consentire forme regolamentate di partecipazione del settore privato al sistema di *welfare*, che dovrebbe a suo parere essere configurato come *welfare* «di opportunità», ossia come sistema che supporta non solo le persone in difficoltà economica, come è doveroso, ma tutti coloro che abbiano bisogno di supporto nella realizzazione del proprio autonomo progetto di vita. Saggiunge che l'anzidetta compartecipazione dovrebbe essere configurata in maniera tale da garantire che l'apporto delle imprese sociali sia effettivamente integrativo e non sostitutivo dei servizi assicurati dal settore pubblico; inoltre, dovrebbe essere estremamente chiara anche la differenza tra i concetti di impresa sociale e di volontariato.

In conclusione, ribadisce che il disegno di legge delega in esame rappresenta un'occasione per consentire ai finanziamenti privati di partecipare al supporto del sistema di *welfare*, ferma restando la necessità di controlli pubblici sulla qualità dei servizi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), in riferimento alle disposizioni recate dal comma 11 dell'articolo 9, in tema di finanziamento statale ai policlinici universitari gestiti da università non statali, segnala l'opportunità di prevedere un obbligo di relazione del Governo alle Camere sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi.

Quanto agli attesi emendamenti governativi che, secondo quanto si apprende dagli organi di informazione, dovrebbero essere a breve presentati per recepire l'accordo intervenuto tra Governo e Regioni in tema di

spesa sanitaria, si rammarica per un *modus procedendi* che, a suo giudizio, mortifica il ruolo del Parlamento, chiamato a ratificare scelte politiche adottate in altre sedi. Auspica che su tali emendamenti la Commissione possa almeno esprimere il proprio parere.

La PRESIDENTE fa rilevare che, al di là delle questioni politiche implicate dalla doglianza della senatrice Dirindin, che potranno essere affrontate nelle sedi opportune, sul piano giuridico le norme regolamentari vigenti non contemplano la possibilità che la Commissione esprima un parere formale sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(998) Paola TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La PRESIDENTE comunica che il relatore Aiello ha presentato alcuni ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione, accedendo alla proposta avanzata dalla Presidente, conviene di soprassedere alla fissazione di un termine per subemendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 998**

Art. 2.

2.1000

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli accertamenti diagnostici obbligatori di cui all'articolo 1 vengono effettuati per le patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.»

Art. 3.

3.1000

IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere la lettera h).

Art. 4.

4.1000

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole: «di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari;»

Art. 6.**6.1000**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – 1. Entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad inserire nei livelli essenziali di assistenza gli accertamenti diagnostici sui neonati con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui, si provvede quanto all'importo pari a 15.715.000 mediante la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, quanto all'importo di 10 milioni di euro utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiorna i livelli essenziali di assistenza, mediante la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1, cessa la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la relativa autorizzazione di spesa».

Plenaria**255^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore BIANCO (*PD*), in sede di replica, riepiloga le indicazioni scaturite dal dibattito e i contenuti del disegno di legge in esame, fornendo altresì una serie di dati sul Terzo settore. Illustra quindi la propria proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo, a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri.

In assenza di richieste di intervento da parte dei presentatori, la proposta di parere alternativo è data dalla PRESIDENTE per illustrata.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime, sulla proposta di parere del relatore, una valutazione positiva e dà conto dei motivi di carattere tecnico che hanno indotto il Governo a fare ricorso allo strumento della delega legislativa.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*) manifesta vivo apprezzamento per il lavoro del relatore, che è stato in grado di mettere a fuoco le principali criticità di un disegno di legge delega molto ampio e generico. Dichiarando di condividere sia le premesse che le osservazioni della proposta di parere, al punto da farle proprie, ma rileva che la pregevolezza

del testo avrebbe meritato di essere valorizzata formulando le considerazioni sotto forma di condizioni e utilizzando un lessico più stringente. Si rammarica, pertanto, di dover dichiarare a nome del proprio Gruppo un voto contrario.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) rivolge al relatore espressioni di elogio e annuncia che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, ritenendo che la proposta che sta per essere posta in votazione possa offrire un contributo prezioso al miglioramento del disegno di legge presso la Commissione di merito.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per domandare al relatore se questi sia disponibile a trasformare le osservazioni in altrettante condizioni.

Il relatore BIANCO (*PD*) ritiene di non poter accedere a tale richiesta, reputando che sarebbe contraddittorio corredare un dispositivo favorevole di 15 condizioni.

La PRESIDENTE, nel prendere atto delle unanimi manifestazioni di apprezzamento per la proposta di parere elaborata dal relatore, alle quali unisce le proprie, suggerisce di richiedere, in caso di approvazione del testo, la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE dichiara conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo di cui è primo firmatario il senatore D'Ambrosio Lettieri, pubblicata in allegato.

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Quindi, riassumendo su di sé la funzione di relatrice in considerazione dell'assenza del senatore Aiello, propone di formulare sul testo un parere favorevole, con un'osservazione intesa a recepire la considerazione svolta dalla senatrice Dirindin in sede di discussione generale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla Presidente relatrice a redigere un parere favorevole con osservazione, nei termini testé precisati.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1870

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il provvedimento è inteso a realizzare, attraverso lo strumento della delega al Governo, la revisione e il riordino della disciplina del Terzo settore e dei relativi enti (Codice terzo settore), con riguardo anche alla revisione delle norme del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute e non riconosciute come persone giuridiche; nonché della disciplina dell'impresa sociale e di quella del Servizio civile universale, intervenendo su una vasta e complessa normativa stratificatasi negli anni in modo disarmonico, che richiede una più puntuale definizione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della funzione legislativa delegata;

il provvedimento, nella parte relativa al Terzo settore e all'impresa sociale, intervenendo in un settore dell'economia reale che l'indagine ISTAT del dicembre 2011 ha stimato pari a 64 mld di euro/anno, fondato sulla espressione, libera, consapevole e privata di principi etici, civili e sociali costituzionalmente protetti (partecipazione, associazionismo, solidarietà, sussidiarietà), deve altresì bilanciare il rispetto di diritti di pari rango costituzionale affidati alla tutela dello Stato nelle sue articolazioni centrali e territoriali (la salute individuale e collettiva, l'assistenza, l'istruzione, la formazione, il lavoro, la libertà di impresa, la tutela ambiente, etc);

il Terzo settore, nelle molteplici forme in cui si costituisce ed esprime, per le finalità che persegue, fa leva su un modello di partecipazione proattiva dei singoli e delle comunità; costruisce ed alimenta relazioni improntate alla cooperazione e cogestione con soggetti pubblici e privati; si colloca tra Stato e mercato nella produzione e nello scambio di beni materiali ed immateriali rivolti al bene comune, disegnando un Welfare partecipativo o altrimenti di comunità che sarà tanto più efficace quanto più il Welfare pubblico, sarà certo negli obiettivi e efficace nelle realizzazioni secondo un profilo di forte integrazione su obiettivi programmati, comuni e condivisi;

il riordino della normativa di settore, positivo ed auspicato, deve tendere ad armonizzare diversità organizzative e gestionali, semplificando procedure e alleggerendo il carico burocratico in una cornice di regole certe, senza tuttavia forzose omologazioni di soggetti che proprio dalla ricchezza delle diversità traggono forza propulsiva per promuovere e svi-

luppare i livelli di cittadinanza attiva, coesione sociale e protezione sociale attraverso la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona umana;

la matrice comune di valori etici, civili e sociali di riferimento e caratterizzanti tutto il Terzo settore è compiutamente espressa nelle Associazioni di Volontariato e va dunque riconosciuta tale integrità e incentivata tale identità anche migliorando in tal senso la già buona legge fondativa 266/1991, così che la trasversale presenza del Volontariato in tutte le realtà possa costituire una garanzia ed uno stimolo a generare e mantenere tali valori e ad assicurare la presenza delle condizioni per un sano e robusto Terzo settore;

considerato che:

nell'ultimo Censimento ISTAT (concluso nel 2011), condotto in conformità alla definizione internazionale del S.N.A. (System of National Accounts), in cui è determinante il criterio di non lucro, ovvero il divieto di distribuire con modalità dirette o indirette profitti o guadagni diversi dalle retribuzioni, i dati disaggregati certificano l'ampia presenza di tutte le tipologie di istituzioni *no profit* ed il peso rilevante, in termini economici e di produzione ed erogazione di servizi, nei settori sanitario e assistenziale; in particolare:

nel settore sanitario le istituzioni rilevate sono state circa 11.000, con il 36,1 per cento (3964) a prevalente finanziamento pubblico (affidamenti di servizi in convenzione) e il restante 63,9 per cento (7005) a prevalente finanziamento privato; il finanziamento pubblico in ogni caso costituiva circa il 65,5 per cento delle entrate totali del settore, queste ultime corrispondevano al 17,8 per cento delle entrate complessive del Terzo settore (64 mld) e quindi pari a circa 11 miliardi di euro; in altre parole il finanziamento pubblico nel 2011 è risultato di poco inferiore ai 7 miliardi. La dimensione media per addetti e volontari era di 14,5 addetti e 30,8 volontari con un numero complessivo di volontari operanti nel settore stimato in circa 338.000; la dimensione media dei soggetti censiti sul parametro economico delle entrate era di 1.037.000 euro; è risultato di natura solidaristica il 92,7 per cento dei soggetti censiti;

nel settore assistenza, su complessivi 25.044 soggetti censiti, il 32,8 per cento (8212) sono risultati a prevalente finanziamento pubblico (affidamenti di servizi in convenzione), il restante 67,2 per cento (16832) a prevalente finanziamento privato; il finanziamento pubblico in ogni caso costituiva circa il 52 per cento delle entrate totali del settore; queste ultime corrispondevano al 15 per cento circa delle entrate complessive del Terzo settore (64 mld) e quindi pari a circa 9,5 mld di euro, in altre parole il finanziamento pubblico nel 2011 è risultato di poco inferiore ai 5 mld. La dimensione media per addetti e volontari era di 9 addetti e 23,9 volontari con un numero complessivo di volontari operanti nel settore stimato in circa 599.000. La dimensione media dei soggetti censiti sul parametro economico delle entrate era di 643.000 euro. È risultato di natura solidaristica il 90,5 per cento dei soggetti censiti;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. nell'ambito dell'articolo 1, al comma 1, occorrerebbe precisare e completare la definizione di enti del Terzo settore. In particolare, bisognerebbe esplicitare che detti enti si fondano sulla libera e consapevole partecipazione dei cittadini che, in conformità agli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto periodo della Costituzione, scelgono di dedicare tempo e risorse economiche alla cura degli altri e del bene comune;

2. nell'ambito dell'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), occorrerebbe esplicitare il *favor* per gli enti del Terzo settore, così come avviene alla lettera *b*) per l'iniziativa economica privata, utilizzando il verbo «favore», in aggiunta a quello «riconoscere»;

3. nell'ambito dell'articolo 2, al comma 1, lettera *d*), occorrerebbe prevedere, oltre che la semplificazione della normativa, anche l'alleggerimento degli oneri burocratici (in generale e con specifico riguardo al riconoscimento delle organizzazioni non governative);

4. nell'ambito dell'articolo 4, al comma 1, lettera *c*), occorrerebbe meglio declinare i concetti di «efficacia», «efficienza» ed «economicità», con la missione istituzionale degli enti del Terzo settore, prevedendo un più consono riferimento alla «appropriatezza» dei servizi resi anche in ragione delle risorse impiegate«;

5. nell'ambito dell'articolo 4, al comma 1, lettera *m*), occorrerebbe integrare il generico riferimento al rispetto di *standard* di qualità con il richiamo dei criteri e requisiti che presiedono all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; prevedere la definizione di indicatori di processo e di risultato per consentire la misurazione su basi oggettive dell'impatto sociale del servizio; prefigurare la possibilità che gli affidamenti avvengano non in via esclusiva attraverso procedure di gara, ma anche attraverso forme di *partnership* tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore (cooperazione e cogestione); richiamare la necessità di tutelare i lavoratori del settore anche individuando i contratti di riferimento, escludendo dalle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi il criterio del massimo ribasso;

6. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *a*), occorrerebbe prestare specifica attenzione al tema della formazione, quale parte fondamentale dello *status* del volontario che opera all'interno degli enti del Terzo settore; inoltre, fermi restando il principio di gratuità ed il contrasto di ogni forma di retribuzione surrettizia e lavoro sommerso, bisognerebbe introdurre un criterio di delega atto a garantire un sistema trasparente e semplificato di rimborsi;

7. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *c*), si potrebbe prefigurare la possibilità di *stages* da ricollegare alle forme di alternanza scuola lavoro previste dalla legislazione concernente il settore scolastico;

8. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *d*), per ciò che attiene alla valorizzazione delle reti associative di secondo livello, parrebbe opportuno sottolineare che tali forme associative dovrebbero essere

principalmente preordinate a coordinare i diversi enti che operano in settori omogenei;

9. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *e*), numeri 1) e 2), occorrerebbe affidare alle organizzazioni di volontariato non solo la promozione, ma anche la gestione dei centri di servizio (CSV) per il volontariato;

10. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *e*), numero 3), quanto alle modalità di finanziamento dei CSV, occorrerebbe introdurre dei meccanismi di riequilibrio territoriale; inoltre, in coerenza con i prefigurati ruoli di servizio a tutti gli enti del terzo settore, potrebbe valutarsi l'opportunità di destinare a tale finalità una quota degli utili realizzati dalle imprese sociali;

11. nell'ambito dell'articolo 5, al comma 1, lettera *e*), numero 4), occorrerebbe meglio precisare a chi spetti la costituzione degli organismi di controllo delle attività e della gestione dei CSV, nonché le modalità operative, i profili di compatibilità, il regime sanzionatorio, apparendo opportuno che tale competenza, terza e trasparente, riconosca un ruolo rilevante a rappresentanze dei soggetti finanziatori;

12. nell'ambito dell'articolo 6, al comma 1, lettera *a*), alcuni concetti chiave, come quelli di «obiettivo primario» e «destinazione prevalente» degli utili a obiettivi sociali, appaiono non sufficientemente determinati e ciò rende non del tutto chiara la configurazione dell'impresa sociale;

13. nell'ambito dell'articolo 6, al comma 1, lettera *d*), sempre in tema di impresa sociale, occorrerebbero principi e criteri direttivi più precisi in merito alle condizioni e ai limiti cui assoggettare le «forme di remunerazione del capitale sociale» e di «ripartizione degli utili», apparendo non sufficiente il richiamo in via analogica di quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente;

14. nell'ambito dell'articolo 8, al comma, 1 lettera *a*) andrebbe meglio precisato che il servizio civile si costituisce per la difesa civile non armata della patria e dei principi fondamentali della Costituzione italiana;

15. nell'ambito dell'articolo 8, al comma, 1 lettera *g*), occorrerebbe valutare la possibilità di prevedere casi nei quali la durata del servizio civile possa arrivare fino ai 18 mesi.

Si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che codesta Commissione presenterà all'Assemblea.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, FLORIS, MARIA
RIZZOTTI E SCAVONE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1870**

La 12^a Commissione, Igiene e sanità,

esaminato il disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;

considerato che il ricorso al conferimento di deleghe legislative al Governo appare eccessivamente ampio e connotato da principi e criteri direttivi tutt'altro che definiti;

rilevato come il provvedimento, nonostante le modifiche apportate alla Camera, risulti ancora ampiamente deficitario dei principi e criteri direttivi necessari per una corretta, univoca e non arbitraria identificazione degli enti del Terzo settore che ne tracci con chiarezza la distinzione rispetto alle imprese e agli enti con finalità lucrative nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di leale concorrenza, affinché agevolazioni e sgravi tributari siano assicurati solo alle organizzazioni che perseguono esclusivamente finalità di promozione del bene collettivo, elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale;

pur ritenendo necessario e improcrastinabile il riordino normativo del Terzo Settore, ritiene altresì opportuno affrontare alcuni aspetti relativi ad una corretta semplificazione e razionalizzazione del settore e in particolare:

1) nel disegno di legge non si fa alcun cenno ad una previsione di semplificazione della procedura di acquisizione dello status di Organizzazione Non Governativa.

L'Italia è l'unico Paese UE che prevede l'obbligo di acquisire lo status di ONG solo ed esclusivamente tramite una procedura prevista dalla Legge 49/87 sulla Cooperazione Internazionale. Questa norma regola le modalità di accreditamento e di mantenimento dell'idoneità ONG presso il Ministero degli Affari Esteri.

In tutta Europa lo Status di Ong è regolato semplicemente dallo Statuto dell'organizzazione senza alcun limite purché prevedano attività senza scopo di lucro.

Del resto qualsiasi organizzazione no profit italiana non può accedere ai fondi del Ministero degli Esteri per attività di cooperazione internazionale;

2) nel disegno di legge inoltre, non si fa alcun cenno ad una revisione del sistema di gestione dei beni confiscati alla mafia in quanto si ritiene che il Governo debba adottare una maggiore razionalizzazione della gestione degli stessi beni. Uno dei maggiori problemi resta quello di consentire anche ad Associazioni di nuova costituzione e gestite da giovani la possibilità di accedere all'acquisizione del bene per poter avviare un'attività no profit.

Ad oggi le norme che regolano l'assegnazione dei beni non permettono una facile acquisizione di immobili da parte di organizzazioni di recente costituzione perché prevedono sempre vincoli derivanti da fatturato annuo e anzianità di attività, possesso di requisiti che una giovane associazione non può possedere, riducendo quindi, la capacità di stimolo della società civile verso una partecipazione attiva alla vita democratica e, inoltre, premia quasi sempre organizzazioni stabili che già sono in possesso di beni immobili di proprietà;

3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), il principio di democraticità è evocato in maniera generica come mero criterio ispiratore, senza le necessarie implicazioni operative, quali la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti: elementi, questi ultimi, che costituiscono una fondamentale linea di demarcazione tra la *governance* di un ente con finalità esclusivamente altruistiche e quella di organizzazioni di matrice imprenditoriale;

4) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d), il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, avrebbe dovuto essere esteso anche alla fase di scioglimento dell'ente stesso, prevedendone l'obbligo di devoluzione ai fini di pubblica utilità o ad altri organismi con finalità analoghe e senza eccezioni di sorta, nemmeno per le imprese sociali a beneficio delle quali sono previste le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del provvedimento; la norma non prevede, inoltre, l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità di interesse generale perseguite dall'ente;

5) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera h), la disciplina dei limiti relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, non dovrebbe avere carattere «eventuale», come stabilito dalla lettera della disposizione, ma essere precipuamente disposta come norma a carattere anti-elusivo, finalizzata a evitare fenomeni di distribuzione indiretta degli avanzi di gestione;

6) con riferimento all'articolo 9, lettera c) si ritiene di dover procedere ad una revisione completa attraverso una verifica puntuale di tutte gli enti/associazioni iscritte all'Albo del 5X1000. Sono migliaia le associazioni iscritte al Registro 5X1000 gestito dall'Agenzia delle Entrate che ottengono proventi derivanti dal 5X1000 senza effettivamente provare il

reimpiego di questi proventi per utilità sociale. Inoltre, occorrerebbe rendere più efficiente l'erogazione dei fondi.

Per le motivazioni indicate il provvedimento non risulta adeguato per il conseguimento delle auspiccate finalità di promozione e valorizzazione degli enti del terzo settore,

ed esprime

parere contrario

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

161^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1776) DI GIACOMO ed altri. – Istituzione del Parco nazionale del Matese
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del senatore Caleo, la COMMISSIONE conviene di effettuare un ciclo di audizioni sull'istituzione del Parco nazionale del Matese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente MARINELLO informa che il senatore Di Biagio ha presentato l'ordine del giorno G/1676/15/13, pubblicato in allegato, in sostituzione dell'emendamento 9.11 (testo 2), e che il relatore Vaccari ha presentato gli emendamenti 15.1000 e 36.1000, pubblicati in allegato.

La senatrice NUGNES (*M5S*) stigmatizza il ripetuto deposito di nuovi emendamenti da parte del relatore ed esprime contrarietà sull'atteggiamento del Governo che, per questo tramite, introduce modifiche surrettizie al disegno di legge, modificandone irrimediabilmente l'originaria fisionomia.

Il senatore VACCARI (*PD*) osserva che tra gli emendamenti depositati dopo la chiusura del termine rientrano anche proposte emendative che hanno consentito di condividere modifiche proposte dal Gruppo *M5S*, quali ad esempio quelle sul vuoto a rendere.

Il presidente MARINELLO propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 15.1000 e 36.1000 alle ore 18 di lunedì 20 luglio 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) interviene in discussione rilevando che la decisione della maggioranza di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati non elimina l'esigenza dell'intervento in Commissione del Ministro dell'ambiente per conoscere quale l'orientamento del suo Dicastero. Nel merito, giudica favorevolmente il maggiore coordinamento delle attività dei diversi soggetti del sistema nazionale rete, anche se questo richiederebbe un loro maggiore coinvolgimento. Gli emendamenti 4.8, 4.101 e 6.3 intervengono sul sistema di *governance* precisando, tra l'altro, le funzioni del Consiglio del sistema nazionale. La rilevanza del Consiglio richiede che i suoi componenti durino in carica quattro anni senza possibilità di rinnovo e che il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle Agenzie regionali vengano nominati con procedure di evidenza pubblica tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale, secondo le modalità indicate dall'emendamento 8.1. L'emendamento 3.71 limita la vincolatività delle attività di ricerca poste in essere dal sistema a rete. Un aspetto rilevante è poi costituito dal reperimento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema. In tale senso, intervengono gli emendamenti 3.211, sui costi *standard* delle prestazioni, 3.23, sull'acquisizione dei fondi europei e 3.26, sull'impiego del personale in esubero

dalle province. L'emendamento 12.0 interviene sulla riorganizzazione e sulla ottimizzazione dei laboratori di analisi. L'emendamento 14.3 sopprime il principio della rotazione del personale nello svolgimento dell'attività di istituto, più consono ad una misura organizzativa. L'emendamento 15.9 prevede che le tariffe nazionali siano definite tenendo conto di analoghe tariffe nell'Unione europea.

Ritira infine l'emendamento 4.31.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) illustra l'emendamento 6.6, che prevede la rielaborazione dei dati esaminati entro tre mesi dalla loro acquisizione. L'emendamento 16.4 dispone che il Governo stabilisce con decreto il sistema sanzionatorio nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni del disegno di legge.

La senatrice NUGNES (*M5S*) manifesta disappunto per l'intento della maggioranza e Governo di non apportare al disegno di legge modifiche che pure sono necessarie. Alcuni emendamenti del suo Gruppo mirano ad assicurare l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, prevenendo situazioni di conflitto di interesse. Gli emendamenti 8.2 e 8.3 intervengono sulle modalità e sui requisiti di nomina del direttore generale dell'ISPRA e dei direttori generali delle agenzie, eliminando l'intervento del Ministero dell'ambiente. Ulteriori proposte emendative mirano a migliorare il provvedimento sui temi dell'aggiornamento scientifico dei LEPTA, del sistema di accreditamento dei laboratori e sulle modalità di finanziamento del sistema nazionale a rete.

Il senatore CALEO (*PD*) auspica la celere conclusione dell'esame del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati per poter inserire un nuovo tassello normativo a fianco della legge n. 68 del 2015, in materia dei cosiddetti ecoreati. Eventuali correzioni potranno essere apportate con successivi provvedimenti legislativi. Manifesta contrarietà rispetto all'intento dilatorio e la resistenza al cambiamento, le cui motivazioni appaiono formalmente burocratiche, se non incomprensibili, alla luce della esigenza fortemente sentita di istituire il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Il presidente MARINELLO osserva che ciò che è approvato dalla Camera dei deputati non è sempre formalmente corretto e che spesso l'esame del Senato della Repubblica ha consentito di prevenire difficoltà applicative delle norme.

Poiché non vi sono altri interventi, dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il senatore CUOMO (*PD*) fa presente che, a fine settembre, sarà presente in Italia una delegazione della provincia di Zhejiang della Repubblica Popolare cinese, interessata alle attività della Commissione ambiente del Senato. Invita pertanto il presidente Marinello a prevedere un'apposita occasione di incontro.

Il presidente MARINELLO assicura che verranno poste in essere le attività necessarie a rendere possibile tale circostanza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 16 luglio 2015, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

G/1676/15/13

DI BIAGIO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento introduce all'articolo 9 misure in materia di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di CO₂. In particolare il provvedimento prevede che «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili»;

la disposizione, nel favorire un virtuoso processo di riduzione dell'impatto ambientale, tralascia di considerare diversi aspetti del comparto della produzione di energia da fonti rinnovabili, meritevoli di attenzione. In primo luogo, nel menzionare gli impianti a biomasse e biogas, tralascia di considerare gli impianti alimentati a bioliquidi che, alla stregua delle biomasse, sono contemplate nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

è opportuno, inoltre, ricordare che, in tema di sottoprodotti utilizzabili nei citati impianti, i principi guida delle disposizioni proposte si attagliano bene anche ai sottoprodotti industriali derivati dalla lavorazione degli oli vegetali, di grassi animali e di produzione dei biocombustibili, come individuati da norme tecniche – quali ad esempio la UNI/TS 11163;

l'inserimento di tali sottoprodotti nel ciclo virtuoso di riduzione dell'impatto ambientale, conseguirebbe altresì il valore aggiunto di favorire quei processi di economia circolare di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2014) 398 finale del 25/9/2014 «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti»;

inoltre il perseguimento dei citati obiettivi, per essere pienamente conseguito dovrebbe essere applicabile anche agli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi;

è opportuno ricordare, inoltre, che in tema di sottoprodotti utilizzabili negli impianti sussistono criticità relativamente all'elenco di sottoprodotti di cui all'allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, per i quali – con particolare riguardo ai combustibili – gli operatori del settore attendono da anni un aggiornamento che, in linea con l'evoluzione tecnologica del comparto, preveda un ampliamento delle tipologie e provenienze di sottoprodotti, contemplando anche oli e grassi vegetali e loro intermedi e derivati definiti dalla norma UNI/TS 11163:2009 – ovvero i combustibili liquidi – come pure gli oli grassi derivanti dalla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) contemplati nel regolamento CE n. 1069/2009;

le criticità che interessano, sotto il profilo operativo, gli operatori emergono in maniera evidente nel caso del mancato aggiornamento dell'allegato X, parte V, del decreto legislativo n.152 del 2006, quanto ai SOA di cui al citato regolamento CE 1069/2009. A livello regionale esistono infatti comportamenti discrezionali da parte degli organismi deputati, circa l'autorizzazione all'utilizzo dei SOA negli impianti;

il sussistere di un'esplicita disposizione comunitaria in merito, non consente di considerare i SOA come rifiuti ricadenti sotto la parte IV del citato decreto legislativo n.152 del 2006, come esplicitato all'articolo 85, comma 2 dello stesso: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolamentati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento [...] b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento europeo CE 1774/2002 (NDR: oggi sostituito dal 1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione biogas o di compostaggio»;

tale disposizione appare in contrasto, almeno teorico, con il successivo articolo 293 del decreto legislativo, il quale nega la possibilità di utilizzare come combustibile quanto non esplicitamente richiamato nell'Allegato X, della parte V;

quanto evidenziato lascia trapelare una situazione di ambiguità che merita attenzione e adeguata rettifica al fine di definire un'armonia normativa che, in linea con le disposizioni europee in materia, consenta la piena operatività al settore interessato, nonché un'adeguata trasparenza e chiarezza sotto il profilo amministrativo;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure, in sede normativa, finalizzate a garantire quanto prima l'aggiornamento del citato allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per includere tra le tipologie e provenienze di sottoprodotti, gli oli e i grassi vegetali e loro intermedi, citati in premessa, come pure gli oli grassi derivanti dalla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale contemplati nel regolamento CE n. 1069/2009, nonché per esplicitare il riferimento alla produzione di energia elettrica da bioliquidi per gli impianti per i quali si prevede la possibilità di utilizzare i sottoprodotti di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame.

15.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «art. 206-sexies», sopprimere il comma 4 e sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-bis in allegato 1 annesso alla presente legge».

36.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, alinea, dopo le parole: "sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto." sono inserite le seguenti: "Sono comunque autorizzabili, anche in assenza di decreto ministeriale, attraverso le ordinarie vigenti procedure, impianti di riciclaggio e trattamento rifiuti quando i CER in entrata siano già ammessi come rifiuti riciclabili o trattabili ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e il prodotto in uscita sia già regolamentato a livello di standard internazionali, merceologici o doganali come norme ISO o UNI o norme comunitarie che definiscano le caratteristiche del prodotto e che siano sufficienti a garantirne la commerciabilità e la destinazione. In questo caso, il prodotto dell'impianto risponde alle caratteristiche indicate nel comma 1 e cessa di essere rifiuto attraverso il trattamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione, l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e che l'impianto sia munito di certificazione EMAS. Per la certificazione da parte del produttore della qualità del prodotto, si adotta, come Dichiarazione di Conformità da parte del produttore, il modello di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, modificata secondo le indicazioni contenute nella disposizione di autorizzazione rilasciata dagli organi competenti"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

133^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla *web-tv*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul Vertice euro del 12 luglio 2015

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa dando la parola al Sottosegretario.

Il sottosegretario GOZI, nell'introdurre il tema al centro delle sue comunicazioni, ringrazia la Commissione per l'attenzione dimostrata su un tema di assoluta centralità per l'Italia e per l'Unione europea.

Nelle riunioni del 12 luglio la prospettiva di un'uscita della Grecia dall'area euro è stata molto concreta, e già solo per questo motivo la posta in gioco si è rivelata e continua a rivelarsi tuttora elevatissima. Il Vertice segna, infatti, un momento decisivo nel processo europeo. Peraltro, pur con le molte difficoltà registrate, l'accordo raggiunto è molto importante. Nell'immediato, le autorità greche dovranno rispettare le prime condizioni, mentre le Istituzioni dell'Unione dovranno adottare il necessario quadro giuridico di riferimento.

Il Vertice, durato più di 17 ore, si è concluso con l'approvazione di una dichiarazione che permette l'avvio di un negoziato per un nuovo programma per la Grecia nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità (ESM, nell'acronimo in lingua inglese), a condizione che il Governo greco adotti in sede parlamentare, entro la giornata di oggi, alcune importanti azioni prioritarie.

Il negoziato è stato estremamente duro, ed ha riguardato sia la riunione dei Ministri delle finanze dell'eurozona (Eurogruppo), sia i Capi di Stato e di Governo dei suddetti Paesi (Vertice euro). I primi hanno consegnato ai secondi un documento significativamente più duro nei confronti della Grecia, con una serie di passaggi, racchiusi nelle parentesi quadre, sui quali non vi era il consenso di tutti i Paesi. In uno di questi punti, si è parlato per la prima volta di una fuoriuscita temporanea di un Paese dall'area dell'euro.

Questi passaggi riflettevano la mancanza di fiducia di molti Stati membri nei confronti dell'effettiva capacità riformatrice delle autorità greche, circostanza che aveva indotto tali Stati, ispirati dalla posizione della Germania, a richiedere l'introduzione di condizionalità molto severe per il consenso al nuovo programma di aiuti. In tale contesto, e nel corso di discussioni che talvolta hanno avuto toni accesi, l'azione del Presidente del Consiglio e del Presidente Hollande ha favorito il raggiungimento del compromesso finale. Italia e Francia hanno, infatti, ribadito l'importanza di conciliare le riforme strutturali con le misure per favorire la crescita.

Per quanto riguarda la definizione delle azioni prioritarie da approvare rapidamente dal Parlamento greco esse, come è noto, riguardano la definizione entro oggi di misure riguardanti l'IVA, il sistema pensionistico, l'indipendenza dell'Istituto di statistica, e l'istituzione del *Fiscal Council*; mentre, entro il 22 luglio, occorrerà adottare misure riguardanti il codice di procedura civile e il recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione bancaria. Si tratta di misure che già da tempo avrebbero dovute essere realizzate dalle autorità greche e che coinvolgono nell'attuazione, come ad esempio l'ultima citata, tutti gli Stati dell'Unione proprio in quanto membri di essa. Si tratta, peraltro, di misure che mirano a rendere l'economia greca nel complesso più sostenibile, senza incidere con tagli né sulle pensioni, né sui salari.

Solo dopo l'applicazione delle prime quattro riforme e delle altre misure previste nella Dichiarazione, l'Eurogruppo e il Consiglio dei Governatori dell'ESM potranno decidere di dare mandato alle Istituzioni (Commissione, BCE e FMI) di avviare il negoziato per il *Memorandum of Un-*

derstanding previsto dall'ESM per fronteggiare le esigenze di finanziamento greche, stimate in un valore tra gli 82 e 86 miliardi di euro. Considerati, tuttavia, i tempi tecnici necessari per permettere il funzionamento dell'ESM, nel testo si prende altresì nota dell'urgente esigenza di finanziamento di 7 miliardi di euro entro il 20 luglio e di ulteriori 5 miliardi entro metà agosto, aprendo alla possibilità a un «prestito-ponte».

A fronte di condizionalità molto rigide, la dichiarazione del Vertice euro prevede peraltro anche importanti risorse per la crescita come previsto dall'ingente programma di privatizzazioni, i cui proventi andranno a confluire in un fondo indipendente destinato a raggiungere i 50 miliardi di euro. Il 25 per cento dei proventi delle privatizzazioni dovranno essere destinati agli investimenti per favorire la crescita.

Particolarmente sensibile appare peraltro il ripristino del coinvolgimento delle cosiddette Istituzioni (Commissione, BCE e FMI). Oltre alla verifica in materia di attuazione delle misure, ora le autorità greche dovranno concordare con le Istituzioni europee le nuove proposte di legge prima della loro presentazione in Parlamento. Si tratta di un dato politico estremamente significativo che dimostra la debolezza della posizione greca.

Infine, anche su impulso di Francia e Italia, è stato inserito un ultimo paragrafo nella dichiarazione con cui la Commissione europea si impegna a mobilitare 35 miliardi di euro per sostenere la crescita e l'occupazione in Grecia nei prossimi tre-cinque anni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rileva come la posizione italiana in Europa risenta negativamente di tre fattori. In primo luogo, un ruolo della burocrazia meno strutturato rispetto a quello di altri Paesi sulle questioni europee. In secondo luogo, il fatto di avere una struttura economica non forte.

In terzo luogo, la perdita di credibilità che si è avuta nel 2011 a seguito della lettera a doppia firma Draghi-Trichet. Ciò premesso, osserva come, se da un lato la Grecia ha fatto svolgere un *referendum* nel corso di una delicata trattativa negoziale, circostanza di per sé criticabile, dall'altro, l'accordo raggiunto sul mantenimento della Grecia nell'area euro è significativamente più importante e, incomparabilmente meno oneroso, rispetto ad una sua uscita disordinata. Rileva ancora come l'opinione dei cittadini europei nei confronti dell'Unione sia negativamente influenzata da un approccio tarato solo su alcuni aspetti economici, come ad esempio l'attenzione eccessiva rivolta negli ultimi anni al mantenimento di una bassa inflazione. Conclude osservando come l'Unione europea debba riprendere con maggiore slancio politico, dovendo riacquisire centralità una vocazione democratica incentrata sul ruolo fondamentale del Parlamento europeo e delle Istituzioni comunitarie in generale rispetto alla posizione degli Stati nazionali.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) ravvisa negativamente, in tutta la drammatica vicenda del negoziato greco intercorso nelle ultime ore, un atteggiamento dell'Europa che, in quanto tale, ha affrontato la crisi di tale Paese dal versante esclusivamente economico, senza tenere conto dei risvolti istituzionali che un approccio più propriamente comunitario avrebbe potuto comportare.

In sostanza, a suo avviso, i meccanismi intergovernativi di soluzione della crisi hanno messo in una sorta di limbo sia il Parlamento europeo che i Parlamenti nazionali, che possono essere considerati i grandi assenti dell'intera trattativa.

Ma ciò che è più criticabile, secondo l'oratrice, è che, in un confronto che ha assunto i toni di una vera e propria guerra economica, i popoli europei, della Grecia ma anche degli altri Stati, sono arrivati a percepire sempre più l'Unione come un corpo burocratico che non li rappresenta e che non promana da loro.

Chiede al Sottosegretario se, al termine dell'ultimo vertice di domenica scorsa, sia emersa, in qualche modo, la consapevolezza che da una frattura così grave sia possibile uscire mediante una radicale trasformazione delle regole di funzionamento delle Istituzioni europee, anche attraverso, ad esempio, un più forte coinvolgimento del Parlamento europeo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) stigmatizza la posizione tenuta dall'Italia in occasione del negoziato di domenica scorsa vertente sulla crisi greca, posizione che si è caratterizzata per la sua sostanziale ambiguità.

Vi è da domandarsi, in modo serio, sul perché il Governo italiano non si sia schierato, per tutelare il precipuo interesse nazionale, in maniera netta con il gruppo di Paesi, che aveva come capofila la Francia, decisamente contrari alla fuoriuscita della Grecia dall'euro e a favore, invece, di un convinto affievolimento della politica di austerità, che finora ha prodotto solo risultati deleteri per tutte le economie del vecchio continente.

Si rammarica, inoltre, del fatto che, mentre i Parlamenti nazionali di altri otto Stati membri dell'Unione andranno a disaminare in maniera approfondita il rispettivo posizionamento rispetto al problema greco, dando poi un mandato vincolante ai loro relativi Governi, in Italia, l'Esecutivo si guarda bene dal presentarsi presso le Aule dei due rami del Parlamento, limitandosi ad una mera informativa del proprio Sottosegretario con delega per gli affari europei presso la 14^a Commissione del Senato.

In tale comportamento l'oratore ravvisa una cruciale insensibilità del Primo Ministro alle istanze della democrazia parlamentare, che viene mortificata a tal punto da chiedersi se il Parlamento italiano abbia ancora un ruolo effettivo da svolgere.

In tal senso, domanda al Sottosegretario se s'intende proseguire anche in futuro secondo tale pernicioso condotta, per cui l'Esecutivo ha già deciso preventivamente il suo approccio negoziale ignorando del tutto i propri parlamentari.

Il presidente CHITI osserva come lo svolgimento dell'odierna audizione presso la 14^a Commissione non osta e non è alternativa rispetto al pieno coinvolgimento dell'Aula del Senato sulle cruciali questioni poste dalla situazione greca.

Il senatore ORELLANA (*Misto*), dopo essersi soffermato sugli ingenti costi che comporterà il salvataggio della Grecia, osserva come la previsione secondo cui le misure che dovranno essere adottate dal Parlamento greco prevedano il «previo accordo delle Istituzioni» configuri una sorta di protettorato che umilia profondamente il popolo e le Istituzioni greche. Al riguardo, si tratta di modalità che potevano essere evitate in quanto mai come per questi aspetti la forma è sostanza. Sollecita il Governo ad aggiornare tempestivamente le Camere sull'evolversi della situazione in modo da far esprimere in tempo utile tutte le forze politiche.

Il sottosegretario GOZI ricorda come sia obbligo del Governo presentarsi innanzi alle Camere ogni qualvolta queste lo richiedono ed assicura la piena disponibilità al riguardo.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) condivide la posizione del sottosegretario Gozi sulla estrema delicatezza del Vertice euro, dove la prospettiva della *Grexit* è stata sventata, anche se con un prezzo politico ed economico molto alto. Per l'Italia, in ogni caso, le decisioni assunte sono in linea con l'interesse nazionale ed in tal senso osserva come il Governo abbia pienamente assolto il suo mandato evitando così prezzi economici e geopolitici non quantificabili.

Peraltro, il negoziato ha previsto delle condizionalità estremamente rigorose, che, a suo avviso, difficilmente produrranno gli effetti sperati, perché si inquadrano in una situazione economica greca già estremamente deteriorata. In tale contesto il fatto che in un documento ufficiale europeo sia stata prospettata la fuoriuscita temporanea di un Paese dall'area euro dimostra chiaramente che, così come è prospettata, l'eurozona non può funzionare e che, come già dimostrato nel Vertice euro, un ruolo attivo e propositivo di Italia e Francia si rende ora necessario, anche e soprattutto con la valorizzazione del documento dei 5 Presidenti sul futuro dell'Eurozona. Tale documento, ancorché eccessivamente prudente in molti passaggi appare comunque una base di partenza per la discussione.

Rileva ancora che la provvista finanziaria per la Grecia avverrà per il tramite degli strumenti dell'ESM, i cui prestiti non saranno computati nei debiti pubblici degli Stati membri partecipanti.

Osserva infine come il pieno coinvolgimento della dimensione parlamentare nella trattazione della crisi greca, auspicabile e condivisibile, non deve indebolire l'integrazione europea con un ritorno all'Europa delle patrie.

Il senatore MARTINI (*PD*) concentra il suo intervento su due profili. Il primo attiene alla constatazione per cui il ruolo più autentico dei parla-

menti nazionali dovrebbe mirare ad una ponderata riflessione delle politiche economiche dell'UE alternative a quella finora adottata, che, a dire di ormai quasi tutti gli osservatori, si è dimostrata del tutto inadeguata a riavviare la crescita economica.

Su tale punto, infatti, vi è una carenza di approfondimento che va colmata, al fine di ridare all'Europa in quanto tale una visione sulle modalità di risoluzione dei problemi drammatici che assillano i cittadini.

Il secondo profilo riguarda la necessità, per tutte le forze politiche, di ridurre il più possibile il tasso di provincialismo nella valutazione di una vicenda grave come quella greca: sarebbe veramente opportuno evitare di piegare il dibattito su tale tema alle esigenze di piccolo cabotaggio della politica interna.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) tiene a far presente come, nel dibattito in corso, ci si dimentichi del tutto che qualsivoglia sistema economico richiede un equilibrio, per il principio dei vasi comunicanti. Pertanto, a fronte di evidenti e consistenti *decit* di bilancio di paesi come la Grecia, non dovrebbero sussistere anche evidenti e consistenti *surplus* di bilancio di paesi come la Germania.

Il presidente CHITI ricorda come alla recente Conferenza dei Presidenti COSAC, svoltasi a Lussemburgo lunedì scorso, dai colloqui avuti è emersa la decisività del ruolo giocato dai Governi francese e italiano. In riferimento al documento dei 5 Presidenti preannuncia di voler richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di uno specifico affare per procedere all'esame.

Il sottosegretario GOZI, intervenendo in sede di replica, ribadisce che la prospettiva di una fuoriuscita temporanea della Grecia dall'area euro è stata un'ipotesi sul tappeto concretamente supportata dalla larga maggioranza delle delegazioni e a cui si sono opposti con fermezza solo Francia e Italia, unici due Stati fondatori. Questo è il dato politico che emerge dalle riunioni del fine settimana poi, fortunatamente, conclusosi con un accordo che ha mantenuto la Grecia all'interno dell'Eurozona. Tuttavia, appare chiaro come le modalità con cui l'Unione europea ha gestito la crisi greca, con il perseguimento di politiche esclusivamente restrittive e poco attente agli investimenti e alla crescita, siano modalità poco equilibrate.

La lunga crisi ha fatto emergere una svalutazione del metodo comunitario per privilegiare, in modo non condivisibile, il metodo intergovernativo, indebolendo così il ruolo delle Istituzioni europee. Va affermato con forza come queste modalità intergovernative non funzionano e nei consessi europei cui ha partecipato ha provveduto personalmente a sottolinearne l'incongruità rispetto alle prassi europee. Un esempio evidente di questo eccesso di metodo intergovernativo si è riflesso inevitabilmente anche nel documento dei 5 Presidenti che, pur avviando il dibattito sul futuro dell'Eurozona, è al di sotto delle aspettative. Al riguardo, il futuro dell'eurozona potrebbe comportare anche la necessità di modifiche ai

Trattati vigenti e su queste posizioni avanzate si colloca sicuramente la posizione italiana e, verosimilmente, sarà anche quella del Parlamento europeo.

In riferimento, infine, alla questione del *referendum* svoltosi in Grecia, osserva come la contrapposizione delle democrazie nazionali alle prospettive dell'integrazione dell'Eurozona potrebbe portare a risultati incoerenti. Manca, infatti, un livello sovranazionale in cui possano essere affrontati congiuntamente questi fondamentali temi politici comuni, non potendo assolutamente risultare soddisfacenti, per una prospettiva di integrazione, l'intervento sia del solo popolo greco, sia del solo Parlamento tedesco o di altri parlamenti isolatamente considerati. Trattandosi di questioni che riguardano tutti gli Stati membri dell'Eurozona occorre trovare una sede per l'espressione in comune delle fondamentali scelte democratiche.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), data l'importanza dei temi in discussione, sollecita un ulteriore momento di approfondimento con il Sottosegretario.

Il PRESIDENTE, previo assenso del sottosegretario GOZI, che assicura la propria disponibilità, preannuncia che la settimana prossima si procederà al seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**134^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granaiola ha ritirato gli emendamenti 16.1 e 17.1. Comunica altresì che le senatrici Amati e Cirinnà hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 21.1 e che la senatrice Cardinali ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/1962/12/14.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno ed emendamenti presentati dal senatore Candiani.

La senatrice SERRA (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti presentati dai Senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) chiede se sia stato acquisito il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE, assicura che, d'intesa con la Presidenza della Commissione Bilancio, anche in considerazione dell'imminente inserimento da parte della Conferenza dei Gruppi parlamentari della legge europea 2014 nel calendario dell'Assemblea, il parere sarà reso per l'esame in Aula.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) condivide la scelta procedurale di funzionalizzare i lavori della Commissione sulla legge europea 2014 al fine di consentire una rapida calendarizzazione e approvazione in Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/1/14, a condizione che venga soppresso il terzo punto del preambolo. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/2/14, a condizione che vengano espunti dagli impegni le parole «nella prossima legge europea». Esprime infine parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/3/14, a condizione di sostituire le parole «dalla Regione Campania e condivise dal Governo» con le parole «sia a livello regionale che a livello statale».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone distintamente ai voti gli ordini del giorno G/1962/1/14, G/1962/2/14 e G/1962/3/14, che sono respinti.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole all'ordine del giorno G/1962/4/14, a condizione di espungere il primo impegno al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO, nel concordare con quanto espresso dal relatore, esprime parere favorevole sul detto ordine del giorno con l'ulteriore condizione che il secondo impegno preveda la verifica se il limite di età di 68 anni di cui all'articolo 115 del codice della strada possa essere procrastinato ad un'età ulteriore.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'ordine del giorno G/1962/4/14 nel nuovo G/1962/4/14 (testo 2), pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Previo parere favorevole del Relatore, il Governo accoglie l'ordine del giorno G/1962/5/14.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/6/14, a condizione che nell'impegno al Governo venga sostituita la parola «possibilità» con «opportunità» e che dopo le parole «10 milioni di abitanti» vengano inserite le parole «con relativo ammontare».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Con successiva votazione, l'ordine del giorno G/1962/6/14 è quindi respinto.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/7/14, a condizione che venga soppresso il secondo considerato e che nel dispositivo sia sostituita la parola «opportunità» con «possibilità».

La senatrice CARDINALI (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1962/7/14 nel nuovo G/1962/7/14 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il Relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/1962/8/14.

Previa dichiarazione favorevole del senatore ORELLANA (*Misto*), che preannuncia una riformulazione per l'Assemblea, posto ai voti, l'ordine del giorno G/1962/8/14 è respinto.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli ordini del giorno G/1962/9/14, G/1962/10/14 e G/1962/11/14, con distinte votazioni, sono respinti.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1962/12/14, a condizione che nell'impegno siano sostituite le parole «a procedere, con le idonee modifiche normative» con le parole «a valutare la possibilità di introdurre le idonee modifiche normative, compatibili con il diritto dell'Unione europea, volte» e che siano sopresse le parole «e autentica».

La senatrice CARDINALI (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1962/12/14 nel nuovo G/1962/12/14 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/1962/13/14, posto ai voti, è respinto.

Previo parere favorevole del Relatore, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1962/14/14.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed i subemendamenti presentati.

Il Governo esprime parere conforme a quello del Relatore.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 5.1, 6.1, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 14.1, 15.1, 15.2, 18.1, 18.2, 20.1, 21.1.

La Commissione indi respinge con distinte votazioni dapprima il subemendamento 21.2/1 e poi l'emendamento 21.2.

Posto ai voti, l'emendamento 21.3 è respinto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, il subemendamento 21.4/1 e poi l'emendamento 21.4.

Dopo che il senatore COCIANCICH (*PD*) ha fatto proprio l'emendamento 21.5, esso, posto ai voti, è respinto.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.0.3, 23.2, 24.0.2.

La Commissione quindi respinge con distinte votazioni dapprima i subemendamenti 24.0.3/1, 24.0.3/2, 24.0.3/3, 24.0.3/4, 24.0.3/5 e 24.0.3/6, e poi l'emendamento 24.0.3.

Il senatore DE POLI (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 25.1 e 25.2.

Posto ai voti, l'emendamento 26.1 è respinto.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di conferire mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo) (n. 69)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) (n. 70), e relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice GINETTI (*PD*) introduce l'esame dei provvedimenti in titolo.

La proposta di decisione COM(2015) 286 rientra nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240), presentata dalla Com-

missione europea il 13 maggio 2015 in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 «sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo».

Essa stabilisce norme per la ricollocazione – nell'ambito dei richiedenti giunti in Italia e in Grecia dal 15 aprile 2015 fino a 2 anni dall'entrata in vigore della decisione – di 40 mila richiedenti protezione internazionale, di cui 24 mila dall'Italia e 16 mila dalla Grecia, che saranno redistribuiti verso altri Stati membri dell'Unione, in ragione della chiave di distribuzione allegata all'Agenda europea sulla migrazione, basata su criteri quali il PIL, la popolazione, il tasso di disoccupazione e il numero di richiedenti asilo e rifugiati reinsediati tra il 2010 e il 2014.

La proposta si basa sull'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui, qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

La valutazione del carattere emergenziale dell'attuale situazione di pressione migratoria su Italia e Grecia è testimoniata dai dati Frontex, secondo cui essa ammonta al 75 per cento di tutti gli attraversamenti irregolari in sede europea, ove nel 2014 sono approdati in Italia 170.000 migranti, rispetto ai 45.000 del 2013, mentre in Grecia nel 2014 sono stati oltre 50.000, rispetto ai 20.000 del 2013.

La relatrice rileva che, secondo i dati Eurostat, nell'ambito dei predetti flussi irregolari complessivi, i richiedenti protezione internazionale in Italia sono stati 64.625 nel 2014 e 26.920 nel 2013, mentre in Grecia sono stati 9.430 nel 2014 e 8.200 nel 2013.

Il campo di applicazione della proposta è limitato alla ricollocazione solo dei richiedenti appartenenti a nazionalità per le quali il tasso medio di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale risulta superiore al 75 per cento (per esempio siriani ed eritrei). Si tratta, secondo la Commissione europea, di almeno il 40 per cento dei richiedenti in Italia e di almeno il 50 per cento dei richiedenti in Grecia.

La ricollocazione esclude inoltre i richiedenti i quali, in base alla normativa ordinaria sull'asilo, sarebbero comunque inviati, per competenza, in un altro Stato membro (per esempio per la presenza di familiari). Per converso, l'Italia continuerà a ricevere richiedenti di cui ha la competenza per analoghi motivi.

L'articolo 7 della proposta prevede, ove necessario, il sostegno da parte degli altri Stati membri, sotto il coordinamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), alle attività di identificazione, di rilevamento delle impronte digitali, di registrazione e trattamento iniziale delle domande di asilo, di informazione e assistenza ai richiedenti, e di esecuzione del trasferimento verso lo Stato di ricollocazione.

La proposta di decisione stabilisce, a carico dell'Italia e della Grecia, l'obbligo di presentare una tabella di marcia per l'attuazione di misure di-

rette a migliorare la capacità, la qualità e l'efficacia dei propri sistemi di prima accoglienza e di rimpatrio. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino tale obbligo, la Commissione può decidere di sospendere la ricollocazione.

Infine, ai sensi dell'articolo 10 della proposta, gli Stati membri di ricollocazione ricevono la somma forfettaria di 6.000 euro per ciascun richiedente protezione internazionale ricollocato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.

Per quanto riguarda la proposta di decisione COM(2015) 238, la relattrice osserva che essa si propone di mobilitare lo strumento di flessibilità, per un importo di quasi 124 milioni di euro oltre il massimale della rubrica 3 «Sicurezza e cittadinanza», per poter finanziare – nel 2017 – una serie di misure temporanee nel settore dell'asilo (il cui costo totale iscritto a bilancio nel 2016 è stimato a 150 milioni di euro), finalizzate a contribuire ad alleviare la pressione immediata ed eccezionale sui sistemi di asilo e migrazione dell'Italia e della Grecia.

Ricorda che il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020, istituisce, al di là dei massimali fissati per le singole rubriche del QFP, i seguenti strumenti specifici per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario, facilitando così la procedura di bilancio.

L'articolo 11 del regolamento sul QFP inoltre prevede un massimale annuo di 471 milioni di euro per lo «strumento di flessibilità», «destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche».

La relattrice in primo luogo, formula quindi un conferente schema di parere favorevole, con alcune osservazioni.

In primo luogo, in riferimento alla proposta di decisione COM(2015) 286, considerata la natura temporanea – prevista dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE – delle misure di redistribuzione dei richiedenti protezione internazionale verso altri Stati membri, ritiene essenziale che si proceda contestualmente a una revisione dell'impianto normativo europeo sulla protezione internazionale, per superare il sistema cosiddetto di Dublino (Regolamenti nn. 603 e 604/2013) verso una vera politica comune di gestione dei flussi migratori, a partire dal reciproco riconoscimento delle decisioni sullo *status* di rifugiato, basato su regole comuni di protezione minima e di garanzia, su stesse procedure e tempi di istruttoria, così come disposto anche dalle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE in vista della implementazione di un unico spazio interno di sicurezza, libertà e

giustizia fondato anche sul principio di solidarietà e quindi sulla condivisione degli oneri.

In riferimento al numero complessivo delle ricollocazioni previste dalla predetta proposta di decisione, pur apprezzando il passo in avanti compiuto dalle Istituzioni europee nella direzione della condivisione degli oneri derivanti dalla pressione migratoria sulla sponda Sud dell'Europa, ritiene che ulteriori approfondimenti vadano fatti nel valutare le quote di ripartizione e i criteri nella determinazione del numero di richiedenti asilo da ricollocare nel prossimo biennio.

Esprime, inoltre, perplessità in relazione alla portata dell'articolo 8, paragrafo 2, della proposta, che prevede la pena della sospensione del sistema di ricollocazione per il Paese – Italia o Grecia – che non rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1, di presentare entro un mese dall'entrata in vigore della decisione una tabella di marcia sulle misure da adottare al fine di migliorare i propri sistemi di asilo e accoglienza e rimpatrio.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) esprime apprezzamento per lo schema di parere formulato dalla relatrice, ma esprime perplessità per la previsione secondo cui la Commissione può decidere di sospendere la ricollocazione qualora vi siano dei ritardi nella presentazione delle misure per il miglioramento dell'accoglienza. Esprime inoltre perplessità per la limitazione della ricollocazione solo ai richiedenti appartenenti a nazionalità per le quali il tasso medio di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale risulti superiore al 75 per cento.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) condivide le affermazioni del senatore Orellana, osservando altresì come la Commissione europea stia adottando un metodo, analogo a quello seguito in altro settore in riferimento al programma finanziario per la Grecia, con cui associa la giusta ed europea soluzione di gravi problematiche con delle condizionalità sproporzionate rispetto agli obiettivi da perseguire. Osserva inoltre come nell'ultimo Consiglio europeo ci sia stato un chiaro impegno affinché tutti gli Stati siano impegnati nella redistribuzione dei richiedenti asilo, sulla base di un chiaro meccanismo di condivisione degli oneri.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo parlamentare, apprezza particolarmente il passaggio dello schema di parere in cui si chiede con forza la rivisitazione del Regolamento cosiddetto di Dublino, che ritiene necessario far pervenire come messaggio alle istituzioni europee.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per le indicazioni contenute nello schema di parere di cui la Commissione di merito si farà sicuramente carico. Essendo inoltre gli atti comunitari in titolo associati ad un meccanismo temporaneo osserva come la vera conquista sarebbe estendere tali soluzioni anche per

il meccanismo a regime che dovrà essere definito nel corso dell'anno con la revisione del Regolamento di Dublino.

La relatrice GINETTI (*PD*) ribadisce come gli atti in titolo riguardino misure temporanee che dovranno essere finalizzate ad una revisione a regime del meccanismo di Dublino, con una condivisione degli oneri tra il Paese che accoglie in prima battuta il richiedente asilo e tutti gli altri Stati membri.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

La seduta termina alle ore 14,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI NN. 69 E 70

La Commissione, esaminati gli atti comunitari in titolo,

considerato che la proposta di decisione COM(2015) 286, rientra nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240) presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015, in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 «sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo»;

considerato che essa stabilisce norme per la ricollocazione – nell'ambito dei richiedenti giunti in Italia e in Grecia dal 15 aprile 2015 fino a 2 anni dall'entrata in vigore della decisione – di 40 mila richiedenti protezione internazionale, di cui 24 mila dall'Italia e 16 mila dalla Grecia, che saranno redistribuiti verso altri Stati membri dell'Unione, in ragione della chiave di distribuzione allegata all'Agenda europea sulla migrazione, basata su criteri quali il PIL, la popolazione, il tasso di disoccupazione e il numero di richiedenti asilo e rifugiati reinsediati tra il 2010 e il 2014. Secondo la stessa Commissione europea, il numero di richiedenti da ricollocare nel prossimo biennio rappresenta il 12 per cento per l'Italia e il 19 per cento per la Grecia di tutte le persone che hanno attraversato irregolarmente le frontiere dei due Paesi nel 2014 e nei primi quattro mesi del 2015;

considerato che la proposta si basa sull'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui, qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

condivisa la valutazione del carattere emergenziale dell'attuale situazione di pressione migratoria su Italia e Grecia, testimoniata dai dati Frontex secondo cui essa ammonta al 75 per cento di tutti gli attraversamenti irregolari in sede europea, ove nel 2014 sono approdati in Italia 170.000 migranti, rispetto ai 45.000 del 2013, mentre in Grecia nel 2014 sono stati oltre 50.000, rispetto ai 20.000 del 2013, sebbene nei primi quattro mesi del 2015, la Grecia ha registrato già 28.000 approdi irregolari;

rilevato che, secondo i dati Eurostat, nell'ambito dei predetti flussi irregolari complessivi, i richiedenti protezione internazionale in Italia sono

stati 64.625 nel 2014 e 26.920 nel 2013, mentre in Grecia sono stati 9.430 nel 2014 e 8.200 nel 2013;

considerato, in particolare, che il campo di applicazione della proposta è limitato alla ricollocazione solo dei richiedenti appartenenti a nazionalità per le quali il tasso medio di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale risulta superiore al 75 per cento (per esempio siriani ed eritrei). Si tratta, secondo la Commissione europea, di almeno il 40 per cento dei richiedenti in Italia e di almeno il 50 per cento dei richiedenti in Grecia;

considerato, inoltre, che la ricollocazione esclude i richiedenti i quali, in base alla normativa ordinaria sull'asilo, sarebbero comunque inviati, per competenza, in un altro Stato membro (per esempio per la presenza di familiari). Per converso, l'Italia continuerà a ricevere richiedenti di cui ha la competenza per analoghi motivi;

considerato che l'articolo 7 della proposta prevede, ove necessario, il sostegno da parte degli altri Stati membri, sotto il coordinamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), alle attività di identificazione, di rilevamento delle impronte digitali, di registrazione e trattamento iniziale delle domande di asilo, di informazione e assistenza ai richiedenti, e di esecuzione del trasferimento verso lo Stato di ricollocazione;

considerato che la proposta di decisione stabilisce, a carico dell'Italia e della Grecia, l'obbligo di presentare una tabella di marcia per l'attuazione di misure dirette a migliorare la capacità, la qualità e l'efficacia dei propri sistemi di prima accoglienza e di rimpatrio. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino tale obbligo, la Commissione può decidere di sospendere la ricollocazione;

considerato, infine, che, ai sensi dell'articolo 10 della proposta, gli Stati membri di ricollocazione ricevono la somma forfettaria di 6.000 euro per ciascun richiedente protezione internazionale ricollocato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro;

considerato che la proposta di decisione COM(2015) 238 si propone di mobilitare lo strumento di flessibilità, per un importo di quasi 124 milioni di euro oltre il massimale della rubrica 3 «Sicurezza e cittadinanza», per poter finanziare – nel 2017 – una serie di misure temporanee nel settore dell'asilo (il cui costo totale iscritto a bilancio nel 2016 è stimato a 150 milioni di euro), finalizzate a contribuire ad alleviare la pressione immediata ed eccezionale sui sistemi di asilo e migrazione dell'Italia e della Grecia;

ricordato che il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020, istituisce, al di là dei massimali fissati per le singole rubriche del QFP, i seguenti strumenti specifici per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'in-

terno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario, facilitando così la procedura di bilancio: la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il margine per imprevisti, la flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché il margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile;

ricordato, inoltre, che l'articolo 11 del regolamento sul QFP prevede un massimale annuo di 471 milioni di euro per lo «strumento di flessibilità», «destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche»,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento alla proposta di decisione COM(2015) 286, considerata la natura temporanea – prevista dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE – delle misure di redistribuzione dei richiedenti protezione internazionale verso altri Stati membri, ritiene essenziale che si proceda contestualmente a una revisione dell'impianto normativo europeo sulla protezione internazionale, per superare il sistema cosiddetto di Dublino (Regolamenti nn. 603 e 604/2013) verso una vera politica comune di gestione dei flussi migratori, a partire dal reciproco riconoscimento delle decisioni sullo status di rifugiato, basato su regole comuni di protezione minima e di garanzia, su stesse procedure e tempi di istruttoria, così come disposto anche dalle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE in vista della implementazione di un unico spazio interno di sicurezza, libertà e giustizia fondato anche sul principio di solidarietà e quindi sulla condivisione degli oneri;

in riferimento al numero complessivo delle ricollocazioni previste dalla predetta proposta di decisione, pur apprezzando il passo in avanti compiuto dalle Istituzioni europee nella direzione della condivisione degli oneri derivanti dalla pressione migratoria sulla sponda Sud dell'Europa, ritiene che ulteriori approfondimenti vadano fatti nel valutare le quote di ripartizione e i criteri nella determinazione numero di richiedenti asilo da ricollocare nel prossimo biennio;

esprime, inoltre, perplessità in relazione alla portata dell'articolo 8, paragrafo 2, della proposta, che prevede la pena della sospensione del sistema di ricollocazione per il Paese – Italia o Grecia – che non rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1, di presentare entro un mese dall'entrata in vigore della decisione una tabella di marcia sulle misure da adottare al fine di migliorare i propri sistemi di asilo e accoglienza e rimpatrio.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

G/1962/4/14 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO,
ZIN

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 115, comma 2, lettera *b*) del Codice della Strada prevede che «Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (...) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

invero tale limitazione anagrafica pare essere una prerogativa tutta italiana in quanto in nazioni a noi limitrofe quali Austria e Germania tale limite non esiste. Infatti la direttiva europea di riferimento in materia, la n. 126/2006/CE concernente la patente di guida e che norma la materia *de qua* non pone alcun limite di età. La volontà del legislatore di Bruxelles è stata quindi quella di lasciare sul punto libertà normativa agli Stati membri;

considerato che:

per quanto i consorzi degli autotrasportatori vedano al proprio interno dinamiche di ricambio generazionale, rimane una forte percentuale di titolari e autisti che, raggiunti i 68 anni di età, pur volendo continuare a lavorare per la propria azienda, si vedono costretti a riclassificare la propria patente D (valida per poter guidare veicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente) in patente B (autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente);

appare, dunque, quanto meno iniquo che, anche con un certo *fumus boni juris* di violazioni di rango Costituzionale (articolo 3), per il mero raggiungimento di una certa età anagrafica, aprioristicamente a qualsiasi esame o valutazione fisico/psichica, ci si veda limitati nella propria auto determinazione,

impegna il Governo:

a verificare se il limite di età di 68 anni, di cui all'articolo 115 del codice della strada, possa essere procrastinato ad un'età ulteriore, anche più consona all'ormai assodato prolungamento dell'età media, al miglioramento delle condizioni e dello stile della vita e dei supporti tecnologici del settore.

G/1962/7/14 (testo 2)

CARDINALI

Il Senato,

in riferimento all'articolo 9 del disegno di legge europea 2014 (A.S. 1962),

premesso che:

la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014, relativo alla procedura di infrazione n. 2012/4094, afferma che l'Italia è venuta meno all'obbligo imposto dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», omettendo di introdurre nella legislazione nazionale, in particolare agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, norme tali da offrire effettivamente al consumatore il rimborso di tutte le somme depositate e il rimpatrio, in caso di insolvenza dell'organizzatore o venditore;

l'articolo 7 della direttiva 90/317/CEE recita «L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore»;

il decreto legislativo n. 79 del 2011 prevede all'articolo 50, comma 2, l'assicurazione solo facoltativa per il rientro immediato del turista e per il rimborso del prezzo, peraltro solo per i viaggi all'estero, mentre l'articolo 51 istituisce il Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore, anche in questo caso solo per i viaggi all'estero;

considerato che il sistema di garanzia delineato dai predetti articoli 50 e 51 non ha consentito un adeguato adempimento dell'obbligo di rimborso e rimpatrio posto dall'articolo 7 della citata direttiva, palesando una dotazione finanziaria del Fondo nazionale di garanzia non sufficiente rispetto alle esigenze di rimborso e rimpatrio;

considerato altresì che al Consiglio competitività del 28-29 maggio 2015 è stato raggiunto un accordo politico sulla nuova direttiva relativa ai «pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati», che tale direttiva dovrà essere recepita negli Stati membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore e che essa prevede al considerando n. 34 che «pur mantenendo la discre-

zionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace»,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di riconsiderare quanto prima la materia dell'articolo 9 del disegno di legge, in modo tale da conformare la disciplina interna al nuovo assetto regolatorio fissato dalla direttiva in corso di approvazione, e tenendo altresì conto del principio di proporzionalità secondo cui gli oneri imposti dalle difettive, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sugli operatori economici e sui cittadini devono essere il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

G/1962/12/14 (testo 2)

CALEO, VACCARI, MARINELLO, LUCIANO ROSSI, CARDINALI

Il Senato

in sede di esame dell'A.S. 1962, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

premessi che:

il disegno di legge europea, prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», reca tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei, finalizzate a superare il non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale e i casi di pre-infrazione o le procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, anche al fine di evitare oneri a carico dello Stato a seguito di sentenze di condanna della Corte di giustizia UE;

l'articolo 21 del disegno di legge in esame interviene sulla disciplina relativa alla cattura degli uccelli a fini di richiamo, di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata, da ultimo dal decreto-legge n. 91 del 2014;

considerato che:

la direttiva n. 2009/147/UE, la cosiddetta «Direttiva uccelli», non ha inteso in alcun modo vietare l'uso di richiami vivi, così come risulta dalla Guida Interpretativa della Direttiva Uccelli – Comm. UE/Env. 2008;

gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità, con l'uso dei mezzi e metodi previsti all'articolo 8, ovvero in modo selettivo e non massivo, quale attività non di caccia, per il suo impiego misurato e pertanto lecito ai sensi dell'undicesimo considerando della direttiva, tramite l'uso di determinate reti, quali ad esempio quelle per l'attività di in-

dagine ornitologica (*mist-net*), che va integrato con le competenze e l'esperienza degli operatori addetti, sia per il controllo diretto da parte del medesimo, che indiretto sotto la sorveglianza pubblica preposta, già da anni in atto;

a queste condizioni, non può sussistere alcun livello di rischio, perché la cattura è finalizzata alla cessione degli uccelli quali richiami vivi entro i contingenti prefissati, e comunque con ampia garanzia di totale verificabilità delle cessioni, così come previsto al punto 3.5.51 della citata Guida Interpretativa Direttiva Uccelli;

questo tipo di deroga è altresì connesso all'articolo 8 della Direttiva, che indica la necessità di evitare la cattura e l'uccisione in massa o non selettiva e, in particolare, con i metodi dell'allegato IV della Direttiva stessa;

inoltre, gli impianti gestiti su autorizzazione regionale, soprattutto quelli a reti verticali, rappresentano elementi tipici e tradizionali in molte regioni, gestite con professionalità e competenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre le idonee modifiche normative, compatibili con il diritto dell'Unione europea, volte a definire la portata interpretativa dell'espressione «impianti» prevista all'articolo 21 del disegno di legge in esame, cui le istituzioni dovranno attenersi, con particolare riferimento all'uso ragionevole delle piccole quantità, alla vigilanza che offra garanzie verificabili rispetto alla selettività del metodo di cattura, all'impiego misurato e alle condizioni rigidamente controllate, venendo ragionevolmente meno ogni rischio di superare il contingente di catture annualmente ammesso nonché il rischio nell'uso di reti espressamente indicate e da tempo autorizzate, garantendo così l'immediato rilascio di eventuali soggetti di altre specie non consentite».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Paolo Morozzo della Rocca, membro della Comunità di Sant'Egidio, Berardino Guarino, responsabile dei progetti della Fondazione Centro Astalli, e Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas Italiana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Caritas, Sant'Egidio, Centro Astalli, Federazione delle chiese evangeliche italiane e Acli, sulla riforma del sistema d'asilo in Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1º luglio scorso.

Il presidente MANCONI, ricorda quanto sia cruciale la riforma del sistema d'asilo contenuta nello schema di decreto legislativo che attua le due direttive europee sull'accoglienza dei richiedenti asilo e sulle procedure per l'accesso alla protezione internazionale e come rappresenti un'occasione preziosa per superare tutte le criticità emerse e pianificare un sistema di lunga durata in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni di chi chiede protezione nel nostro paese.

Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, membro della Comunità di Sant'Egidio, presenta il documento redatto da Caritas, Sant'Egidio, Centro Astalli, Federazione delle chiese evangeliche italiane e Acli sullo schema di decreto e sottolinea come il testo presenti alcuni aspetti controversi, messi tra l'altro in evidenza nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato, su cui il Governo è chiamato a intervenire. Preoccupa la previsione del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) anche di quei richiedenti asilo per i quali sussisterebbe il pericolo di fuga, individuato con riferimento ad un ventaglio eccessivamente ampio di situazioni. Tale previsione rischia peraltro di condurre alla detenzione di molte migliaia di profughi effettivamente aventi titolo ad una forma di protezione che ad oggi non chiedono asilo al loro arrivo in Italia, confidando di poter raggiungere altri Paesi europei. Occorre pertanto introdurre più esplicite e sicure possibilità di deroga alla misura del trattenimento, eventualmente anche facendo riferimento alla provenienza da un Paese notoriamente non sicuro dello straniero privo di precedenti penali che chieda tardivamente l'asilo. Pare comunque inaccettabile la previsione del termine di trattenimento sino a 12 mesi, persino nei casi in cui il richiedente asilo abbia nel frattempo ottenuto dal giudice la sospensione del provvedimento di diniego dello *status*. Nello stesso schema di decreto non viene attuata l'urgente e necessaria riforma del sistema di accoglienza, mentre vengono previste affollate strutture – i cosiddetti *hub* regionali – dove i richiedenti asilo dovrebbero in linea di principio solo avviare la procedura per poi essere trasferiti in strutture idonee a favorirne il migliore inserimento. Ma non è stato stabilito un termine massimo di permanenza negli *hub*; ed è dunque grave il rischio che si perpetui di fatto un sistema di isolamento e concentrazione dei richiedenti asilo per tempi lunghissimi in strutture inidonee. Infine il lavoro delle Commissioni territoriali può trovare maggiore efficienza e qualità solo attraverso l'attribuzione di incarichi a tempo pieno dei funzionari addetti, attuando le opportune misure di supporto nella formazione e ristabilendo la collegialità delle audizioni. Sono questi i passaggi fondamentali cui è necessario provvedere se si intende portare a compimento una riforma efficace del sistema dell'asilo nel nostro Paese.

Berardino GUARINO, responsabile dei progetti della Fondazione Centro Astalli, sottolinea come una serie di previsioni contenute nello schema di decreto dovranno necessariamente tenere conto dell'Agenda europea sulle migrazioni in corso di definizione. Al momento attuale, le con-

dizioni per il nostro Paese non sembrano favorevoli e a fronte di una sempre più limitata libertà di movimento dei migranti, toccherebbe all'Italia intensificare le attività di controllo e identificazione in seguito agli sbarchi, con un evidente rischio di aumento del numero dei richiedenti asilo. In questo quadro va ad inserirsi la mancata riforma del sistema d'asilo da parte del Governo, un'occasione persa in un momento cruciale per l'Italia rispetto a questi temi.

Oliviero FORTI, responsabile immigrazione di Caritas Italiana, evidenzia un disallineamento tra quanto dichiarato dai responsabili del Viminale e quanto effettivamente contenuto nello schema di decreto in merito al trattenimento nei Cie e all'aumento dei tempi di permanenza. Esiste poi una criticità enorme che riguarda le Commissioni territoriali, sia in termini di formazione dei componenti, sia in relazione alla durata della procedura per il riconoscimento della protezione.

Il presidente MANCONI, nell'esprimere apprezzamento per il fatto che vi sia una valutazione convergente sul decreto da parte delle associazioni presenti all'audizione odierna, convergenza che si sostanzia nel testo delle osservazioni al decreto che è stato distribuito ai membri della Commissione, sottolinea come sarebbe importante favorire un maggior numero di sottoscrizioni a tale testo ed immaginare, in autunno, una iniziativa pubblica diretta ad un numero il più ampio possibile di esperti e operatori.

La senatrice DE PIN (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) ricorda quanto sia importante il contributo dei cittadini e delle associazioni che in Veneto si occupano di migranti.

Oliviero FORTI, Paolo MOROZZO DELLA ROCCA e Berardino GUARINO, nel replicare alle osservazioni svolte, rilevano l'impatto positivo sui tempi di lavorazione delle domande del numero delle Commissioni territoriali, sottolineando l'estrema importanza di prevedere, oltre all'accoglienza, anche un momento effettivo ed efficace di integrazione nella società dei rifugiati.

Il presidente MANCONI nel ringraziare le personalità ascoltate in audizione e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

Audizione del Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Ugo Rossi, e del Presidente della Commissione paritetica della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Roberto Louvin

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ugo ROSSI, *Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*, e *Roberto LOUVIN, *Presidente della Commissione paritetica della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,35.

Plenaria**(2ª antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 92/2015 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

C. 3210 Governo

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che, nella riunione di ieri, le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati hanno convenuto di soprassedere all'esame del decreto-legge all'esame in attesa della conclusione dei lavori della 5ª Commissione del Senato e della II Commissione della Camera, presso le quali il Governo ha presentato due emendamenti, rispettivamente al decreto-legge in materia di enti territoriali (A.S. 1977) e al decreto-legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (AC 3201), che riproducono, il primo, il contenuto degli articoli 1 e 2 e, il secondo, il contenuto dell'articolo 3 del provvedimento d'urgenza in esame.

Ritiene tuttavia che la Commissione potrebbe comunque esprimere il parere di competenza, che figura all'ordine del giorno della seduta odierna, nell'eventualità che le Commissioni riunite VIII e X riprendano l'esame del decreto-legge in oggetto.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*) fa presente che il decreto-legge in oggetto si compone di soli 4 articoli e reca limitati e puntuali interventi in materia di rifiuti, di autorizzazione integrata ambientale e di esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche alla disciplina definitoria in materia di gestione dei rifiuti anche al fine di allineare la normativa italiana in materia di rifiuti alle previsioni della disciplina dell'Unione europea, intervenendo sulle definizioni di «produttore di rifiuti», «raccolta» e «deposito temporaneo» riportate, rispettivamente, nelle lettere *f*), *o*) e *bb*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente).

Il successivo articolo 2 reca invece modifiche alla disciplina transitoria concernente i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.

Infine, l'articolo 3 reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario.

L'articolo 4 reca infine la clausola di entrata in vigore del provvedimento.

Sul piano del riparto delle competenze costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili ad ambiti competenziali riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *s*) della Costituzione (ordinamento civile e penale e tutela dell'ambiente).

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014

C. 3131 Governo

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Martina NARDI (*PD*), *relatrice*, fa presente che l'Accordo di associazione all'esame si inquadra nell'ambito della strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV). Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'«area di libero scambio ampia e approfondita». Nel suo complesso l'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli *standard* normativi europei in tutti i campi. Nella terminologia europea, la definizione di «area di libero scambio ampia e approfondita» allude infatti, rispettivamente, all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile e all'introduzione di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Georgia.

Nel suo complesso, l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione (al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Georgia a cercare una soluzione praticabile alla questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, regioni secessioniste georgiane dal 2008 – dopo la breve ma sanguinosa guerra russo-georgiana – sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciute dal governo georgiano né tantomeno dalle Nazioni Unite); la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Il disegno di legge A.C. 3131, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione in oggetto si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 del Protocollo II allegato all'Accordo, in materia di assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta*.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Revisione della Parte II della Costituzione**S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera**

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015

Gianpiero D'Alia, *presidente e relatore*, avverte che, lo scorso 9 luglio, la 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, ha convenuto di concludere l'esame in sede referente della proposta di legge costituzionale di cui all'oggetto prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti ad essa riferiti il prossimo 31 luglio. Conseguentemente, la Commissione dovrà esprimere il parere competenza entro tale data. Si riserva quindi di presentare nella prossima seduta una proposta di parere sulla quale i colleghi potranno esprimere le proprie valutazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

DL 92/2015 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 3210 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3210, di conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili ad ambiti competenziali riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)*, della Costituzione (ordinamento civile e penale e tutela dell'ambiente),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3131 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 3131, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il vicepresidente emerito della Corte costituzionale, Enzo CHELI.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del professor Enzo Cheli

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Enzo CHELI, *vicepresidente emerito della Corte costituzionale*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Claudio MARTINI (*PD*), il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Michele ANZALDI (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Enzo CHELI, *vicepresidente emerito della Corte costituzionale*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il professor Cheli e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 326/1665 al n. 328/1667, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15,20.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 326/1665 al n. 328/1667)**

FICO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

i lavori di costruzione dell'antenna RAI Way sulla collina S. Anna di Caltanissetta furono avviati nel 1949 ad opera della CIFA (Compagnia Italiana Ferro e Acciaio) di Senago, oggi acquisita dal colosso cinese Zoomlion;

l'antenna RAI Way di Caltanissetta suscita dubbi di regolarità con quanto disposto dall'allegato A alla circolare acclusa al dispaccio dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 dell' 8 agosto 2000. L'emanazione del dispaccio si rese necessaria in seguito al tragico episodio del 3 febbraio 1998, a Cavalese, dove un aereo americano tranciò il cavo della funivia del Cermis causando la morte di 20 persone;

essendo Caltanissetta sede di un eliporto a servizio del 118 e di altri corpi dello Stato (fra gli altri, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), l'antenna RAI Way, per motivi di sicurezza, dovrebbe essere adeguata a quanto disposto nella predetta circolare valida in tutto il territorio nazionale, la quale impone che sugli ostacoli lineari (cioè gli spazi compresi tra le funi di acciaio adibite a tiranti) occorra la collocazione di sfere di segnalazione con diametro minimo di 60 cm, di colore bianco e rosso, poste a una distanza non superiore di 30 m una dall'altra. Tali sfere si rendono utili soprattutto quando si vola a bassa quota, per rilevare la presenza delle corde;

per quanto riguarda la segnaletica luminosa, la citata circolare prescrive la collocazione in cima all'antenna del «segnalatore di ostacolo alla navigazione aerea», visibile da 5 km, con luce di 2000 candele o lampade a led di ultima generazione con frequenza di lampi compresa tra 40 e 60 al minuto;

i gruppi di luci esistenti, sottostanti alla cima dell'antenna, a livelli intermedi e nei quattro angoli della struttura, dovrebbero essere sostituiti con un sistema a doppia illuminazione, con lampade rosse per la notte e lampade bianche di media o alta intensità, tipo *flashing*, per il giorno e per il tramonto;

nell'ora più pericolosa per la visibilità, che è l'imbrunire, nonché nelle giornate anche con poca foschia, l'antenna non è visibile, come pure le funi che la sostengono. I segnali devono essere attivi di giorno e di notte, così come previsto dal citato dispaccio;

considerato che:

la struttura a traliccio dell'antenna, alta 286 m, è sostenuta da otto funi di acciaio, due per ogni blocco in calcestruzzo, ognuno collocato in direzione dei quattro punti cardinali;

il conglomerato per la formazione dei quattro blocchi di calcestruzzo, dove sono ancorate le otto funi adibite a tiranti, furono realizzati all'epoca con gli inerti prelevati dal fiume Salso, com'era prassi consolidata nei lavori edili a Caltanissetta e nei paesi limitrofi;

quanto riportato in questi giorni sulla stampa in merito ai movimenti franosi della collina S. Anna di Caltanissetta desta molte preoccupazioni agli abitanti della zona;

da un controllo a vista del blocco in calcestruzzo, posto a sud, è stata agevolmente riscontrata la presenza di parecchie fessurazioni che indicano il forte stato di degrado del manufatto;

appare indispensabile monitorare, a mezzo di sensori geologici, l'evoluzione di eventuali movimenti franosi superficiali del blocco di calcestruzzo a cui sono ancorate le due funi sud dell'antenna RAI Way;

appare altresì necessario verificare se la composizione dei quattro blocchi di calcestruzzo, confezionato da oltre 60 anni, con gli inerti sopra citati, contenenti nitrati e solfati, elementi che nel tempo dequalificano la resistenza, abbia mantenuto i valori di resistenza a compressione e trazione stabiliti nel progetto originario;

un cedimento, seppur minimo, di un solo blocco di fondazione, comporterebbe il disequilibrio della struttura e la certezza di crollo per la medesima, considerato che essa è collegata al suolo con una cerniera libera e che la stabilità è assicurata dal bilanciamento delle quattro funi in trazione;

si chiede di sapere:

quali misure intendano adottare al fine di adeguare l'impianto di illuminazione al dispaccio emesso dallo Stato Maggiore della Difesa, citato in premessa;

se siano state fatte verifiche, e con quale esito, sulla qualità dei quattro blocchi di calcestruzzo a cui sono ancorate le otto funi di acciaio che sostengono in equilibrio l'antenna RAI Way, tenuto conto dei gravi rischi per la sicurezza derivanti dallo stato di degrado del manufatto.

(326/1665)

RISPOSTA. – Premessa:

I quesiti posti nell'interrogazione riguardano una stazione trasmittente, non più in funzione, di proprietà di Rai Way S.p.A., come noto società controllata da RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.

Quesiti

«Chiede di sapere quali misure che si intendano adottare al fine di adeguare l'impianto di illuminazione al dispaccio emesso dallo Stato Maggiore della Difesa citato in premessa» (ovvero il Dispaccio n. 146/394/4422 dell'8 agosto 2000)

Risposta:

Rai Way S.p.A. ha fornito alle Autorità Aeronautiche (ENAV ed ENAC), nel settembre ed ottobre 2014 ed a seguito di loro comunicazioni, oltre che talune precisazioni tecniche relativamente all'impianto di cui si tratta, indicazione circa la rispondenza delle segnalazioni, sia cromatiche che luminose, presenti sull'impianto stesso, realizzato nei primi anni '50, alle indicazioni e prescrizioni cogenti ricevute dalle Autorità Aeronautiche dell'epoca, precisando altresì che non risultano sussistere norme tecniche cogenti con valore retroattivo, ma chiedendo comunque all'ENAC di segnalare, in caso contrario, quale norma cogente imponesse adeguamenti in via retroattiva a norme sopravvenute quali quelle citate nell'interrogazione. Ad ENAC ed ENAV, peraltro, veniva con l'occasione anche richiesto di fornire, nel caso venisse formalmente disposto da tali enti l'adeguamento dell'impianto di segnalazione notturna alla vigente normativa, alcuni chiarimenti interpretativi in relazione al rapporto tra talune disposizioni, da un lato, della Circolare acclusa al citato Dispaccio dello Stato Maggiore della Difesa, e, dall'altro, della normativa ENAC (Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti Edizione n. 2 del 21 ottobre 2003) che riportano prescrizioni diverse in merito alle caratteristiche degli impianti di segnalazione. Alla data odierna non sono giunte indicazioni da ENAC o ENAV in relazione a quanto osservato e segnalato da Rai Way S.p.A.

«Chiede di sapere se siano state fatte verifiche, e con quale esito, sulla qualità dei quattro blocchi di calcestruzzo, a cui sono ancorate le otto funi di acciaio che sostengono in equilibrio l'antenna di Rai Way, tenuto conto dei gravi rischi per la sicurezza derivanti dallo stato di degrado del manufatto»:

Risposta:

Il normale degrado dei materiali costituenti blocchi in calcestruzzo può condurre a fessurazioni che tuttavia non ne compromettono la stabilità e la solidità. In ogni caso, abbiamo già programmato verifiche tecniche dei blocchi di calcestruzzo cui è ancorata la struttura a traliccio dell'antenna di Caltanissetta, con l'obiettivo di garantire un costante monitoraggio dei manufatto in cemento armato in parola.

LAINATI, LATRONICO. – *Al Presidente e al Direttore generale della RAI. – Premesso che:*

domenica 21 giugno u.s., in seconda serata, è andata in onda su RaiUno una puntata del programma di approfondimento «Speciale Tg1», dedicato alla città di Matera e intitolato «Matera prima»;

gli interroganti condividono in pieno l'opinione molto critica espressa sui social network da centinaia di cittadini lucani e non, che non hanno apprezzato per nulla il programma e non si sono ritrovati nell'immagine completamente distorta, e incompleta e datata, con cui si è voluta descrivere la città di Matera, nominata «Capitale europea per la cultura 2019»;

nel corso del programma, anche attraverso interviste, si è posta l'attenzione unicamente sul degrado relativo ad un'epoca passata, post bellica, citando più e più volte la definizione del lontano 1948 di Matera quale «vergogna nazionale», per le condizioni di povertà in cui vivevano gli abitanti del centro storico ricavato nei «sassi». Il servizio del Tg1, telegiornale della rete ammiraglia del servizio pubblico poteva rappresentare una vetrina, un'occasione preziosa per valorizzare le bellezze naturali e artistiche di Matera e di tutta la Regione Basilicata; al contrario, il servizio del Tg1, a firma del giornalista Nevio Casadio è stato tutto volto ad evidenziare, inspiegabilmente, solo aspetti di criticità e di arretratezza ed è bene ribadirlo, relativi a un'epoca passata. La stessa città di Matera alla fine ha occupato uno spazio marginale all'interno del servizio;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se fossero preventivamente a conoscenza della messa in onda del programma di approfondimento «Speciale Tg1», dal titolo «Matera prima»;

se la Rai abbia ricevuto un contributo da parte di enti pubblici, quali la Regione Basilicata e l'azienda di promozione turistica della Regione che hanno collaborato alla realizzazione della trasmissione.

(327/1666)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.

Il doc. «Matera prima» – trasmesso nello spazio di «Speciale Tg!», andato in onda il 21 giugno scorso e che ha ottenuto un buon risultato d'ascolto con una media di ascolto di circa 1 milione – è un prodotto autoriale che ha rappresentato un punto di vista giornalistico, dunque per definizione soggettivo, di per sé quindi suscettibile di valutazioni opposte. Al riguardo, si segnala che alla testata – accanto ad alcune critiche – sono stati espressi anche moltissimi giudizi positivi sui social network.

Si pone poi in evidenza come a parere della testata il doc. in questione ha rappresentato la proclamazione della città Capitale Europea della Cultura 2019 in un affresco completo, equilibrato e profondo della realtà, come del resto è dimostrato dalla quantità e qualità delle voci raccolte e trasmesse con il servizio. Si ritiene inoltre opportuno sottolineare come lo stesso doc. sia stato coprodotto da GAL «La Cittadella del Sapere», la cui mission è quella di «Promuovere su tutto il territorio del Lagonegrese, Val Sarmento, Pollino e Alto Sinni strategie di sviluppo integrato e sostenibile, e sperimentare nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale al fine di contribuire alla crescita della competitività del sistema socio-economico locale e delle capacità organizzative delle comunità di riferimento»,

Quanto infine agli aspetti economici e finanziari si fa presente che la Rai ha acquisito il doc. «Matera prima» (realizzato da Nevio Casadio,

autore televisivo di apprezzata fama) a titolo completamente gratuito dalla società Bottega Video.

FICO, VALLASCAS. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nel disegno pluralistico della Costituzione italiana le minoranze linguistiche sono oggetto di specifica tutela (articolo 6);

coerentemente con la propria missione e con il carattere democratico-pluralista dell'ordinamento, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo valorizza e promuove la diversità culturale e linguistica del Paese;

ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 103 del 1975, la concessionaria pubblica è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, mediante apposite convenzioni i cui importi sono individuati dalla legge;

ulteriori disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche sono contenute nella legge n. 482 del 1999, il cui articolo 2 recita: «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;

il Sardo è una lingua romanza che presenta peculiarità di grande interesse scientifico per la forte incidenza di tratti arcaici e per la molteplicità di casi di conservativismo fonetico, elementi propri della parlata di una comunità isolata, separata dalle correnti lessicali che hanno interessato il continente europeo e la penisola italiana;

questo stato di cose lega indissolubilmente la lingua sarda, alla cultura, alle tradizioni, ai processi di aggregazione sociale, nonché alla salvaguardia della memoria delle comunità sarde, tanto da essere, in buona parte del territorio dell'isola, la prima lingua parlata nella quotidianità, mentre la Sardegna risulta essere la comunità bilingue più numerosa d'Europa;

negli ultimi decenni, sono stati avviati, ad opera di istituzioni pubbliche, organismi privati, associazioni e accademie, processi di promozione della diffusione e della salvaguardia della lingua sarda nelle sue diverse varianti, proprio perché il Sardo è considerato a tutti gli effetti una risorsa, nonché elemento distintivo dell'identità e della specialità dell'isola;

l'articolo 12 della legge n. 482 del 1999 affida la tutela delle minoranze linguistiche storiche anche al servizio pubblico radiotelevisivo, sia attraverso la previsione di specifiche disposizioni del contratto di servizio sia attraverso apposite convenzioni stipulate fra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria;

ai sensi del medesimo articolo 12, le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con le emittenti locali e con la Rai per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria;

l'articolo 11 del Regolamento di attuazione della legge n. 482 del 1999, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, stabilisce che per le finalità di tutela delle minoranze linguistiche storiche la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria, nonché il conseguente contratto di servizio, individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;

l'articolo 17 del vigente contratto di servizio afferma che «nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni»;

oltre alle convenzioni per la tutela delle minoranze culturali e linguistiche di cui alla legge n. 103 del 1975, il contratto di servizio impegna l'azienda pubblica, coerentemente con l'art. 12, comma 1, della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e con l'art. 11 del citato decreto attuativo, ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*) del parere sul contratto di servizio approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza Rai il 7 maggio 2014, la Rai si obbliga a stipulare apposite convenzioni non soltanto per la tutela delle lingue tedesca, ladina, francese e slovena, ma anche per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in lingua sarda per la Regione Sardegna;

il parere della Commissione di vigilanza Rai, affermando la necessità di tutelare, attraverso specifiche trasmissioni radiofoniche e televisive, l'identità delle lingue sarda e friulana, allinea il contratto di servizio al disposto di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1995;

pur in assenza di una specifica disposizione nel contratto di servizio, l'11 aprile del 2008 la Regione Sardegna e la Rai firmavano un ac-

cordo per la produzione di programmi radiofonici in lingua sarda, attuando finalmente la legge n. 482 del 1995. Venivano previsti, in particolare, trenta minuti quotidiani su Radio Rai Sardegna, «dedicati a temi di attualità, cultura, ambiente e problematiche sociali interamente in limba»;

il Presidente *pro tempore* della Regione Sardegna, Renato Soru, dichiarò che con quell'intesa la Sardegna tornava finalmente ad avere «gli stessi livelli di produzione regionale dei primi anni novanta, quando gran parte della cultura e dell'intelligenza isolana si esprimeva attraverso il canale Rai»;

nel 2013 la convenzione è stata rinnovata e il suo importo rimodulato da quattrocentomila a trecentomila euro;

gli organi di stampa riferiscono che successivamente, anche a causa dei vincoli di bilancio derivanti dal Patto di stabilità, la Regione non ha dato attuazione alla convenzione, di conseguenza l'onere della produzione delle trasmissioni è stato sopportato dalla stessa Rai, sia pure in misura ridotta, facendo leva sulle risorse interne anziché sulle collaborazioni, ponendo fine in ogni caso alle trasmissioni in lingua sarda;

ancora da fonti stampa si apprende che per scongiurare la chiusura totale delle trasmissioni radiofoniche la Regione avrebbe dovuto firmare la convenzione entro la fine di marzo del 2015. L'accordo fra le parti, definito nelle linee generali, sarebbe tuttavia naufragato su aspetti di maggiore dettaglio;

il processo di salvaguardia e diffusione della lingua sarda trovava nelle trasmissioni identitarie della Rai uno strumento dagli effetti di straordinaria portata, per effetto del seguito che i programmi Rai hanno sempre avuto nell'isola e per la qualità della programmazione in lingua sarda che ha sempre registrato interessanti indici d'ascolto;

si chiede di sapere:

con quali atti e con quali modalità si sia pervenuti alla chiusura delle trasmissioni radiofoniche in lingua sarda, che costituiscono una concreta espressione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche;

quali iniziative intendano assumere al fine di ripristinare le trasmissioni radiofoniche in lingua sarda, tenuto conto che ai fini della loro realizzazione sono state coinvolte negli anni numerose professionalità, che oggi rischiano di disperdersi a causa del mancato raggiungimento di un accordo fra la Rai e la Regione Sardegna;

in ogni caso se non ritengano che sia coerente con la missione del servizio pubblico radiotelevisivo garantire la continuità di questa programmazione, anche alla luce del recente parere sul contratto di servizio approvato dalla Commissione di vigilanza Rai, il cui recepimento da parte del Ministero dello sviluppo economico e della Rai comporterebbe la garanzia di tutela della minoranza linguistica sarda nell'ambito della programmazione della Rai.

(328/1667)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In linea generale la Rai, coerentemente con lo spirito di servizio pubblico che persegue, è da sempre attenta alla tutela delle minoranze linguistiche in tutto il territorio nazionale, come del resto è richiesto dal Contratto di servizio 2010-2012 attualmente in vigore (in particolare all'articolo 17).

In tale quadro, negli ultimi anni, sono state stipulate diverse Convenzioni, di diversa durata, tra Rai e Regione Sardegna, sino all'ultima (dicembre 2012) afferente al 2013; dopo di ch  la Regione Sardegna, tramite l'Assessorato competente, ha comunicato a Rai, nel novembre 2013, l'impossibilit  di procedere al rinnovo della Convenzione per i programmi in lingua sarda.

Nel 2014 Rai e Regione Sardegna erano di nuovo riuscite a concludere una Convenzione dell'importo di 300 mila euro, salvo dover subito dopo registrare l'impossibilit  dell'amministrazione regionale di poter adempiere alla propria prestazione causa il venir meno dei fondi necessari; di conseguenza nel 2014 la Rai responsabilmente –proprio per non creare disagi nella popolazione e ben consapevole delle ripercussioni che una brusca interruzione avrebbe provocato sul territorio –ha sopportato integralmente i costi per la programmazione, con pesante aggravio per i propri conti economici.

In tale quadro la Rai ha continuato ad effettuare la programmazione in lingua sarda (sostenendo di fatto i relativi costi per circa 15 mesi) e ha contestualmente tentato di riaprire la trattativa con la Regione Sardegna. Purtroppo, non rideterminandosi condizioni favorevoli per una possibile definizione dell'atto convenzionale, nel marzo 2015 la Rai ha dovuto, suo malgrado, comunicare al Presidente della Regione che dal successivo mese di aprile le sarebbe stato impossibile continuare la programmazione per la minoranza linguistica sarda, anche al fine di non determinare impatti economici nelle condizioni contemplate dalle Convenzioni relative alle altre minoranze linguistiche. La Rai ha comunque rappresentato nel contempo la pi  ampia disponibilit  a riprendere in qualsiasi momento la programmazione in questione qualora fosse stato possibile ripristinare le condizioni degli anni precedenti; tale rimane, anche ad oggi, la posizione aziendale.

Ad oggi Rai pur avendo ripetutamente manifestato la sua disponibilit  a riaprire un discorso costruttivo con la Regione Sardegna non ha pi  ricevuto dalla stessa alcun segnale concreto per addivenire ad un accordo che potesse garantire la ripresa dei programmi a tutela della minoranza linguistica sarda.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 15 luglio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14,45 alle 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione della responsabile dei fondi pensione di *Pioneer Investment Management sgr*, Marina Rossella Di Bartolomeo

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente la responsabile dei fondi pensione di Pioneer Investment Management sgr, dottoressa Marina Rossella Di Bartolomeo.

Svolge una relazione Marina Rossella DI BARTOLOMEO, *responsabile dei fondi pensione di Pioneer Investment Management sgr*, che consegna documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare la responsabile fondi pensione di Pioneer Investment Management sgr per la parteci-

pazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 15 luglio 2015

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Paolo Gentiloni Silveri

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni Silveri.

Paolo GENTILONI SILVERI, *Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI (*PD*), Claudio COMINARDI (*M5S*) e Paolo BOLOGNESI (*PD*) e il senatore Federico FORNARO (*PD*), ai quali replica Paolo GENTILONI SILVERI, *Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il Ministro Gentiloni Silveri, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 21.30 alle 21.45.

Plenaria

(notturna)

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 21,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di affidare al dottor Donadio, al dottor Siddi ed al colonnello Pinnelli l'incarico di svolgere alcuni approfondimenti istruttori e di acquisire informazioni da persone informate sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Nella medesima riunione, si è altresì ravvisata l'esigenza di richiedere alcune informazioni al Ministero dell'interno e al Comando generale della Guardia di finanza.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto di mettere a disposizione della Procura di Reggio Calabria taluni documenti riservati.

Comunica, quindi, che:

– con nota di libera consultazione pervenuta il 15 luglio, il Presidente del Senato ha autorizzato l'acquisizione, da parte della Commissione, di copia degli elaborati formati dal consulente della Commissione stragi, dottor Silvio Bonfigli; tale documentazione, sottoposta a regime di segretezza, è pervenuta in data odierna dall'Archivio storico del Senato;

– il tenente colonnello Giraudo ha depositato: il 13 luglio una relazione riservata concernente l'attività svolta; con nota di libera consulta-

zione pervenuta il 15 luglio, documentazione riguardante i comunicati dell'ANSA nel periodo dal 16 marzo 1978 al 16 maggio 1978;

– il 14 luglio il Direttore del Servizio centrale antiterrorismo, dottor Giannini, ha presentato una relazione riservata che, come anticipato nel corso della seduta dello scorso 8 luglio, sarà inviata alla Procura della Repubblica di Roma per gli eventuali profili di competenza;

– sempre il 14 luglio, il dottor Donadio e il dottor Siddi hanno depositato i verbali segreti delle sommarie informazioni assunte da alcune persone informate sui fatti; considerato che la Polizia di Stato sta conducendo, su incarico della Commissione, accertamenti su profili connessi, copia digitale di uno dei suddetti verbali sarà trasmesso al Servizio centrale antiterrorismo;

– il 15 luglio la dottoressa Picardi e il generale Scriccia hanno presentato una relazione segreta concernente l'attività svolta, mentre il dottor Donadio ha trasmesso una nota riservata recante alcune proposte operative.

Ritiene, infine, di fornire un aggiornamento sugli esiti delle attività sin qui svolte da alcuni collaboratori della Commissione e sulle relative prospettive di approfondimento.

Tenuto conto che le suddette attività riguardano indagini tuttora in corso, propone che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 23.45.